



Consiglio Regionale del Piemonte

Via Massena, n. 71 – 10128 Torino

Tel. 011/500056; email piemonte-valledaosta@italianostra.org

Prot. 6/23

Torino 20/02/2023

Spett. Regione Piemonte

Pec: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

OGG: Presentazione delle osservazioni al Piano Regionale delle Attività Estrattive: PRAE.

In esito all'avviso pubblico di deposito della proposta di PRAE, datato 20/12/2022, questa Associazione, Italia Nostra Onlus, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo della Sezione Piemontese, Prof.ssa Adriana Elena My, via Massena 71 Torino, presenta, nell'ambito della procedura di VAS, le proprie argomentate osservazioni alla predetta proposta di piano, con l'auspicabile intento di fornire un contributo al miglioramento qualitativo del documento in corso di valutazione.

PREMESSA

L'oggetto posto in osservazione è costituito da un articolato complesso di documenti: descrittivi, normativi e cartografici, che non possono essere affrontati da questa Associazione nella totalità, sia a motivo della loro

quantità, rapportata ai tempi concessi per la presentazione delle osservazioni, sia a motivo del loro contenuto, laddove prettamente tecnico/specialistico.

Per queste ragioni, l'attenzione ha dovuto, necessariamente, selezionare e privilegiare quelle parti del documento che maggiormente hanno attinenza con il profilo statutario che caratterizza i fini e gli scopi dell'Associazione qui rappresentata, rilevando gli aspetti che, più di altri, impattano o possono impattare con la tutela dei beni paesaggistici e con la qualità territoriale delle aree individuate nel documento quali bacini e poli estrattivi.

L'apporto delle osservazioni che qui presentiamo, per le ragioni esposte, è necessariamente parziale.

Molti altri aspetti del documento possono aver pregio per essere fatti oggetto di esame e di rilievi critici: anche puntuali e di dettaglio. Per questa ragione il nostro limitato apporto non costituisce, nè deve essere interpretato, come avallo rispetto alle parti e ai contenuti del documento non fatti oggetto di osservazioni.

OSSERVAZIONE 1

RAPPORTO TRA IL PRAE E GLI ALTRI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PRAE/PTR/PPR /PTCP/PTC2

“Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza”.

Così recita l'articolo 7 della Legge Regionale 23/2016.

A monte di questo articolo vi è tuttavia un altro passaggio che merita di essere considerato, ossia la coerenza tra il Piano Paesaggistico Regionale e tutta la restante pianificazione territoriale.

Il PRAE deve rapportarsi, quanto a coerenza, con la pianificazione territoriale presente a scale e livelli diversi: Regionale, Provinciale, della Città Metropolitana e delle aree protette .

Tuttavia non si trova cenno, a parte l'apodittica affermazione di coerenza tra PPR e PTR, dell'avvenuta attuazione dell'articolo 46 contenuto nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, che così recita:

“La Regione provvede ad assicurare, entro il termine di dodici mesi dall'approvazione del Ppr, la coerenza e l'armonizzazione con le disposizioni dello stesso dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore, quali quelli a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione europea del paesaggio. [2].

Le province, la città metropolitana, i comuni o le loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale entro ventiquattro mesi dall'approvazione del Ppr, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice”.

La norma richiamata individua una relazione necessaria tra i vari momenti di pianificazione, una relazione che vede in posizione preminente il Piano Paesaggistico Regionale, in quanto portatore di un interesse costituzionalmente protetto.

Ci si sarebbe attesi un processo di conformazione ad esso degli strumenti generali a partire dal PTR, poi a seguire da parte dei vari PTCP, della Città Metropolitana e delle aree protette sino a trovare il suo momento di caduta a livello di pianificazione locale, ossia dei PRGC.

Non essendo intervenuto l'adeguamento della pianificazione territoriale al PPR, la dichiarata coerenza tra PRAE e strumenti territoriali non ha alcuna valenza, in quanto riferita a strumenti: “inadeguati”.

La scansione temporale degli atti di programmazione territoriale dimostra che il processo non è avvenuto.

Il PTR è entrato in vigore nel 2011, data anteriore non solo a quella di approvazione del PPR (anno 2017) , ma anche a quella da cui era stata riavviata la completa rielaborazione di quest'ultimo (anno 2013).

Considerata la tempistica richiamata, diventa difficile immaginare che un documento temporalmente precedente, risulti completamente allineato ad uno successivo senza necessità di rielaborazione alcuna, salva la norma transitoria, contenuta nel PTR, che prevedeva l'abrogazione, ad intervenuta approvazione del PPR, di quella sua parte attinente la pianificazione del paesaggio.

Per quanto invece riguarda la Pianificazione di livello Provinciale e della città Metropolitana, il mancato adeguamento alle previsioni del PPR risulta ancor più evidente anche solo sulla base dell'epoca delle approvazioni dei singoli strumenti, tanto da risultare impossibile ritenerli conformi.

Al proposito si elencano i provvedimenti di approvazione degli strumenti, dimostrando il loro disallineamento temporale rispetto al PPR :

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Alessandria, 1° variante approvata con D.C.R. n. 112-7663 del 20 febbraio 2007

Piano Territoriale della Provincia di Asti, approvato con D.C.R. n. 384-28589 del 5 ottobre 2004

Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Biella, approvato con D.C.R. n. 90-34130 del 17 ottobre 2006 (Variante n. 1 al Piano approvata con D.C.R. n. 60 – 51347 del 1 dicembre 2010)

Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Cuneo, approvato con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 2009

Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Novara, approvato con D.C.R. 383-28587 del 5 ottobre 2004

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) della Città Metropolitana di Torino, approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli, approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24 febbraio 2009

Piano Attività Estrattive Provinciale (PAEP) di Novara, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 05.02.2009 e con delibera del Consiglio Regionale n.120-29781 del 21.07.2011

Piano Territoriale della Provincia del Verbano/Cusio/Ossola: Non vigente

Quanto richiamato e documentato costituisce, a nostro giudizio, una dimostrazione che il processo di adeguamento al PPR, a tutti i livelli di governo del territorio, non è avvenuto o è fortemente in ritardo sulla tabella indicata dalla norma.

Ove dunque il PRAE precedesse la conclusione del processo di adeguamento al PPR della pianificazione territoriale dei livelli: Regionale, Provinciale, dei territori metropolitani e delle aree protette, si determinerebbe un rovesciamento del corretto rapporto che deve sussistere tra la pianificazione di settore e quella territoriale, proprio perché quest'ultima non è aggiornata rispetto a normativa sopravvenuta che ne imponeva l'allineamento ad essa.

Si obietterà che gli enti titolari delle competenze territoriali possono comunque intervenire nel procedimento in corso, facendo apprezzare orientamenti diversi rispetto al disegno pianificatorio che il PRAE definisce.

L'obiezione, pur potendo avere una sua ragionevolezza, non terrebbe conto tuttavia del diverso valore e peso che possono avere strumenti territoriali, adeguati e approvati e quindi cogenti, rispetto a semplici osservazioni formulate nell'ambito del procedimento che, come tali, non godono di una qualificazione maggiore o speciale solo perché di provenienza da enti territoriali, e quindi non sono garantite nel loro esito positivo.

Il PRAE, di fatto, così come impostato, opera uno scavalcamento di competenze da parte di una pianificazione di settore, quale essa è, che si insinua liberamente in campi lasciati sguarniti da altri Enti che, invece, avrebbero dovuto adeguare i loro strumenti, attuando il PPR, anche con esiti diversi da quanto ora il PRAE prefigura.

Il PRAE mostra, in tutta la sua evidenza, la grave falla aperta nel processo pianificatorio territoriale, estesa all'intero ambito regionale.

Esso si ancora a strumenti che non hanno ottemperato agli obblighi di conformarsi al PPR; si insinua nelle finestre normative e programmatiche che gli enti competenti hanno lasciato sguarnite; di fatto li surroga, confermando scelte precedenti a disegni pianificatori sovraordinati e successivamente

intervvenuti, per calarsi, pesantemente, alla fine del processo, nei territori dei singoli comuni coinvolti, maneggiando, disinvoltamente e sommariamente, la fase più delicata della verifica e attuazione del PPR dentro gli individuati bacini e poli estrattivi, come meglio verrà trattato successivamente.

CONCLUSIONE:

Si ritiene che l'osservazione risulti, a nostro giudizio, assorbente rispetto ad ogni altra, tanto da chiedere la sospensione del processo di formazione del PRAE in attesa degli adeguamenti, obbligatori, di tutta la pianificazione territoriale richiamata, così da venir assicurato il coordinamento tra le predette procedure di adeguamento, previste ai vari livelli istituzionali, coordinamento che l'articolo 46 delle NTA del PPR mette in capo all'Ente Regione che, invece, così operando come nel caso del PRAE in esame, si sottrae dallo svolgimento di tale funzione .

Si confida, pertanto, che l'osservazione sia fatta oggetto di attenta valutazione e possa essere accolta.

OSSERVAZIONE 2

PRAE e PIANIFICAZIONE LOCALE

La legge regionale 23/2016, all'articolo 7, definisce anche il rapporto tra lo strumento di pianificazione settoriale, quale è il PRAE, e quelli di pianificazione locale redatti dai Comuni, singoli o associati: i PRGC.

Viene disegnato un quadro normativo ordinamentale, secondo il quale il PRAE , fatte salve eventuale disposizioni generali o di settore, contenute in piani o norme di legge, ma solo se successive alla sua approvazione, costituisce il riferimento prioritario per la verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione.

Più precisamente ancora, il dettato normativo non lascia margini alla pianificazione di scala locale, laddove precisa che:

“ il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini...”

“In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non.....”

Sulla base dei riferimenti legislativi richiamati, poche sono le previsioni che, nella materia, rimangono a disposizione della pianificazione locale, costituendo il PRAE, a tutti gli effetti, variante degli strumenti urbanistici, restando a questi ultimi il solo onere di recepirle, cartograficamente e normativamente, in occasione di una prima variante utile, a contenuto generale o strutturale, ma l'efficacia segue già immediatamente non appena sia intervenuta l'approvazione del PRAE .

La procedura di approvazione del PRAE, costituendo variante di strumento urbanistico, deve però, obbligatoriamente, attuare la procedura di verifica dei suoi contenuti rispetto a quelli del PPR, recependo, nel suo compito attuativo, l'apparato normativo del medesimo PPR, intendendosi l'insieme degli indirizzi e direttive che dovranno essere oggetto di loro coerente coniugazione applicativa, nonché la normativa prescrizionale.

Il PRAE viene dunque chiamato ad operare una verifica, attenta e puntuale, anche cartografica, di ogni ambito e unità di paesaggio individuati dal PPR e interessati dalle previsioni del PRAE .

Se quello descritto è, a nostro giudizio, il corretto procedimento di recepimento dello strumento sovraordinato quale è il PPR, ne consegue che la scala e il livello cartografico utilizzato dal PRAE nella individuazione dei poli e dei siti estrattivi non paiono adeguati a conseguire lo scopo, né, tanto meno, lo è l'apparato normativo che ad essi viene abbinato.

In altri termini, a giudizio di chi osserva, il PRAE non adempie correttamente al dovere di verificare la sua piena compatibilità con il PPR e di attuarne le previsioni (perché anche di quest'ultimo aspetto, molte volte sottaciuto, si dovrebbe trattare), ma generalizza, ossia, attraverso un'operazione di copia/incolla, trasferisce, in maniera abbastanza indistinta, la normativa contenuta nelle NTA del PPR, riferita alle singole componenti di paesaggio interessate, all'interno delle proprie NTA, senza, caso per caso, declinarne l'attuazione. La stessa operazione la compie quando le sue previsioni interessano ambiti compresi nell'elenco del PPR dei beni paesaggistici regionali.

Secondo chi osserva, in questo modo operando, non è possibile ritenere che venga assolta la verifica di coerenza, ma semplicemente, si compie una collazione, all'interno del PRAE, delle normative di NTA tratte dal PPR, demandandone, sembra, l'attuazione e la verifica concreta ad altri momenti successivi e ad altri attori dei processi autorizzativi, cosa che non spetta a loro, in quanto a quest'ultimi è demandato il compito di verificare la coerenza dei singoli progetti con l'apparato normativo dato, non quello di definirlo e dettagliarlo.

La perimetrazione dei singoli poli estrattivi, proprio per la valenza urbanistica che riveste il PRAE, riteniamo invece debba consentire una scala di leggibilità al maggior dettaglio possibile, sovrapponendo le tavole P4 del PPR a quelle delle previsioni del PRAE, al fine di declinare in queste ultime le normative riferite alle singole componenti di paesaggio presenti nell'ambito del polo proposto e del suo intorno, profilarne correttamente i contorni e dettare una normativa puntuale che garantisca la più adeguata tutela delle componenti presenti.

CONCLUSIONE:

L'esame svolto, non ci consente di concludere che il metodo utilizzato nella redazione del PRAE sia stato quello corretto, così da chiedere che il lavoro svolto sia integrato e completato secondo le indicazioni sopra descritte.

D'altra parte se per disposizione della legge Regionale 23/2016, la competenza urbanistico/amministrativa di settore è stata trasferita, completamente, dagli enti locali all'ente Regione (non si

sa con quanta coerenza con l'articolo 118 della Costituzione), quella competenza deve essere esercitata compiutamente e non solo parzialmente.

OSSERVAZIONE 2- APPENDICE

A dimostrazione che la presente osservazione non è soltanto una mera opinione, ma è pregnante e ha una sua validità rilevabile da una verifica concreta, si ritiene accompagnarla con una analisi a campione. operata attraverso l'esame di una delle tante previsioni contenute nel PRAE .

Si assume il polo estrattivo significativo così individuato:

ATO Verbania /Cusio/Ossola

Polo Crevoladossola 2

Bacino Diveria

Comune Crevoladossola

Ai fini dello scopo che ci riproponiamo, riproduciamo qui l'estratto della tavola P41 del PPR in cui sono evidenziate le componenti di paesaggio che ricorrono nell'ambito del polo estrattivo individuato nella tavola del PRAE con il codice 002107 e nel suo immediato significativo contorno.



Rileviamo nel PPR la presenza delle seguenti componenti di paesaggio:

A) Sono rilevati n. 2 “**aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico**”, posti, l’uno a valle del polo, ma di cui il fronte estrattivo, già ora, va a configurarsi, da più punti di osservazione, come una quinta scenica rispetto ad esso, di forte disturbante impatto paesaggistico, l’altro posto nell’immediatezza del limite inferiore del polo.

Rispetto alla presenza di queste componenti, l’articolo 17 della NTA del PPR individua la seguente direttiva che dovrebbe essere oggetto di applicazione in sede locale:

Direttive

“I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione:

omissis

in particolare l’elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i seguenti criteri:

omissis

valore scenico o paesaggistico; (leggi forra della Diveria NdR) ruolo nella storia del territorio (leggi battaglia di Crevola del 1487 NdR) (leggi ponte Napoleonico NdR)

omissis

Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali:

a. salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito omissis.”

CONCLUSIONE A:

Alla luce di quanto descritto, dobbiamo rilevare il PRAE non compie alcun minimo approfondimento di verifica e di applicazione concreta della direttiva riferita a detta componente.

B) Sono rilevati, sempre sulla tavola P4. 1 del PPR e nell'ambito del polo in esame: “sistemi diffusi di testimonianze storiche del territorio rurale.”

L'articolo 25 della NTA del PPR individua, rispetto ad essi, la normativa applicativa.

Indirizzi:

“Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto 42 ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.

Nell'insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e.: a. le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti:

omissis

aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna;

colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX secolo)

nuclei e i borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali;

omissis

Indirizzi [3]. I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali:

omissis

c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna; d. caschine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali; e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi”

omissis

Direttive

*“I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, **rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.***

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

omissis

b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, omissis

la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;

omissis

disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica; e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale; f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di

pertinenza, favorendo: I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali; II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

CONCLUSIONE B:

Dobbiamo rilevare che gli indirizzi e le direttive richiamate risultano fortemente confliggenti con la previsione, così come configurata nella sua perimetrazione e nelle quantità di risorsa estraibile assegnata, addirittura in pieno e fortissimo contrasto con il riferimento della direttiva mirante a porre estrema attenzione alla localizzazione di siti estrattivi.

C) Sempre sulla tavola P4.1 è rilevata la presenza, nelle vicinanze del polo, di un: “elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica”, posto a monte dei confini superiori del polo.

L'articolo 30 delle NTA del PPR, anche in questo caso, individua, rispetto ad esso, la normativa applicativa.

Direttive

In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:

a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;

omissis

c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;

d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:

omissis

subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

CONCLUSIONE C:

Rileviamo che nulla di tutto quanto è stato qui tratto dal PPR, risulta preso in considerazione ed è presente in sede di redazione del PRAE.

D) Tutta l'area interessata dalla previsione di Polo è individuata come: “ area di montagna “ normata dall'articolo 13 delle NTA del PPR.

Indirizzi

omissis

“I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell’accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all’esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all’espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile”

Direttive

“I piani territoriali provinciali definiscono normative finalizzate a promuovere: a. il recupero del patrimonio naturale-culturale montano, contrastando i fattori di marginalizzazione o di scomparsa dei valori naturali e culturali;

la riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi di urbanizzazione, con la mitigazione degli impatti pregressi;

omissis

eventuali interventi di trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna.

Omissis

CONCLUSIONE D:

Alla luce dei richiami operati, non ci sembra che il PRAE, nello specifico del polo in esame riesca a poter dimostrare di aver applicato gli indirizzi e le direttive richiamate, avendo finalizzato la sua previsione al radicale sovvertimento dell’ambito di territorio compreso nel polo.

E) All’interno del polo e nei suoi immediati confini, il PPR individua: “Aree rurali di montagna con edificazione rada – villaggi di montagna”

L’articolo 40 delle NTA indica gli obiettivi perseguiti dallo stesso PPR e le direttive per la pianificazione locale e settoriale.

Essendo le indicazioni date, molto varie e articolate, a solo titolo esemplificativo se ne riportano alcune, a nostro giudizio, significative per comprendere come il PRAE possa aver operato in coerenza con esse o meno:

omissis

I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;

omissis

III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'articolo 20

omissis

per le m.i. 12, 13, 15: I. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici"

omissis

Direttive

"I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.

Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in **modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente**, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;

*b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o **al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica** (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);*

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;

omissis

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;

omissis

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale."

CONCLUSIONE E:

Nel campione in esame, nessuno degli obiettivi del PPR viene perseguito, il territorio viene semplicemente cancellato, il paesaggio distrutto così come ogni elemento paesaggisticamente rilevante.

Il nucleo antico di Villa Delloro, tutelato dal piano regolatore comunale, viene destinato, di fatto, ad essere abbandonato dai suoi abitanti in quanto, nella previsione, accerchiato totalmente dall'attività estrattiva che non trova limite nel PRAE, ma trova in esso lo strumento di legittimazione del suo massivo ulteriore sviluppo estrattivo.

La trama viaria minore e storica viene, sostanzialmente, cancellata; altri tessuti insediativi minori vengono fortemente insidiati dall'avvicinamento dei confini del polo in direzione dei loro ambiti.

CONCLUSIONE GENERALE OSSERVAZIONE N. 2

Il quadro normativo sovraordinato del PPR che abbiamo cercato di riprodurre con la massima fedeltà, non è stato fatto oggetto dell'attenzione applicativa che un piano di settore quale il PRAE avrebbe dovuto avere e, a maggior dimostrazione di quanto si afferma, è l'esame della scheda allegata alla individuazione cartografica del polo 002107.

Ad un'attività estrattiva presente da molti decenni, sicuramente da oltre 50 anni, e sviluppatasi in tutto il periodo pregresso su di una superficie di oltre 112.000 m², viene assegnata una potenzialità di sviluppo aerale, riferito al solo decennio di previsione del PRAE, pari a oltre due volte, cioè ulteriori 274.675 m², mentre le quantità estraibili concedibili subiscono una crescita esponenziale che non ha alcun riscontro con l'andamento storico, e vengono indicate in 6 milioni di mc.. D'altra parte, tutti i volumi estraibili indicati nel PRAE, per affermazione dello stesso documento, non fanno riferimento ad una curva storica dei prelievi, pur in possesso della struttura regionale, ma a richieste delle aziende estrattive che, evidentemente, hanno cercato di massimizzarle, ottenendone soddisfazione.

A queste condizioni, nessuna verifica di coerenza con la normativa di PPR può reggere, nessuna attuazione, a livello locale, di quella normativa può trovare applicazione.

La riproduzione fotografica attuale delle condizioni del sito estrattivo in esame, possono lasciar immaginare quale sarebbe l'ulteriore esito devastante ove le previsioni del PRAE trovassero attuazione.

Purtroppo il caso che abbiamo preso in esame non risulta affatto isolato nel panorama delle previsioni del PRAE, solo la limitazione del tempo a nostra disposizione e la scarsità dei mezzi e delle risorse di cui disponiamo non ci consentono di documentarne altri con la stessa precisione.

La richiesta finale è quindi che l'intero complesso dei poli estrattivi indicati dal PRAE venga sottoposto ad una verifica di coerenza e attuazione del PPR attraverso l'uso di una metodologia del tutto diversa da quella utilizzata che si è dimostrata inadeguata.

foto attuale cava Lorgino



OSSERVAZIONE N. 3

PRAE E PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO.

La disciplina attuativa del PPR ha trovato, sino ad oggi, scarsa applicazione in sede locale per cui si assume, ma non si dimostra, che la valenza di variante urbanistica che è un connotato del PRAE, non abbia inciso su adeguamenti già compiuti da singoli comuni, cosa che, ove fosse avvenuta, determinerebbe un motivo di forte

contrasto tra le decisioni a livello locale e, eventuali, diverse determinazioni dello stesso PRAE, tali da comunque porre in discussione e determinare un conflitto, al di là e nonostante il dettato normativo regionale, tra la prevalenza di quest'ultimo strumento rispetto alle competenze esercitate dai singoli enti comunali.

Diverso invece appare il quadro normativo riferito al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), strumento sovraordinato di settore, che ha visto moltissimi comuni avviare e concludere, attraverso varianti urbanistiche strutturali, un lungo percorso di definizione, a livello locale, del quadro del rischio idrogeologico, ridefinizione che ha comportato anche una diversa individuazione cartografica delle fasce fluviali, oltre che delle situazioni di rischio .

In relazione ai diversi assetti che il PAI, nella sua articolazione territoriale, può presentare, ci si sarebbe dunque attesi che il PRAE rilevasse, anche a livello cartografico, lo scenario concreto dell'assetto idrico e geologico, sovrapponendo mappe tematiche aggiornate dei Comuni per i quali risultano approvati aggiornamenti di PAI o meno, con quelle riferite alle previsioni dei poli estrattivi indicati nel PRAE medesimo.

Il PRAE ha compiuto invece un'altra scelta: quella di prescindere, almeno a livello cartografico, dalla rilevazione sistematica dello stato dei vincoli di natura idrogeologica, demandando ad altri livelli, di fatto quelli autorizzativi, l'onere di garantire gli spazi estrattivi assegnati, individuando soltanto una serie di obiettivi, a prescindere dalla verifica concreta della loro effettiva realizzabilità all'interno di un quadro vincolistico dato.

Abbiamo ricordato che, sia che siano intervenuti i singoli comuni con varianti strutturali, sia che il quadro vincolistico sia quello dettato dal PAI nella sua versione originaria, esso è il frutto di una elaborazione complessa, risultato di più apporti specialistici e tecnici e di un percorso procedurale niente affatto semplice e scontato.

In questo quadro così delineato, il PRAE, forte della sua valenza di variante dei piani regolatori, di fatto, sostituisce previsioni, sottovaluta vincoli, al più ne ricorda la loro esistenza attraverso richiami descrittivi, ma nulla più.

Esemplificativo a questo riguardo risulta l'inapplicato articolo 22 della Norme di attuazione del Piano dell'assetto Idrogeologico, a cui, peraltro, non avrebbe potuto sottrarsi, cosa che, peraltro, anche la relazione al PRAE sottolinea, ma di cui non ne abbiamo trovato riscontro.

L'articolo richiamato si sofferma sulla compatibilità delle attività estrattive nelle zone fluviali esterne, a quelle demaniali, dovendo in queste ultime valere un divieto assoluto.

Riportiamo qui sotto il dettato normativo :

"Nella Fascia A sono vietate: a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi..."

" Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 2. Nella Fascia B sono vietati: a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente.."

"Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione..."

Il testo normativo non pone dunque un divieto assoluto, ma relativo, graduato per fasce, assegnando ai piani di settore, individuati dalle leggi regionali, la verifica della compatibilità delle attività estrattive con le finalità del PAI:

Così infatti ancora recita lo stesso dettato normativo:

“ Le attività estrattive al di fuori del demanio sono individuate nell’ambito dei piani di settore o di equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali i quali devono garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del Piano.”

Spetta dunque ai piani di settore garantire la loro compatibilità con il PAI, e, a tal scopo, viene assegnato a questi piani, **l’onere e l’obbligo, di essere corredati da uno specifico studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale, sul quale dovrà esprimersi l’Autorità di Bacino.**

*“A tal fine i Piani di settore regionali e provinciali o loro varianti e i documenti di programmazione **devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale.** Dell’adozione del piano di settore deve essere data comunicazione all’Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.”*

Questa puntuale normativa è disattesa dal testo in osservazione del PRAE che, invece, come già abbiamo fatto cenno demanda ad altri, cioè alla fase attuativa, quella di progettazione delle attività estrattive, il compito che invece gli è proprio.

In sintesi, il PRAE, prima attribuisce un diritto: quello estrattivo, e una volta attribuito demanda una serie di verifiche ad altri soggetti, in genere gli interessati medesimi, sostenuti da tecnici “ indipendenti” che avranno l’onere di garantirne il risultato.

Ricorre, anche in questo caso, la stessa metodologia nell’elaborazione del documento che già abbiamo indicato erronea e inadeguata a legittimamente conseguire i risultati che si prefigge.

In questo caso poi, lo scostamento rispetto ad un onere normativo è di tutta, elementare, evidenza.

Così come nel caso della verifica e attuazione del PPR, in presenza di vincoli di natura geologica e idraulica, quali lo sono le fasce fluviali e non solo, la previsione in esse di attività estrattive non può prescindere da un approfondimento tecnico/istruttorio che giustifichi la fattibilità della proposta.

La necessità risulta ancor più rafforzata ove e quando i singoli piano locali siano stati sottoposti all’approvazione di una variante di adeguamento al PAI che abbia definito

con precisione e dettaglio il quadro dei rischi e dei vincoli, tali da non poter essere poi ignorati da uno strumento di settore redatto in carenza di elementi essenziali in quanto normativamente richiesti.

CONCLUSIONE:

Tutto quanto descritto e ricordato, anche in applicazione del principio di precauzione, la presente osservazione chiede:

1) Che venga osservato il disposto dell'articolo 22 delle norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico vigente laddove i poli estrattivi interessino gli ambiti delle fasce fluviali A/B/C del PAI .

2) Che ogni previsione estrattiva venga puntualmente verificata alla luce del quadro vincolistico e dei rischi di natura geologica e idraulica risultante dallo stato degli strumenti di pianificazione locale vigenti, nel caso ridefinendo i confini dei poli estrattivi, stralciando da essi le aree incompatibili con lo svolgimento delle attività estrattive.

OSSERVAZIONE 4

a) POLI ESTRATTIVI E SITI NATURA 2000

Un numero significativo di siti di cava, specie quelli per pietra ornamentale nel Verbano-Cusio-Ossola, sono a cavallo o addirittura all'interno di aree vincolate, siano esse siti di interesse comunitario, o di importanza comunitaria o aree che contribuiscono in maniera significativa a mantenere o ripristinare habitat. In alcuni dei poli individuati vige, ai sensi della normativa di derivazione comunitaria, il divieto di nuove aperture di cave.

Alla luce di quest'ultimo divieto, con questa osservazione si esprimono riserve sul concetto di aperture di nuove cave assunto dal PRAE.

L'estensione di tale concetto non sembra infatti coerente con la necessità di attuare una pianificazione che abbia come suo scopo quello di aumentare i livelli di protezione dell'ambiente, specie in aree per definizione: "protette", non quello di ridurli.

Lo stesso concetto di nuova cava è, peraltro, stato oggetto, in materia diversa ma attinente, di un'intesa Regione/MiBACT per l'attuazione congiunta del Ppr del 20 novembre 2019.

In particolare, le indicazioni contenute nel documento del Comitato tecnico sopra citato così si esprimevano:

*“La fattispecie relativa **all'apertura di un nuovo sito di cava** deve essere verificata rispetto all'attuale stato dei luoghi, a prescindere che lo stesso stato dei luoghi sia intervenuto da più o meno tempo, anche a seguito di interventi di recupero ambientale di pregresse attività di cava;*

*la fattispecie dell'**apertura di un nuovo sito di cava** si configura nel caso di presentazione di una nuova istanza in assenza di un pregresso progetto di coltivazione, o in presenza di un precedente progetto di coltivazione completato o rispetto al quale sia esaurito il termine massimo di proroga dell'autorizzazione a termini di legge;*

*la fattispecie dell'**ampliamento** degli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti si configura nel caso in cui l'intervento medesimo interessi un ambito posto in diretta contiguità rispetto a uno dei lotti già compresi nell'originario progetto di coltivazione, autorizzato paesaggisticamente prima dell'entrata in vigore della specifica prescrizione del Ppr, e a condizione che l'istanza di autorizzazione all'ampliamento sia presentata prima della scadenza dei termini riferiti al progetto di coltivazione originario”.*

Alla luce di un'esame espositivo delle singole schede dei poli estrattivi, non sembra che sia stato adottato un criterio prudenziale nella individuazione di nuove aperture, ma estensivo, neppure conforme ad intese raggiunte, ma teso piuttosto ad ammettere sempre aperture di cave, non escluderle.

CONCLUSIONE:

Quanto argomentato, si chiede un' attenta rivisitazione del concetto di nuova apertura di cava, riconducendolo a quello contenuto nel documento citato e, alla luce di tale rivisitazione, il riesame delle singole situazioni in tutti i poli dove tali situazioni risultino presenti, con particolare attenzione alle zone sottoposte a tutele derivanti da norme comunitarie.

OSSERVAZIONE 5

ESTENSIONE DEI POLI E QUANTITATIVI ESTRAIBILI

Nel corpo di una precedente osservazione si è fatto un cenno a come la quantità di risorsa concessa nel decennio di validità dello strumento, non fosse ancorato ad alcun dato che indicasse, per ogni singolo polo, l'evoluzione estrattiva avuta entro un precedente significativo arco temporale: segnatamente il decennio anteriore, dato che

sembrerebbe, a noi, utile al fine di comprendere le dinamiche in atto e la relazione tra evoluzione possibile delle attività estrattive rispetto al loro andamento storico reale . Invece, per ammissione dello stesso PRAE, sembrerebbe che la risorsa assegnata, sia stata quasi il risultato di un'indagine tra le aziende interessate e quindi risponda, prima di tutto, a questo criterio, ma non ad altri.

Sempre prendendo in esame l'Ato Vco, si sono provati a calcolare i totali delle aree in mq. che risultano in corso di autorizzazione o già autorizzati comunque nel passato (il criterio non ci pare sia presente), con il totale delle aree, sempre in mq. Per le quali si prevede possano essere concesse autorizzazioni nell'arco di validità del decennio successivo l'approvazione del PRAE.

Salvo errori, i dati arrotondati che abbiamo ricavato, al netto dei possibili incrementi derivanti da varianti, sarebbero questi:

Superfici autorizzate:	m2	1.966.000
Superfici autorizzabili:	m2	4.762.000
Superfici dei poli:	m2	9.000.000

Quello che emerge è comunque un incremento esponenziale delle superfici che nell'arco decennale potrebbero essere interessate dall'avanzamento dei fronti estrattivi o dalla apertura di nuove cave, incremento che risulta più che doppio rispetto l'attuale stato delle estrazioni.

La conseguenza di questa previsione, ove venisse confermata, è una riduzione delle superfici boscate, un impoverimento della biodiversità, un degrado paesaggistico complessivo che misure di compensazione, mitigazione e di recupero, poco e con effetti comunque misurabili solo in tempi di lungo periodo, potranno ridurre, mai annullare.

Per quanto invece riguarda i volumi, fermo restando l'assenza del dato storico di confronto, si ottengono:

Volumi presenti nei poli:	mc.	163.240.000
Volumi assegnabili:	mc	25.707.000

Si può ragionevolmente ipotizzare che l'incremento di quantità estraibile segua la stessa dinamica di incremento delle superfici autorizzabili e quindi, anche in questo caso, pur rilevando scostamenti molto rilevanti da caso a caso, scostamenti che meriterebbero, quanto meno, una giustificazione o una spiegazione circa i criteri utilizzati nella assegnazione delle quote (o meglio dire introdurre un criterio o più criteri che invece ora non ci sono), gli effetti complessivi sull'ambiente non vanno nella direzione auspicata, ma sono peggiorativi.

L'incremento del traffico legato alla movimentazione dei materiali estratti, l'accelerazione possibile delle attività estrattive, l'aumento dei rifiuti minerali di estrazione che non sempre trovano collocazione nelle opere di recupero ambientale

(queste ultime troppo spesso differite a post coltivazione), l'incremento di aree di discarica di fatto (vedi il caso Vogogna), il sacrificio paesaggistico imposto a interi tratti di versanti vallivi, già oggi interessati da attività estrattive intensive e ravvicinate, sono tutti effetti peggiorativi della qualità ambientale.

Se poi, come già indicato, una parte consistente di queste attività si svolge in ambiti protetti in quanto siti di Natura 2000, non è senza fondamento che, qualora il piano venisse approvato nella sua attuale formulazione, sarebbe concretamente da prevedersi una segnalazione alle autorità Comunitaria perché valuti la possibilità di attivare le previste azioni di infrazione.

CONCLUSIONE:

Alla luce delle considerazioni svolte e dei dati ricavati, si chiede che vengano definiti i criteri con i quali individuare le quantità estraibili, nonché venga svolto un attento riesame e ridimensionamento delle quantità estraibili nel decennio di validità per PRAE, specie in riferimento ad aree sottoposte a varie forme di tutela, comunitarie, nazionali o regionali .

Si confida nell'attento esame

Italia Nostra Onlus
Via Massena 7
Torino

La Presidente del Consiglio della Sezione Regionale Piemonte
Adriana Elena My



Prot. 6/23

Torino 20/02/2023

Spett. Regione Piemonte

Pec: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

OGG: Presentazione delle osservazioni al Piano Regionale delle Attività Estrattive: PRAE.

In esito all'avviso pubblico di deposito della proposta di PRAE, datato 20/12/2022, questa Associazione, Italia Nostra Onlus, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo della Sezione Piemontese, Prof.ssa Adriana Elena My, via Massena 71 Torino, presenta, nell'ambito della procedura di VAS, le proprie argomentate osservazioni alla predetta proposta di piano, con l'auspicabile intento di fornire un contributo al miglioramento qualitativo del documento in corso di valutazione.

PREMESSA

L'oggetto posto in osservazione è costituito da un articolato complesso di documenti: descrittivi, normativi e cartografici, che non possono essere affrontati da questa Associazione nella totalità, sia a motivo della loro quantità, rapportata ai tempi concessi per la presentazione delle osservazioni, sia a motivo del loro contenuto, laddove prettamente tecnico/specialistico.

Per queste ragioni, l'attenzione ha dovuto, necessariamente, selezionare e privilegiare quelle parti del documento che maggiormente hanno attinenza con il profilo statutario che caratterizza i fini e gli scopi dell'Associazione qui rappresentata, rilevando gli aspetti che, più di altri, impattano o possono impattare con la tutela dei beni paesaggistici e con la qualità territoriale delle aree individuate nel documento quali bacini e poli estrattivi.

L'apporto delle osservazioni che qui presentiamo, per le ragioni esposte, è necessariamente parziale.

Molti altri aspetti del documento possono aver pregio per essere fatti oggetto di esame e di rilievi critici: anche puntuali e di dettaglio. Per questa ragione il nostro limitato apporto non costituisce, nè deve essere interpretato, come avvallo rispetto alle parti e ai contenuti del documento non fatti oggetto di osservazioni.

OSSERVAZIONE 1

RAPPORTO TRA IL PRAE E GLI ALTRI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PRAE/PTR/PPR /PTCP/PTC2

*“Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale **ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale**, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza”.*

Così recita l'articolo 7 della Legge Regionale 23/2016.

A monte di questo articolo vi è tuttavia un altro passaggio che merita di essere considerato, ossia la coerenza tra il Piano Paesaggistico Regionale e tutta la restante pianificazione territoriale.

Il PRAE deve rapportarsi, quanto a coerenza, con la pianificazione territoriale presente a scale e livelli diversi: Regionale, Provinciale, della Città Metropolitana e delle aree protette .

Tuttavia non si trova cenno, a parte l'apodittica affermazione di coerenza tra PPR e PTR, dell'avvenuta attuazione dell'articolo 46 contenuto nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, che così recita:

“La Regione provvede ad assicurare, entro il termine di dodici mesi dall'approvazione del Ppr, la coerenza e l'armonizzazione con le disposizioni dello stesso dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore, quali quelli a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione europea del paesaggio. [2].

Le province, la città metropolitana, i comuni o le loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale entro ventiquattro mesi dall'approvazione del Ppr, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice”.

La norma richiamata individua una relazione necessaria tra i vari momenti di pianificazione, una relazione che vede in posizione preminente il Piano Paesaggistico Regionale, in quanto portatore di un interesse costituzionalmente protetto.

Ci si sarebbe attesi un processo di conformazione ad esso degli strumenti generali a partire dal PTR, poi a seguire da parte dei vari PTCP, della Città Metropolitana e delle aree protette sino a trovare il suo momento di caduta a livello di pianificazione locale, ossia dei PRGC.

Non essendo intervenuto l'adeguamento della pianificazione territoriale al PPR, la dichiarata coerenza tra PRAE e strumenti territoriali non ha alcuna valenza, in quanto riferita a strumenti: “inadeguati”.

La scansione temporale degli atti di programmazione territoriale dimostra che il processo non è avvenuto.

Il PTR è entrato in vigore nel 2011, data anteriore non solo a quella di approvazione del PPR (anno 2017) , ma anche a quella da cui era stata riavviata la completa rielaborazione di quest'ultimo (anno 2013).

Considerata la tempistica richiamata, diventa difficile immaginare che un documento temporalmente precedente, risulti completamente allineato ad uno successivo senza necessità di rielaborazione alcuna, salva la norma transitoria, contenuta nel PTR, che prevedeva l'abrogazione, ad intervenuta approvazione del PPR, di quella sua parte attinente la pianificazione del paesaggio.

Per quanto invece riguarda la Pianificazione di livello Provinciale e della città Metropolitana, il mancato adeguamento alle previsioni del PPR risulta ancor più evidente anche solo sulla base dell'epoca delle approvazioni dei singoli strumenti, tanto da risultare impossibile ritenerli conformi.

Al proposito si elencano i provvedimenti di approvazione degli strumenti, dimostrando il loro disallineamento temporale rispetto al PPR :

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Alessandria, 1° variante approvata con D.C.R. n. 112-7663 del 20 febbraio 2007

Piano Territoriale della Provincia di Asti, approvato con D.C.R. n. 384-28589 del 5 ottobre 2004

Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Biella, approvato con D.C.R. n. 90-34130 del 17 ottobre 2006 (Variante n. 1 al Piano approvata con D.C.R. n. 60 – 51347 del 1 dicembre 2010)

Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Cuneo, approvato con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 2009

Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Novara, approvato con D.C.R. 383-28587 del 5 ottobre 2004

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) della Città Metropolitana di Torino, approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli, approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24 febbraio 2009

Piano Attività Estrattive Provinciale (PAEP) di Novara, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 05.02.2009 e con delibera del Consiglio Regionale n.120-29781 del 21.07.2011

Piano Territoriale della Provincia del Verbano/Cusio/Ossola: Non vigente

Quanto richiamato e documentato costituisce, a nostro giudizio, una dimostrazione che il processo di adeguamento al PPR, a tutti i livelli di governo del territorio, non è avvenuto o è fortemente in ritardo sulla tabella indicata dalla norma.

Ove dunque il PRAE precedesse la conclusione del processo di adeguamento al PPR della pianificazione territoriale dei livelli: Regionale, Provinciale, dei territori metropolitani e delle aree protette, si determinerebbe un rovesciamento del corretto rapporto che deve sussistere tra la pianificazione di settore e quella territoriale, proprio perché quest'ultima non è aggiornata rispetto a normativa sopravvenuta che ne imponeva l'allineamento ad essa.

Si obietterà che gli enti titolari delle competenze territoriali possono comunque intervenire nel procedimento in corso, facendo apprezzare orientamenti diversi rispetto al disegno pianificatorio che il PRAE definisce.

L'obiezione, pur potendo avere una sua ragionevolezza, non tiene conto tuttavia del diverso valore e peso che possono avere strumenti territoriali, adeguati e approvati e quindi cogenti, rispetto a semplici osservazioni formulate nell'ambito del procedimento che, come tali, non godono di una qualificazione maggiore o speciale solo perché di provenienza da enti territoriali, e quindi non sono garantite nel loro esito positivo.

Il PRAE, di fatto, così come impostato, opera uno scavalcamento di competenze da parte di una pianificazione di settore, quale essa è, che si insinua liberamente in campi lasciati sgarniti da altri Enti che, invece, avrebbero dovuto adeguare i loro strumenti, attuando il PPR, anche con esiti diversi da quanto ora il PRAE prefigura.

Il PRAE mostra, in tutta la sua evidenza, la grave falla aperta nel processo pianificatorio territoriale, estesa all'intero ambito regionale.

Esso si ancora a strumenti che non hanno ottemperato agli obblighi di conformarsi al PPR; si insinua nelle finestre normative e programmatiche che gli enti competenti hanno lasciato sguarnite; di fatto li surroga, confermando scelte precedenti a disegni pianificatori sovraordinati e successivamente intervenuti, per calarsi, pesantemente, alla fine del processo, nei territori dei singoli comuni coinvolti, maneggiando, disinvoltamente e sommariamente, la fase più delicata della verifica e attuazione del PPR dentro gli individuati bacini e poli estrattivi, come meglio verrà trattato successivamente.

CONCLUSIONE:

Si ritiene che l'osservazione risulti, a nostro giudizio, assorbente rispetto ad ogni altra, tanto da chiedere la sospensione del processo di formazione del PRAE in attesa degli adeguamenti, obbligatori, di tutta la pianificazione territoriale richiamata, così da venir assicurato il coordinamento tra le predette procedure di adeguamento, previste ai vari livelli istituzionali, coordinamento che l'articolo 46 delle NTA del PPR mette in capo all'Ente Regione che, invece, così operando come nel caso del PRAE in esame, si sottrae dallo svolgimento di tale funzione .

Si confida, pertanto, che l'osservazione sia fatta oggetto di attenta valutazione e possa essere accolta.

OSSERVAZIONE 2

PRAE e PIANIFICAZIONE LOCALE

-

La legge regionale 23/2016, all'articolo 7, definisce anche il rapporto tra lo strumento di pianificazione settoriale, quale è il PRAE, e quelli di pianificazione locale redatti dai Comuni, singoli o associati: i PRGC.

Viene disegnato un quadro normativo ordinamentale, secondo il quale il PRAE , fatte salve eventuale disposizioni generali o di settore, contenute in piani o norme di legge, ma solo se successive alla sua approvazione, costituisce il riferimento prioritario per la verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione.

Più precisamente ancora, il dettato normativo non lascia margini alla pianificazione di scala locale, laddove precisa che:

“ il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonchè per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini...”

“In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non.....”

Sulla base dei riferimenti legislativi richiamati, poche sono le previsioni che, nella materia, rimangono a disposizione della pianificazione locale, costituendo il PRAE, a tutti gli effetti, variante degli strumenti urbanistici, restando a questi ultimi il solo onere di recepirle, cartograficamente e normativamente, in occasione di una prima variante utile, a contenuto generale o strutturale, ma l'efficacia segue già immediatamente non appena sia intervenuta l' approvazione del PRAE .

La procedura di approvazione del PRAE, costituendo variante di strumento urbanistico, deve però, obbligatoriamente, attuare la procedura di verifica dei suoi contenuti rispetto a quelli del PPR, recependo, nel suo compito attuativo, l'apparato normativo del medesimo PPR, intendendosi l'insieme degli indirizzi e direttive che dovranno essere oggetto di loro coerente coniugazione applicativa, nonché la normativa prescrizionale.

Il PRAE viene dunque chiamato ad operare una verifica, attenta e puntuale, anche cartografica, di ogni ambito e unità di paesaggio individuati dal PPR e interessati dalle previsioni del PRAE .

Se quello descritto è, a nostro giudizio, il corretto procedimento di recepimento dello strumento sovraordinato quale è il PPR, ne consegue che la scala e il livello cartografico utilizzato dal PRAE nella individuazione dei poli e dei siti estrattivi non paiono adeguati a conseguire lo scopo, né, tanto meno, lo è l'apparato normativo che ad essi viene abbinato.

In altri termini, a giudizio di chi osserva, il PRAE non adempie correttamente al dovere di verificare la sua piena compatibilità con il PPR e di attuarne le previsioni (perché anche di quest'ultimo aspetto, molte volte sottaciuto, si dovrebbe trattare), ma generalizza, ossia, attraverso un'operazione di copia/incolla, trasferisce, in maniera abbastanza indistinta, la normativa contenuta nelle NTA del PPR, riferita alle singole componenti di paesaggio interessate, all'interno delle proprie NTA, senza, caso per caso, declinarne l'attuazione. La stessa operazione la compie quando le sue previsioni interessano ambiti compresi nell'elenco del PPR dei beni paesaggistici regionali.

Secondo chi osserva, in questo modo operando, non è possibile ritenere che venga assolta la verifica di coerenza, ma semplicemente, si compie una collazione, all'interno del PRAE, delle normative di NTA tratte dal PPR, demandandone, sembra, l'attuazione e la verifica concreta ad altri momenti successivi e ad altri attori dei processi autorizzativi, cosa che non spetta a loro, in quanto a quest'ultimi è demandato il compito di verificare la coerenza dei singoli progetti con l'apparato normativo dato, non quello di definirlo e dettagliarlo.

La perimetrazione dei singoli poli estrattivi, proprio per la valenza urbanistica che riveste il PRAE, riteniamo invece debba consentire una scala di leggibilità al maggior dettaglio possibile, sovrapponendo le tavole P4 del PPR a quelle delle previsioni del PRAE, al fine di declinare in queste ultime le normative riferite alle singole componenti di paesaggio presenti nell'ambito del polo proposto e del suo intorno, profilarne correttamente i contorni e dettare una normativa puntuale che garantisca la più adeguata tutela delle componenti presenti.

CONCLUSIONE:

L'esame svolto, non ci consente di concludere che il metodo utilizzato nella redazione del PRAE sia stato quello corretto, così

da chiedere che il lavoro svolto sia integrato e completato secondo le indicazioni sopra descritte.

D'altra parte se per disposizione della legge Regionale 23/2016, la competenza urbanistico/amministrativa di settore è stata trasferita, completamente, dagli enti locali all'ente Regione (non si sa con quanta coerenza con l'articolo 118 della Costituzione), quella competenza deve essere esercitata compiutamente e non solo parzialmente.

OSSERVAZIONE 2- APPENDICE

A dimostrazione che la presente osservazione non è soltanto una mera opinione, ma è pregnante e ha una sua validità rilevabile da una verifica concreta, si ritiene accompagnarla con una analisi a campione. operata attraverso l'esame di una delle tante previsioni contenute nel PRAE .

Si assume il polo estrattivo significativo così individuato:

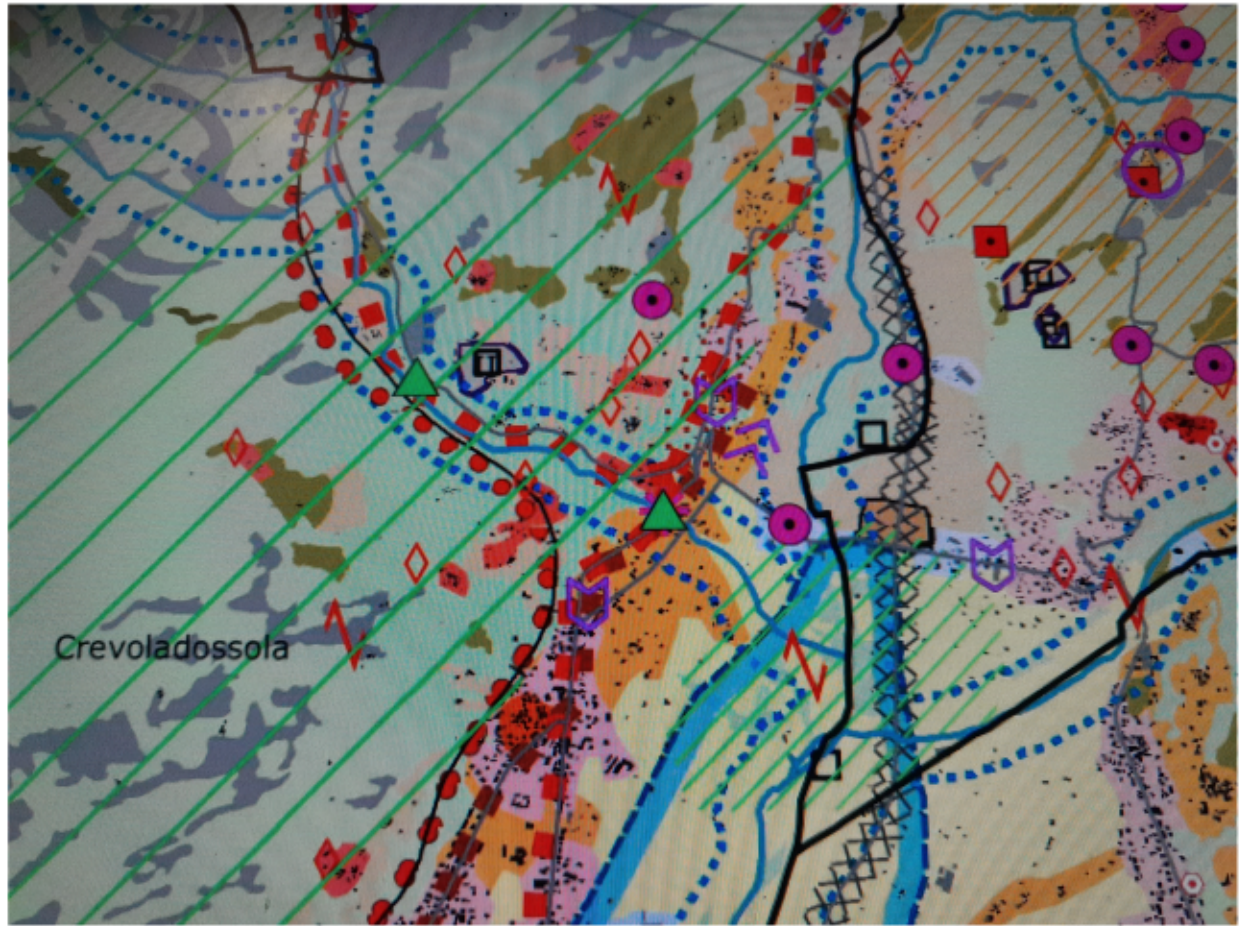
ATO Verbania /Cusio/Ossola

Polo Crevoladossola 2

Bacino Diveria

Comune Crevoladossola

Ai fini dello scopo che ci riproponiamo, riproduciamo qui l'estratto della tavola P41 del PPR in cui sono evidenziate le componenti di paesaggio che ricorrono nell'ambito del polo estrattivo individuato nella tavola del PRAE con il codice 002107 e nel suo immediato significativo contorno.



Rileviamo nel PPR la presenza delle seguenti componenti di paesaggio:

A) Sono rilevati n. 2 “**aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico**”, posti, l’uno a valle del polo, ma di cui il fronte estrattivo, già ora, va a configurarsi, da più punti di osservazione, come una quinta scenica rispetto ad esso, di forte disturbante impatto paesaggistico, l’altro posto nell’immediatezza del limite inferiore del polo.

Rispetto alla presenza di queste componenti, l’articolo 17 della NTA del PPR individua la seguente direttiva che dovrebbe essere oggetto di applicazione in sede locale:

Direttive

“I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione:

omissis

in particolare l’elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i seguenti criteri:

omissis

valore scenico o paesaggistico; (leggi forra della Diveria NdR) ruolo nella storia del territorio (leggi battaglia di Crevola del 1487 NdR) (leggi ponte Napoleonico NdR)

omissis

Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali:

a. salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito omissis.”

CONCLUSIONE A:

Alla luce di quanto descritto, dobbiamo rilevare il PRAE non compie alcun minimo approfondimento di verifica e di applicazione concreta della direttiva riferita a detta componente.

B) Sono rilevati, sempre sulla tavola P4. 1 del PPR e nell'ambito del polo in esame: “sistemi diffusi di testimonianze storiche del territorio rurale.”

L'articolo 25 della NTA del PPR individua, rispetto ad essi, la normativa applicativa.

Indirizzi:

“Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto 42 ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.

Nell'insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e.: a. le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti:

omissis

aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna;

colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX secolo)

nuclei e i borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali;

omissis

Indirizzi [3]. I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali:

omissis

c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna; d. caschine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali; e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi”

omissis

Direttive

*“I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, **rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.***

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

omissis

b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, omissis

la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;

omissis

disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica; e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale; f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di

pertinenza, favorendo: I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali; II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

CONCLUSIONE B:

Dobbiamo rilevare che gli indirizzi e le direttive richiamate risultano fortemente confliggenti con la previsione, così come configurata nella sua perimetrazione e nelle quantità di risorsa estraibile assegnata, addirittura in pieno e fortissimo contrasto con il riferimento della direttiva mirante a porre estrema attenzione alla localizzazione di siti estrattivi.

C) Sempre sulla tavola P4.1 è rilevata la presenza, nelle vicinanze del polo, di un: **“elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica”**, posto a monte dei confini superiori del polo.

L'articolo 30 delle NTA del PPR, anche in questo caso, individua, rispetto ad esso, la normativa applicativa.

Direttive

In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:

a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;

omissis

c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;

d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:

omissis

subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

CONCLUSIONE C:

Rileviamo che nulla di tutto quanto è stato qui tratto dal PPR, risulta preso in considerazione ed è presente in sede di redazione del PRAE.

D) Tutta l'area interessata dalla previsione di Polo è individuata come: “ area di montagna “ normata dall'articolo 13 delle NTA del PPR.

Indirizzi

omissis

“I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell’accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all’esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all’espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile”

Direttive

“I piani territoriali provinciali definiscono normative finalizzate a promuovere: a. il recupero del patrimonio naturale-culturale montano, contrastando i fattori di marginalizzazione o di scomparsa dei valori naturali e culturali;

la riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi di urbanizzazione, con la mitigazione degli impatti pregressi;

omissis

eventuali interventi di trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna.

Omissis

CONCLUSIONE D:

Alla luce dei richiami operati, non ci sembra che il PRAE, nello specifico del polo in esame riesca a poter dimostrare di aver applicato gli indirizzi e le direttive richiamate, avendo finalizzato la sua previsione al radicale sovvertimento dell’ambito di territorio compreso nel polo.

E) All’interno del polo e nei suoi immediati confini, il PPR individua: “Aree rurali di montagna con edificazione rada – villaggi di montagna”

L’articolo 40 delle NTA indica gli obiettivi perseguiti dallo stesso PPR e le direttive per la pianificazione locale e settoriale.

Essendo le indicazioni date, molto varie e articolate, a solo titolo esemplificativo se ne riportano alcune, a nostro giudizio, significative per comprendere come il PRAE possa aver operato in coerenza con esse o meno:

omissis

I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;

omissis

III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'articolo 20

omissis

per le m.i. 12, 13, 15: I. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici"

omissis

Direttive

"I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.

*Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in **modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente**, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;*

*b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o **al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica** (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);*

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;

omissis

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;

omissis

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale."

CONCLUSIONE E:

Nel campione in esame, nessuno degli obiettivi del PPR viene perseguito, il territorio viene semplicemente cancellato, il paesaggio distrutto così come ogni elemento paesaggisticamente rilevante.

Il nucleo antico di Villa Delloro, tutelato dal piano regolatore comunale, viene destinato, di fatto, ad essere abbandonato dai suoi abitanti in quanto, nella previsione, accerchiato totalmente dall'attività estrattiva che non trova limite nel PRAE, ma trova in esso lo strumento di legittimazione del suo massivo ulteriore sviluppo estrattivo.

La trama viaria minore e storica viene, sostanzialmente, cancellata; altri tessuti insediativi minori vengono fortemente insidiati dall'avvicinamento dei confini del polo in direzione dei loro ambiti.

CONCLUSIONE GENERALE OSSERVAZIONE N. 2

Il quadro normativo sovraordinato del PPR che abbiamo cercato di riprodurre con la massima fedeltà, non è stato fatto oggetto dell'attenzione applicativa che un piano di settore quale il PRAE avrebbe dovuto avere e, a maggior dimostrazione di quanto si afferma, è l'esame della scheda allegata alla individuazione cartografica del polo 002107.

Ad un'attività estrattiva presente da molti decenni, sicuramente da oltre 50 anni, e sviluppatasi in tutto il periodo pregresso su di una superficie di oltre 112.000 m², viene assegnata una potenzialità di sviluppo aerale, riferito al solo decennio di previsione del PRAE, pari a oltre due volte, cioè ulteriori 274.675 m², mentre le quantità estraibili concedibili subiscono una crescita esponenziale che non ha alcun riscontro con l'andamento storico, e vengono indicate in 6 milioni di mc.. D'altra parte, tutti i volumi estraibili indicati nel PRAE, per affermazione dello stesso documento, non fanno riferimento ad una curva storica dei prelievi, pur in possesso della struttura regionale, ma a richieste delle aziende estrattive che, evidentemente, hanno cercato di massimizzarle, ottenendone soddisfazione.

A queste condizioni, nessuna verifica di coerenza con la normativa di PPR può reggere, nessuna attuazione, a livello locale, di quella normativa può trovare applicazione.

La riproduzione fotografica attuale delle condizioni del sito estrattivo in esame, possono lasciar immaginare quale sarebbe l'ulteriore esito devastante ove le previsioni del PRAE trovassero attuazione.

Purtroppo il caso che abbiamo preso in esame non risulta affatto isolato nel panorama delle previsioni del PRAE, solo la limitazione del tempo a nostra disposizione e la scarsità dei mezzi e delle risorse di cui disponiamo non ci consentono di documentarne altri con la stessa precisione.

La richiesta finale è quindi che l'intero complesso dei poli estrattivi indicati dal PRAE venga sottoposto ad una verifica di coerenza e attuazione del PPR attraverso l'uso di una metodologia del tutto diversa da quella utilizzata che si è dimostrata inadeguata.

foto attuale cava Lorgino



OSSERVAZIONE N. 3

PRAE E PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO.

La disciplina attuativa del PPR ha trovato, sino ad oggi, scarsa applicazione in sede locale per cui si assume, ma non si dimostra, che la valenza di variante urbanistica che è un connotato del PRAE, non abbia inciso su adeguamenti già compiuti da singoli comuni, cosa che, ove fosse avvenuta, determinerebbe un motivo di forte

contrasto tra le decisioni a livello locale e, eventuali, diverse determinazioni dello stesso PRAE, tali da comunque porre in discussione e determinare un conflitto, al di là e nonostante il dettato normativo regionale, tra la prevalenza di quest'ultimo strumento rispetto alle competenze esercitate dai singoli enti comunali.

Diverso invece appare il quadro normativo riferito al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), strumento sovraordinato di settore, che ha visto moltissimi comuni avviare e concludere, attraverso varianti urbanistiche strutturali, un lungo percorso di definizione, a livello locale, del quadro del rischio idrogeologico, ridefinizione che ha comportato anche una diversa individuazione cartografica delle fasce fluviali, oltre che delle situazioni di rischio .

In relazione ai diversi assetti che il PAI, nella sua articolazione territoriale, può presentare, ci si sarebbe dunque attesi che il PRAE rilevasse, anche a livello cartografico, lo scenario concreto dell'assetto idrico e geologico, sovrapponendo mappe tematiche aggiornate dei Comuni per i quali risultano approvati aggiornamenti di PAI o meno, con quelle riferite alle previsioni dei poli estrattivi indicati nel PRAE medesimo.

Il PRAE ha compiuto invece un'altra scelta: quella di prescindere, almeno a livello cartografico, dalla rilevazione sistematica dello stato dei vincoli di natura idrogeologica, demandando ad altri livelli, di fatto quelli autorizzativi, l'onere di garantire gli spazi estrattivi assegnati, individuando soltanto una serie di obiettivi, a prescindere dalla verifica concreta della loro effettiva realizzabilità all'interno di un quadro vincolistico dato.

Abbiamo ricordato che, sia che siano intervenuti i singoli comuni con varianti strutturali, sia che il quadro vincolistico sia quello dettato dal PAI nella sua versione originaria, esso è il frutto di una elaborazione complessa, risultato di più apporti specialistici e tecnici e di un percorso procedurale niente affatto semplice e scontato.

In questo quadro così delineato, il PRAE, forte della sua valenza di variante dei piani regolatori, di fatto, sostituisce previsioni, sottovaluta vincoli, al più ne ricorda la loro esistenza attraverso richiami descrittivi, ma nulla più.

Esemplificativo a questo riguardo risulta l'inapplicato articolo 22 della Norme di attuazione del Piano dell'assetto Idrogeologico, a cui, peraltro, non avrebbe potuto sottrarsi, cosa che, peraltro, anche la relazione al PRAE sottolinea, ma di cui non ne abbiamo trovato riscontro.

L'articolo richiamato si sofferma sulla compatibilità delle attività estrattive nelle zone fluviali esterne, a quelle demaniali, dovendo in queste ultime valere un divieto assoluto.

Riportiamo qui sotto il dettato normativo :

"Nella Fascia A sono vietate: a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi..."

" Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 2. Nella Fascia B sono vietati: a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente.."

"Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione..."

Il testo normativo non pone dunque un divieto assoluto, ma relativo, graduato per fasce, assegnando ai piani di settore, individuati dalle leggi regionali, la verifica della compatibilità delle attività estrattive con le finalità del PAI:

Così infatti ancora recita lo stesso dettato normativo:

“ Le attività estrattive al di fuori del demanio sono individuate nell’ambito dei piani di settore o di equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali i quali devono garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del Piano.”

Spetta dunque ai piani di settore garantire la loro compatibilità con il PAI, e, a tal scopo, viene assegnato a questi piani, **l’onere e l’obbligo, di essere corredati da uno specifico studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale, sul quale dovrà esprimersi l’Autorità di Bacino.**

*“A tal fine i Piani di settore regionali e provinciali o loro varianti e i documenti di programmazione **devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale.** Dell’adozione del piano di settore deve essere data comunicazione all’Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.”*

Questa puntuale normativa è disattesa dal testo in osservazione del PRAE che, invece, come già abbiamo fatto cenno demanda ad altri, cioè alla fase attuativa, quella di progettazione delle attività estrattive, il compito che invece gli è proprio.

In sintesi, il PRAE, prima attribuisce un diritto: quello estrattivo, e una volta attribuito demanda una serie di verifiche ad altri soggetti, in genere gli interessati medesimi, sostenuti da tecnici “ indipendenti” che avranno l’onere di garantirne il risultato.

Ricorre, anche in questo caso, la stessa metodologia nell’elaborazione del documento che già abbiamo indicato erronea e inadeguata a legittimamente conseguire i risultati che si prefigge.

In questo caso poi, lo scostamento rispetto ad un onere normativo è di tutta, elementare, evidenza.

Così come nel caso della verifica e attuazione del PPR, in presenza di vincoli di natura geologica e idraulica, quali lo sono le fasce fluviali e non solo, la previsione in esse di attività estrattive non può prescindere da un approfondimento tecnico/istruttorio che giustifichi la fattibilità della proposta.

La necessità risulta ancor più rafforzata ove e quando i singoli piano locali siano stati sottoposti all’approvazione di una variante di adeguamento al PAI che abbia definito

con precisione e dettaglio il quadro dei rischi e dei vincoli, tali da non poter essere poi ignorati da uno strumento di settore redatto in carenza di elementi essenziali in quanto normativamente richiesti.

CONCLUSIONE:

Tutto quanto descritto e ricordato, anche in applicazione del principio di precauzione, la presente osservazione chiede:

1) Che venga osservato il disposto dell'articolo 22 delle norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico vigente laddove i poli estrattivi interessino gli ambiti delle fasce fluviali A/B/C del PAI .

2) Che ogni previsione estrattiva venga puntualmente verificata alla luce del quadro vincolistico e dei rischi di natura geologica e idraulica risultante dallo stato degli strumenti di pianificazione locale vigenti, nel caso ridefinendo i confini dei poli estrattivi, stralciando da essi le aree incompatibili con lo svolgimento delle attività estrattive.

OSSERVAZIONE 4

a) POLI ESTRATTIVI E SITI NATURA 2000

Un numero significativo di siti di cava, specie quelli per pietra ornamentale nel Verbano-Cusio-Ossola, sono a cavallo o addirittura all'interno di aree vincolate, siano esse siti di interesse comunitario, o di importanza comunitaria o aree che contribuiscono in maniera significativa a mantenere o ripristinare habitat. In alcuni dei poli individuati vige, ai sensi della normativa di derivazione comunitaria, il divieto di nuove aperture di cave.

Alla luce di quest'ultimo divieto, con questa osservazione si esprimono riserve sul concetto di aperture di nuove cave assunto dal PRAE.

L'estensione di tale concetto non sembra infatti coerente con la necessità di attuare una pianificazione che abbia come suo scopo quello di aumentare i livelli di protezione dell'ambiente, specie in aree per definizione: "protette", non quello di ridurli.

Lo stesso concetto di nuova cava è, peraltro, stato oggetto, in materia diversa ma attinente, di un'intesa Regione/MiBACT per l'attuazione congiunta del Ppr del 20 novembre 2019.

In particolare, le indicazioni contenute nel documento del Comitato tecnico sopra citato così si esprimevano:

*“La fattispecie relativa **all'apertura di un nuovo sito di cava** deve essere verificata rispetto all'attuale stato dei luoghi, a prescindere che lo stesso stato dei luoghi sia intervenuto da più o meno tempo, anche a seguito di interventi di recupero ambientale di pregresse attività di cava;*

*la fattispecie dell'**apertura di un nuovo sito di cava** si configura nel caso di presentazione di una nuova istanza in assenza di un pregresso progetto di coltivazione, o in presenza di un precedente progetto di coltivazione completato o rispetto al quale sia esaurito il termine massimo di proroga dell'autorizzazione a termini di legge;*

*la fattispecie dell'**ampliamento** degli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti si configura nel caso in cui l'intervento medesimo interessi un ambito posto in diretta contiguità rispetto a uno dei lotti già compresi nell'originario progetto di coltivazione, autorizzato paesaggisticamente prima dell'entrata in vigore della specifica prescrizione del Ppr, e a condizione che l'istanza di autorizzazione all'ampliamento sia presentata prima della scadenza dei termini riferiti al progetto di coltivazione originario”.*

Alla luce di un'esame espositivo delle singole schede dei poli estrattivi, non sembra che sia stato adottato un criterio prudenziale nella individuazione di nuove aperture, ma estensivo, neppure conforme ad intese raggiunte, ma teso piuttosto ad ammettere sempre aperture di cave, non escluderle.

CONCLUSIONE:

Quanto argomentato, si chiede un' attenta rivisitazione del concetto di nuova apertura di cava, riconducendolo a quello contenuto nel documento citato e, alla luce di tale rivisitazione, il riesame delle singole situazioni in tutti i poli dove tali situazioni risultino presenti, con particolare attenzione alle zone sottoposte a tutele derivanti da norme comunitarie.

OSSERVAZIONE 5

ESTENSIONE DEI POLI E QUANTITATIVI ESTRAIBILI

Nel corpo di una precedente osservazione si è fatto un cenno a come la quantità di risorsa concessa nel decennio di validità dello strumento, non fosse ancorato ad alcun dato che indicasse, per ogni singolo polo, l'evoluzione estrattiva avuta entro un precedente significativo arco temporale: segnatamente il decennio anteriore, dato che

sembrerebbe, a noi, utile al fine di comprendere le dinamiche in atto e la relazione tra evoluzione possibile delle attività estrattive rispetto al loro andamento storico reale . Invece, per ammissione dello stesso PRAE, sembrerebbe che la risorsa assegnata, sia stata quasi il risultato di un'indagine tra le aziende interessate e quindi risponda, prima di tutto, a questo criterio, ma non ad altri.

Sempre prendendo in esame l'Ato Vco, si sono provati a calcolare i totali delle aree in mq. che risultano in corso di autorizzazione o già autorizzati comunque nel passato (il criterio non ci pare sia presente), con il totale delle aree, sempre in mq. Per le quali si prevede possano essere concesse autorizzazioni nell'arco di validità del decennio successivo l'approvazione del PRAE.

Salvo errori, i dati arrotondati che abbiamo ricavato, al netto dei possibili incrementi derivanti da varianti, sarebbero questi:

Superfici autorizzate:	m2	1.966.000
Superfici autorizzabili:	m2	4.762.000
Superfici dei poli:	m2	9.000.000

Quello che emerge è comunque un incremento esponenziale delle superfici che nell'arco decennale potrebbero essere interessate dall'avanzamento dei fronti estrattivi o dalla apertura di nuove cave, incremento che risulta più che doppio rispetto l'attuale stato delle estrazioni.

La conseguenza di questa previsione, ove venisse confermata, è una riduzione delle superfici boscate, un impoverimento della biodiversità, un degrado paesaggistico complessivo che misure di compensazione, mitigazione e di recupero, poco e con effetti comunque misurabili solo in tempi di lungo periodo, potranno ridurre, mai annullare.

Per quanto invece riguarda i volumi, fermo restando l'assenza del dato storico di confronto, si ottengono:

Volumi presenti nei poli:	mc.	163.240.000
Volumi assegnabili:	mc	25.707.000

Si può ragionevolmente ipotizzare che l'incremento di quantità estraibile segua la stessa dinamica di incremento delle superfici autorizzabili e quindi, anche in questo caso, pur rilevando scostamenti molto rilevanti da caso a caso, scostamenti che meriterebbero, quanto meno, una giustificazione o una spiegazione circa i criteri utilizzati nella assegnazione delle quote (o meglio dire introdurre un criterio o più criteri che invece ora non ci sono), gli effetti complessivi sull'ambiente non vanno nella direzione auspicata, ma sono peggiorativi.

L'incremento del traffico legato alla movimentazione dei materiali estratti, l'accelerazione possibile delle attività estrattive, l'aumento dei rifiuti minerali di estrazione che non sempre trovano collocazione nelle opere di recupero ambientale

(queste ultime troppo spesso differite a post coltivazione), l'incremento di aree di discarica di fatto (vedi il caso Vogogna), il sacrificio paesaggistico imposto a interi tratti di versanti vallivi, già oggi interessati da attività estrattive intensive e ravvicinate, sono tutti effetti peggiorativi della qualità ambientale.

Se poi, come già indicato, una parte consistente di queste attività si svolge in ambiti protetti in quanto siti di Natura 2000, non è senza fondamento che, qualora il piano venisse approvato nella sua attuale formulazione, sarebbe concretamente da prevedersi una segnalazione alle autorità Comunitaria perché valuti la possibilità di attivare le previste azioni di infrazione.

CONCLUSIONE:

Alla luce delle considerazioni svolte e dei dati ricavati, si chiede che vengano definiti i criteri con i quali individuare le quantità estraibili, nonché venga svolto un attento riesame e ridimensionamento delle quantità estraibili nel decennio di validità per PRAE, specie in riferimento ad aree sottoposte a varie forme di tutela, comunitarie, nazionali o regionali .

Si confida nell'attento esame

Italia Nostra Onlus
Via Massena 7
Torino

La Presidente del Consiglio della Sezione Regionale Piemonte
Adriana Elena My





LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS
Via Maria Ausiliatrice 45, 10152 Torino
Ufficio: +39 011 2215851 - Fax: +39 011 0432449
Mail info@legambientepiemonte.it
PEC legambientepiemontevda@pec.it
Sito: www.legambientepiemonte.it
Facebook: www.facebook.com/legambientepiemontevalledaosta

Spett.le

Regione Piemonte

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

Torino, 20 febbraio 2023

Oggetto: Osservazioni sul Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022.

Il presente documento si compone di 8 osservazioni generali, 15 osservazioni sulle Norme Tecniche Attuative e 13 osservazioni su casi specifici locali, più due allegati per un totale di 36 osservazioni e 30 pagine.

Sommario

Osservazioni generali.....	3
1- Considerazioni inappropriate	3
2- La gerarchia della pianificazione	3
3- Obiettivi di piano	4
4- Volumi estraibili	4
5- Associazioni non coinvolte nella stesura del PRAE	5
6- Mancanza di dati pubblici sulle estrazioni già autorizzate.....	5
7- Acquiferi profondi	5
8- Compatibilità con il PAI	5
Osservazioni sulle Norme Tecniche Attuative.....	6
9- Articolo 3 – Definizioni - Bacino estrattivo.....	6

10-	Articolo 4 lettera a) b) c) d) ampliamenti.....	6
11-	Art. 5 Efficacia del PRAE.....	6
12-	Art. 7 Varianti non sostanziali al PRAE	7
13-	Art. 8 Recinzione della cava	7
14-	Art. 11 Contenuto progetto di cava.....	7
15-	Art. 17 impianti solari	8
16-	Art. 18 Solare fotovoltaico sui laghi di cava.....	8
17-	Nessun impianto flottante in aree protette comunque denominate	9
18-	Parere vincolante EGAP	9
19-	Superficie di riferimento: minima estensione anno precedente	9
20-	Distanza dalle sponde.....	9
21-	Art. 19 Riempimento vuoti di coltivazione.....	10
22-	Articolo 26 profondità di scavo rispetto al livello massima di escursione Falda.....	10
23-	Art. 31 Criteri attività estrattive Valledora	10
	Osservazioni su casi specifici locali.....	10
24-	Codice A01001 (AL), Comune di Castellazzo Bormida.	11
25-	Codice A01002 (AL), Comune di Sezzadio.	11
26-	Codice A01004 (AL), Comune di Alessandria.....	11
27-	Codice A01007 (AL), Comune di Alessandria.....	12
28-	Codice A01008 (AL), Comune di Castelnuovo Bormida.	12
29-	Codice A01012 (AL), Comune di Casaltermelli.....	12
30-	Codice A01018 (AL), Comune di Capriata d'Orba.	13
31-	Codice A01019 (AL), Comune di Cassine.	13
32-	Codice M1620A (AL), Comune di Pozzolo.	14
33-	Codice M1946A (AL), Comune di Pozzolo.	15
34-	Codice A01026 (AL), Comune di Tortona.	15
35-	Codice M1932A (AL), Comune di Casaleceto.....	15
36-	Codice M1761A (AL), Comune di Novi Ligure.....	15
	Allegati.....	16
	Legambiente prime considerazioni PRAE 23 novembre 2020 def.pdf.....	16
	PRAE Piemonte - analisi impatti fotovoltaico Andrea Mandarino.pdf	16

Osservazioni generali

1- Considerazioni inappropriate

Riportiamo il testo a pagina 25 della Relazione Generale di Piano, Cap. 4:

Talvolta l'iniziativa estrattiva non viene compresa nel suo effettivo significato di contributo allo sviluppo dell'economia nazionale, così come spesso non viene compresa l'utilità economica diretta per il territorio e la collettività che ne percepisce esclusivamente gli effetti negativi. Ad esempio, andrebbero maggiormente considerati i benefici derivanti dal territorio dalla presenza in loco di materie prime funzionali allo sviluppo edilizio, infrastrutturale ed industriale dell'area, oltre all'occupazione diretta ed indotta dalle attività pianificate, rapportando i benefici indotti con le ricadute ambientali attese, eventualmente mitigate e compensate. Le motivazioni addotte a livello locale per ostacolare o bloccare le attività minerarie riguardano principalmente i rischi percepiti dal punto di vista ambientale o per la salute: i timori della popolazione spesso non riescono ad essere fugati da relazioni tecniche, misurazioni, progetti, accordi di programma, convenzioni, etc., in quanto persiste una naturale sfiducia, anche alimentata da gruppi di pressione e di opinione pregiudizialmente interessati a bloccare per motivi ideologici opere e attività rilevanti per l'economia nazionale.

Le considerazioni evidenziate ci paiono gravi e totalmente fuori luogo, forse comprensibili all'interno di un comunicato stampa "di parte" ma non certamente tollerabili in un documento che dovrebbe esprimersi tecnicamente per consentire e favorire altrettanto tecniche risposte.

Quanto evidenziato rischia, inoltre, di invalidare qualunque analisi e proposta alternativa da parte dei soggetti per altro invitati a suggerire modifiche e miglioramenti alla bozza di Piano presentata. Le parole utilizzate in questo passaggio, lo ribadiamo, suonano come una sorta di "minaccia" nei confronti di chi dovesse esprimere visioni differenti in questo procedimento, che per le tematiche cui si riferisce e il contesto ambientale dei nostri giorni appare di particolare delicatezza e dovrebbe indurre ad un sereno percorso di partecipazione civica il più esteso possibile. A meno che, come pare trasparire, l'estensore delle proposte tecniche non eserciti alcun reale interesse a promuovere la partecipazione tecnica di associazioni, comitati e movimenti ritenuti privi di grande utilità sociale, se non quella di rallentare opere "di assoluto interesse per i cittadini e indispensabili per il loro benessere"...

2- La gerarchia della pianificazione

Nel merito è necessario evidenziare le disposizioni del comma 1, Art. 7 -Efficacia del PRAE della LR. 17/11/2016- Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave: *"Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza"*.

Legambiente ritiene comunque risolutive le disposizioni del Codice del Paesaggio (Dlgs. n. 42/2004, art 145, in particolare comma 3: *"Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, ... e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali....le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore."* ..) e del PPR (NTA, art. 3, comma 3 recante: *"[3]. Il Ppr... contiene altresì previsioni cogenti e immediatamente prevalenti per tutti gli strumenti generali e settoriali di governo del territorio alle diverse scale... che prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili).*

Riportiamo inoltre in merito la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4 del 24 febbraio 2020, n. 1355, e constatiamo come ogni previsione difforme sia nulla per definizione, sia che venga fatta rilevare nelle osservazioni, sia che non venga fatta rilevare.

La questione della rinegoziazione delle regole e limitazioni si pone in particolare rispetto al PPR (e relativo Ministero della Cultura e Ministero dell'Ambiente) e potrebbe anche prefigurare dei profili di illegittimità. La rinegoziazione potrebbe inoltre rappresentare un grave vulnus alla capacità di imporre misure di salvaguardia da parte degli enti gestori delle aree protette o dei SIC. In conclusione è opportuno ricordare che gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sono espressione di una commisurazione di interessi collettivi e privati e quindi hanno una

maggior rilevanza rispetto alle politiche settoriali; è impensabile quindi che siano messi in discussione come pratica ordinaria.

Nel PRAE devono inoltre essere considerate alcune indicazioni della pianificazione territoriale a livello provinciale volte alla RIQUALIFICAZIONE di aree interessate dalle attività estrattive ma non ancora definite con i previsti piani di dettaglio (ad esempio per la riqualificazione e recupero dell'area Valledora è indicato nel P.T.P. della Provincia Biella la necessità di redigere apposito P.R.U.I.S. - Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile).

3- Obiettivi di piano

Il nuovo piano non pare volto a "regolare" le attività estrattive. Infatti, la sovrastima dei fabbisogni e la sovrabbondanza nella pianificazione estrattiva a vigenza decennale (l'insieme complessivo delle aree individuate e dei volumi coltivabili) indica che il PRAE sembra commisurato a soddisfare dei meri obiettivi aziendali, commerciali e produttivi.

Legambiente ritiene che non siamo di fronte ad una pianificazione territoriale attenta ad evitare sfruttamenti impropri, quanto a un tentativo di de-regolamentazione per consentire l'espansione del settore estrattivo.

Dimensionalmente sembra siano stati infatti assecondati i soli desideri delle imprese disponendo previsioni nei volumi complessivamente estraibili tali da consentire ampio margine di iniziativa.

Non siamo quindi di fronte a un trend di "moderata espansione" come dichiarato nei documenti del PRAE ma di "elevata espansione".

In un contesto di esagerata disponibilità di volumi potenzialmente coltivabili in un decennio, non sono state adottate misure più cautelative rispetto alle varie criticità (ad es. rapporti con la falda) o la vicinanza a siti protetti e/o vincolati. Mitigazioni e compensazioni sembrano sempre viste nell'ottica delle imprese di settore: un onere da contenere.

Non risultano valutate disposizioni per contrastare le prassi non positive che caratterizzano le attività estrattive in Piemonte, in particolare il rispetto dei cronoprogrammi e la conduzione dei ripristini ambientali. Ad esempio, aree come la Valledora e Lozzolo sono da decenni caratterizzate dalla immutabile presenza di "crateri lunari"

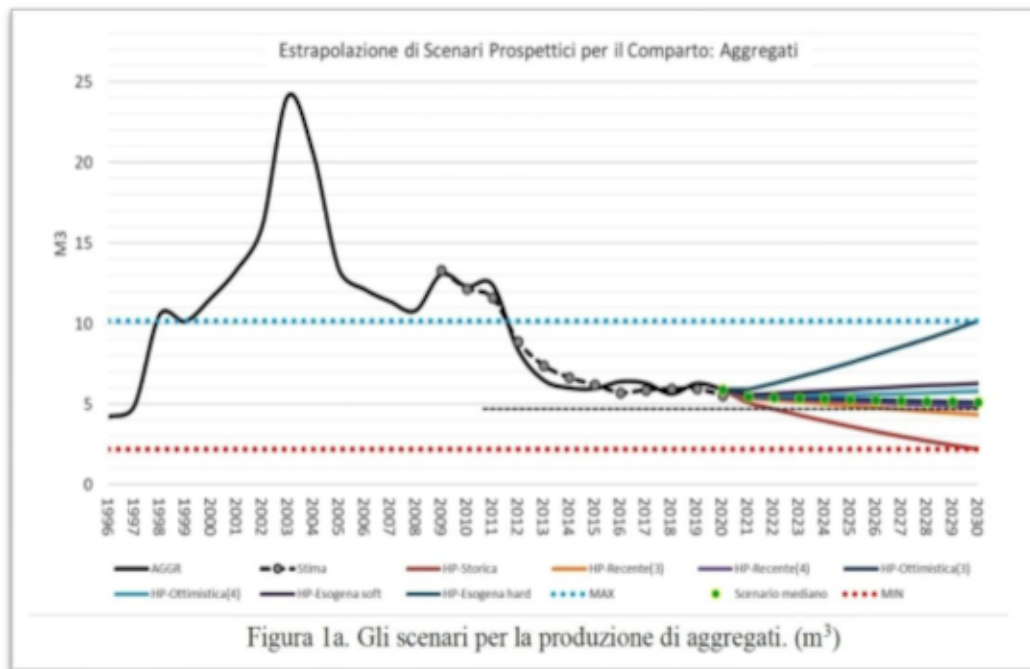
Nella valutazione delle dimensioni dei bacini e dei poli estrattivi vi sono scarsissime valutazioni di contesto. Ad esempio, nel biellese è certamente noto il degrado complessivo della regione Valledora (Cavaglià, Alice Castello, Tronzano, Santhià) ma altre località vivono severamente il peso di intense e perduranti attività estrattive: è il caso di Lozzolo dove il 25% del territorio è interessato da concessioni minerarie, dove sono elevati gli impatti paesaggistici e sull'economia locale, viticola.

Il PRAE non considera mai il peso delle attività estrattive sul territorio, sulle singole comunità territoriali, nessun limite dimensionale e operativo viene valutato e disposto per ridurre tale gravame. Nessuna opera di mitigazione o compensazione può infatti risolvere la dismisura di una attività estrattiva sproporzionata.

4- Volumi estraibili

I volumi estraibili nel decennio di validità del PRAE (non le aree "estraibili", ma i volumi) sono comunque troppo elevati anche se si considerasse di procedere "come al solito", senza aumentare la quota di inerti riciclata.

Anche nella ipotesi (non condivisibile) di voler arrivare alla fine del decennio di vigenza del PRAE con una quantità di aggregati già autorizzati ma non ancora estratti pari a quella esistente all'inizio dello stesso decennio di vigenza (valore che agli scriventi non risulta disponibile come esposto al successivo punto 4), e anche assumendo come valida la previsione del PRAE riportata a pagina 162 della Relazione generale (come mostra la figura seguente)



ed in particolare assumendo lo “Scenario mediano”, sarebbe sufficiente una quantità di aggregati autorizzabili nel decennio di vigenza del PRAE di 63 milioni di m³ (6,3 milioni ogni anno per dieci anni), anziché di oltre 101 milioni di m³, come invece indicato a pagina 163 della Relazione generale.

Inoltre, il Piano deve porsi l’obiettivo di aumentare significativamente sempre di più la parte di inerti derivanti dal riciclo e di conseguenza ridurre progressivamente i quantitativi autorizzabili come nuove estrazioni. A proposito di questo, le previsioni del Piano sono assolutamente insufficienti, e pertanto la stima della quantità di aggregati autorizzabili nel decennio di vigenza del PRAE di oltre 101 milioni di m³, come indicato a pagina 163 della Relazione generale, risulta assolutamente non condivisibile.

5- Associazioni non coinvolte nella stesura del PRAE

Legambiente condanna il non coinvolgimento delle Associazioni di Tutela ambientale e persino delle Amministrazioni Comunali nella fase di predisposizione del PRAE, e ricorda le considerazioni presentate in data 3 Novembre 2020 in merito al Documento Programmatico di Piano, approvato con deliberazione della Giunta Regionale il 7 agosto 2020, n. 33 e al Documento di Specificazione dei contenuti del rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica del PRAE. Le osservazioni di Legambiente 2020 sono presentate come allegato.

6- Mancanza di dati pubblici sulle estrazioni già autorizzate

Legambiente condanna la mancata messa a disposizione dei dati riguardanti la quantità dei vari materiali estraibili già ad oggi autorizzata ma non ancora estratta, suddivisa quanto meno per Provincia.

7- Acquiferi profondi

Legambiente ribadisce che le attività estrattive e i relativi recuperi ambientali possono potenzialmente avere un impatto negativo sugli acquiferi profondi, e pertanto è necessario escludere cautelativamente le aree di ricarica dalle aree di sviluppo dell’attività estrattiva. Un esempio di questa incompatibilità è il polo di Capriata d’Orba (AL).

8- Compatibilità con il PAI

Legambiente ritiene che, per quanto riguarda la compatibilità dell'attività estrattiva con il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) (pagina 257 della Relazione Generale), sia necessario che, per gli aggregati, il PRAE preveda di non consentire ampliamenti di cave e nuove cave all'interno delle Fasce fluviali A e B, consentendo unicamente il completamento delle attività già autorizzate ed il relativo ripristino, al fine di non arrecare disturbo al corso d'acqua e al suo ecosistema. Un esempio di questa incompatibilità è nuovamente il polo di Capriata d'Orba (AL).

Osservazioni sulle Norme Tecniche Attuative

9- Articolo 3 – Definizioni - Bacino estrattivo

“Il PRAE non dichiara i bacini estrattivi come contenuti strutturali, in quanto la delimitazione dei bacini si basa sullo stato attuale delle conoscenze sulle risorse geominerarie coltivabili e può rendersi necessaria una modifica di tale delimitazione sulla base di nuove ricerche. In tal caso si può adottare una nuova delimitazione tramite la procedura di variante non sostanziale del PRAE di cui all'articolo 6 comma 3 della legge regionale n. 23/2016.”

Sul tema riportiamo l'articolo 6 comma 3 della legge regionale n. 23/2016:

“Le varianti al PRAE che non incidono sui contenuti strutturali dichiarati si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi varianti non sostanziali:

a) quelle che modificano la delimitazione dei bacini e dei poli estrattivi per non più del 10 per cento dell'estensione territoriale del bacino o del polo afferente, migliorando le condizioni operative e il risultato, anche morfologico, finale;

b) quelle che, se nel corso di vigenza del PRAE viene accertata l'impossibilità di sopperire ai fabbisogni per mutate esigenze del mercato, modificano per non più del 10 per cento il dimensionamento dei bacini o dei poli estrattivi;

c) quelle esclusivamente normative finalizzate ad una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.”

Legambiente ritiene molto pericolosa questa disposizione del PRAE che, sulla base di una **“relativa conoscenza delle risorse”** (cosa non prevista nella L.R.), consentirebbe allargamenti ulteriori dei singoli bacini estrattivi senza dover passare da una fase di pianificazione. Potremmo avere enormi disponibilità in altri bacini ancora da sfruttare (completamento) e si autorizzerebbe l'ampliamento di un bacino già esaurito.

Se si valutata attentamente la LR 23/2016 pare inverosimile che il legislatore abbia inteso possibile definire il “bacino estrattivo” quale elemento non strutturale del PRAE (e solo i Poli estrattivi quale elemento strutturale). Se così fosse nell'articolo 6 comma 3 punto a) non avrebbe incluso, a prescindere, i bacini estrattivi tra le varianti non sostanziali entro il 10%.

10-Articolo 4 lettera a) b) c) d) ampliamenti

Si dispongono le regole per gli ampliamenti ma viene preso a riferimento solo il rapporto tra i volumi già cavati e quelli previsti nel PRAE. Occorre invece che gli ampliamenti siano autorizzati, in particolare nei casi di cui alla lettera a), tenendo conto non solo del cavato ma dei ripristini completati. Non dovrebbero essere autorizzati ampliamenti se non dove si è raggiunto il 75 % dei ripristini.

La possibilità di eccedere del 10% dei volumi estraibili (lettera d) dovrebbe essere espunta, stante il già favorevole quadro dimensionale del PRAE.

11-Art. 5 Efficacia del PRAE

Viene in questo articolo specificato:

*“al termine dei lavori di coltivazione e del recupero ambientale per singoli lotti di intervento, come indicato all'articolo 32 della legge, la competente struttura provinciale o regionale provvede a svincolare le garanzie finanziarie e prendere atto dell'ultimazione dei lavori. A decorrere da tale atto per tali superfici **assume immediata attuazione la destinazione d'uso prevista dal PRAE per il recupero ambientale**, come riportata nella relativa scheda di polo o di cava attiva fuori polo (es. agricola, a verde, bacino idrico ad uso naturalistico, ricreativo, irriguo, ecc.). Tali previsioni relative al recupero non sono comunque elementi strutturali dichiarati dal PRAE e possono essere oggetto di varianti da sottoporre ad approvazione previa modifica del progetto da approvarsi in sede di autorizzazione ai sensi della legge regionale 23/2016, previo esame della compatibilità ambientale di tale modifica ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06.”*

Non aver disposto quale «elemento strutturale» del PRAE la destinazione d'uso post coltivazione ai fini del recupero ambientale, consentendo la possibilità di variante da approvarsi in sede di autorizzazione consentirà l'annacquamento degli obiettivi che nel PRAE sono riportati.

12-Art. 7 Varianti non sostanziali al PRAE

« Sono comunque varianti non sostanziali:

- a) quelle che, a parità di volumi autorizzabili, modificano la delimitazione dei poli estrattivi individuati nel PRAE, o delle aree di ampliamento delle cave attive al di fuori dei poli individuate dal PRAE, per non più del dieci per cento della loro estensione territoriale;*
- b) quelle che si limitano a modificare la delimitazione dei bacini riportati dal PRAE;*
- c) quelle che, individuando nuovi poli estrattivi o modificando la delimitazione di quelli esistenti o comunque consentendo l'apertura di nuove cave al di fuori dei poli estrattivi previsti dal PRAE, modificano i volumi autorizzabili nel decennio previsti dal PRAE per non più del dieci per cento del volume complessivamente previsto per tutti i poli di ciascun bacino a cui si riferisce la modifica;*
- d) quelle esclusivamente normative finalizzate a una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.*

Si richiama la norma regionale (articolo 6 comma 3) ma si definiscono nuove categorie per le varianti non sostanziali. Norma in contrasto con la disposizione normativa, che stabilisce diversamente.

13-Art. 8 Recinzione della cava

tale disposizione è finalizzata esclusivamente alla messa in sicurezza, evitare gli accessi impropri di persone e animali. Nulla è valutato circa la necessità di contenere gli impatti della recinzione stessa.

Legambiente suggerisce di disporre **normativamente** una maggior distanza della recinzione dal ciglio cava (a 2 metri) e l'obbligo di realizzare adeguata barriera vegetale (siepe)

14-Art. 11 Contenuto progetto di cava

Legambiente osserva che nel contenuto del «progetto di cava» non sono richiamate le parti progettuali relative ai ripristini ambientali, alle compensazioni, al recupero paesaggistico, ecc. come se tali elementi progettuali non siano altrettanto rilevanti. Tale dimenticanza potrebbe essere letta come sintomo di scarsa attenzione sul tema.

Legambiente ritiene che tali aspetti debbano essere anche oggetto di valutazione preliminare per la fattibilità economica della coltivazione. E' infatti purtroppo prassi condizionare le risorse destinate ai ripristini ambientali in relazione alla redditività del giacimento (se il giacimento offre buoni rendimenti si potrà concedere qualcosina in più, se il rendimento è scarso i sacrifici saranno fatti sui ripristini ambientali). Diversamente la fattibilità economica della coltivazione dovrebbe essere condotta tenendo in primis conto degli oneri ambientali, compreso il danno o il detrimento paesaggistico che, in quanto bene erariale, può essere contabilizzato per gli indennizzi.

15-Art. 17 impianti solari

Legambiente ritiene che la norma sia ambigua. Viene previsto che gli impianti siano autorizzati *“a condizione che tali progetti siano integrati in un complessivo progetto di recupero ambientale dell'area di cava”*.

Purtroppo il “recupero ambientale” di un'area di cava è ben diverso dal “recupero delle condizioni di origine”, ovvero recupero per lo svolgimento di attività agronomiche o boschive (obiettivo di prassi quando si parla di ripristino). Le imprese, con tale disposizione generica, anche nella definizione della tipologia dell'impianto solare, perseguiranno recuperi ambientali meno gravosi rispetto ai costi di ripristino agronomico delle aree interessate dalla coltivazione mineraria.

Legambiente ritiene che occorra dunque specificare che la posa di impianti solari è finalizzata **esclusivamente a realizzare impianti agrivoltaici** (possono essere escluse le sole aree che non consentono la possibilità di recupero agronomico o silvo pastorale). Si avrebbe con tale disposizione coerenza con il criterio definito all'articolo 39 delle NTA “Recupero delle cave ad uso agricolo”

La posa dei pannelli fotovoltaici non deve dunque portare alla elusione delle normali attività di ripristino (dopo la rimodellazione morfologica lo scotico deve essere riportato negli stessi quantitativi e spessori del subsoil e topsoil precedentemente rimossi).

16-Art. 18 Solare fotovoltaico sui laghi di cava

Un tema particolare è il fotovoltaico sui laghi di cava

Per una trattazione completa si veda il documento del dott. Andrea Mandarino in allegato alle Osservazioni.

Premessa: scavare sino a far emergere la prima falda dovrebbe essere vietato.

In questi ultimi anni i cambiamenti climatici mettono drammaticamente in luce come tutelare la risorsa idrica diventi sempre più fondamentale. Così non è quando, in seguito all'asportazione di materiali, la prima falda (e speriamo solo quella) emerge ed inizia l'evaporazione del lago (di cava) appena formato.

Va ricordato che nel 2022 si è registrato un inquietante aumento dell'evaporazione dei laghi d'acqua dolce di tutto il mondo. Non possono esistere compensazioni per giustificare ampliamenti che aumentino la superficie o generino nuovi laghi di cava. Tuttavia per ridurre l'irraggiamento solare dovrebbe essere obbligatorio lungo tutti i laghi di cava “la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all'esterno dell'eventuale

fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali.”

Recepita la premessa, restano i vecchi laghi di cava e tra questi occorre distinguere quelli che si trovano in aree a tutela speciale (parchi, ZPS etc), quelli che si sono completamente rinaturalizzati e quelli non.

Nelle Norme attuative del PRAE (NTA, articolo 17) è necessario definire con maggiore cautela le condizioni per consentire l'installazione sui laghi di cava di impianti fotovoltaici galleggianti, al fine di contemperare i vantaggi energetici con la dovuta tutela della biodiversità.

Legambiente propone il mantenimento del solo primo comma rimandando alla definizione, in apposite Linee guida, delle modalità attuative e delle attenzioni ambientali da osservare. Non pare infatti il PRAE il contesto ove disporre al riguardo

In subordine, Legambiente chiede le seguenti modifiche:

17-Nessun impianto flottante in aree protette comunque denominate

Legambiente chiede che venga rivista la norma e che, anche nel rispetto del Principio di Precauzione, si rendano istruibili unicamente i progetti di impianti fotovoltaici flottanti ubicati all'esterno delle aree naturali protette comunque denominate e dei siti della rete natura 2000

18-Parere vincolante EGAP

“Per i bacini di cava situati all'interno di Aree Naturali Protette comunque denominate o di siti della Rete di Natura 2000 restano ferme le norme in materia di valutazione di incidenza ed è in ogni caso necessario il parere **VINCOLANTE** dell'Ente di gestione dell'Area Naturale Protetta o del sito della Rete di Natura 2000.”

Legambiente ritiene che il parere dell'Ente di gestione debba essere **VINCOLANTE**.

Per i laghi rinaturalizzati e per quelli all'interno di Aree Naturali con parere positivo, l'impianto deve arrecare il minimo danno possibile, perciò Legambiente chiede di modificare le norme in maniera più garantista:

19-Superficie di riferimento: minima estensione anno precedente

“a) la superficie del bacino occupata dall'impianto non può essere superiore al 50% della superficie dello specchio d'acqua, calcolato con riferimento alla ~~massima~~ **MINIMA** estensione del bacino nell'anno precedente all'installazione, al fine di limitare l'impatto complessivo causato dalla riduzione del soleggiamento sul bacino;”

20-Distanza dalle sponde

“b) considerato che la nidificazione e lo svezzamento degli individui giovanili degli uccelli acquatici avviene sulle rive dei bacini d'acqua, e che le medesime rive rivestono rilevante importanza per la conservazione di piante acquatiche, mammiferi, rettili, anfibi, pesci, invertebrati, è necessario concentrare l'installazione dei pannelli nella parte centrale del bacino, mantenendo comunque una distanza minima del perimetro dell'impianto dalle sponde non inferiore a $(20 \text{ metri} + d/a)$ ” dove d è il massimo diametro del lago di cava ed a un coefficiente da stimare (se $a=2$ è vietata tutto il lago) garantendo così una proporzionalità con la superficie del lago: impianti più piccoli su laghi più piccoli, anche meno del 50% previsto dal punto a).

21-Art. 19 Riempimento vuoti di coltivazione

Non è posto in evidenza, «nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi», quello di tutela delle acque, come disposto dalla norma:

c) non sia arrecato pregiudizio o peggioramento delle condizioni del suolo e delle acque

Nulla è definito circa le priorità nell'utilizzo dei materiali di riempimento. Questa carenza consente di favorire il riempimento con i prodotti a minor costo e minor qualità, ovvero rifiuti non pericolosi.

22-Articolo 26 profondità di scavo rispetto al livello massima di escursione Falda

Non sembra siano stati valutati franchi minimi diversi in ragione delle differenti tipologie di materiali cavati.

Legambiente propone l'adozione di un franco minimo generale più cautelativo di quello indicato (passare da 1 a 2 metri)

23- Art. 31 Criteri attività estrattive Valledora

Nelle NTA del PRAE si rimanda a quanto previsto in altra disposizione regionale: «A tale riguardo, è fatto divieto di insediamento di nuove attività di discarica di rifiuti o ampliamento di quelle esistenti, come disposto nella parte II dell'Allegato alla citata DGR 12-6441.»

Purtroppo tale DGR non ricomprende, incredibilmente, alcune tipologie di rifiuti e non è al momento escludibile che in Valledora possano essere ancora realizzate delle discariche.

A salvaguardia della qualità delle acque sotterranee, il PRAE vieta in questa area le bonifiche agrarie ed i miglioramenti fondiari ma **nessuna limitazione è prevista per altre attività impiantistiche (vedasi termovalorizzazione rifiuti).**

Una carenza che di fatto ignora quella necessità di **riqualificazione** già individuata con la variante al PTP della Provincia di Biella nel 2009, riqualificazione purtroppo mai perseguita dall'ente provinciale con la redazione dello strumento urbanistico appositamente previsto (il PRUIS n° 8).

La pianificazione regionale, anche di settore, pur risultando pianificazione gerarchicamente sovraordinata, non può però non tenere conto che l'obiettivo della riqualificazione di questa area è stato fissato.

Non occorrono dunque solo misure cautelative ma precise indicazioni sul livello e modalità di sfruttamento del giacimento in Valledora.

Nel PRAE il tema dei tardivi ripristini, della contemporaneità di attività estrattive nello stesso bacino, è scarsamente affrontato.

Viceversa, proprio in Valledora, occorrono misure che riducano sia gli impatti complessivi dati dalla contemporaneità di più attività estrattive e più severe disposizioni per quanto concerne la tempistica e la qualità dei ripristini.

Osservazioni su casi specifici locali

24-Codice A01001 (AL), Comune di Castellazzo Bormida.

Il polo ricade del tutto o in parte in un'area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04 (Fascia 150 m dal Rio Orbicella); inoltre lo stesso insiste su un'area caratterizzata da una eccellente produttività del suolo ai sensi delle norme di attuazione del PTP, art. 21.3, il cui obiettivo è la *Conferma gli usi agricoli dei suoli, specializzati e non, dotati di una elevata capacità produttiva, evitando modificazioni di destinazioni d'uso in grado di ridurne o comprometterne in modo significativo l'efficienza produttiva.*

Gli elaborati cartografici evidenziano un'area di forma quadrata situata a sud-est; questa, a differenza di quanto indicato, non è un cantiere ma una discarica, che, anche mantenendo un diaframma, potrebbe creare interferenze negative con la qualità della falda, dal momento che si prevede una profondità di scavo di 20 m. Si rileva quindi una difformità tra le informazioni riportate nella Scheda e l'effettivo stato dei luoghi.

Gli elementi sopra esposti indicano l'assenza di coerenza, tra quanto previsto dal PRAE in termini di prospettive future di attività estrattiva ed il quadro normativo vigente.

25-Codice A01002 (AL), Comune di Sezzadio.

Il polo ricade del tutto o in parte in un'area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04 (Fascia 150 m dal Fiume Bormida); inoltre lo stesso insiste (1) su un'area caratterizzata da una eccellente produttività del suolo ai sensi delle norme di attuazione del PTP, art. 21.3, il cui obiettivo è la *Conferma degli usi agricoli dei suoli, specializzati e non, dotati di una elevata capacità produttiva, evitando modificazioni di destinazioni d'uso in grado di ridurne o comprometterne in modo significativo l'efficienza produttiva* (2) parzialmente su un'area di ricarica della falda. Il polo interessa, inoltre, un'Area rurale di specifico interesse paesaggistico ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale e più volte interessata da significativi processi di morfogenesi fluviale (con conseguenti danni a strutture e infrastrutture) associati alle piene del 2019 e 2021.

Gli elementi sopra esposti indicano l'assenza di coerenza, tra quanto previsto dal PRAE in termini di prospettive future di attività estrattiva ed il quadro normativo vigente.

26-Codice A01004 (AL), Comune di Alessandria.

Il polo ricade del tutto o in parte in un'area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04 (Fascia 150 m dal Fiume Bormida); inoltre lo stesso insiste su un'area caratterizzata da una eccellente produttività del suolo ai sensi delle norme di attuazione del PTP, art. 21.3, il cui obiettivo è la *Conferma degli usi agricoli dei suoli, specializzati e non, dotati di una elevata capacità produttiva, evitando modificazioni di destinazioni d'uso in grado di ridurne o comprometterne in modo significativo l'efficienza produttiva.*

Gli elementi sopra esposti indicano l'assenza di coerenza, tra quanto previsto dal PRAE in termini di prospettive future di attività estrattiva ed il quadro normativo vigente.

27-Codice A01007 (AL), Comune di Alessandria.

Il polo ricade del tutto o in parte in un'area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04 (Fascia 150 m dal Fiume Bormida); inoltre lo stesso insiste su un'area caratterizzata da una eccellente produttività del suolo ai sensi delle norme di attuazione del PTP, art. 21.3, il cui obiettivo è la *Conferma degli usi agricoli dei suoli, specializzati e non, dotati di una elevata capacità produttiva, evitando modificazioni di destinazioni d'uso in grado di ridurne o comprometterne in modo significativo l'efficienza produttiva.*

Gli elementi sopra esposti indicano l'assenza di coerenza, tra quanto previsto dal PRAE in termini di prospettive future di attività estrattiva ed il quadro normativo vigente.

28-Codice A01008 (AL), Comune di Castelnuovo Bormida.

Il polo ricade del tutto o in parte in un'area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04 (Fascia 150 m dal Fiume Bormida); inoltre lo stesso insiste (1) su un'area caratterizzata da una eccellente produttività del suolo ai sensi delle norme di attuazione del PTP, art. 21.3, il cui obiettivo è la *Conferma degli usi agricoli dei suoli, specializzati e non, dotati di una elevata capacità produttiva, evitando modificazioni di destinazioni d'uso in grado di ridurne o comprometterne in modo significativo l'efficienza produttiva* (2) parzialmente su un'area di ricarica della falda. Il polo interessa, inoltre, il tracciato della strada Romana Via Aemilia Scauri, con conseguente interferenza delle potenziali attività estrattive con beni di tipo archeologico.

Gli elementi sopra esposti indicano l'assenza di coerenza, tra quanto previsto dal PRAE in termini di prospettive future di attività estrattiva ed il quadro normativo vigente.

29-Codice A01012 (AL), Comune di Casalcermelli.

Il polo ricade del tutto o in parte in un'area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04 (Fascia 150 m dal Torrente Orba); inoltre lo stesso insiste (1) su un'area caratterizzata da una eccellente produttività del ai sensi delle norme di attuazione del PTP, art. 21.3, il cui obiettivo è la *Conferma degli usi agricoli dei suoli, specializzati e non, dotati di una elevata capacità produttiva, evitando modificazioni di destinazioni d'uso in grado di ridurne o comprometterne in modo significativo l'efficienza produttiva.*

Il polo interessa, inoltre, un'Area rurale di specifico interesse paesaggistico. Nelle immediate vicinanze è presente il sito RN2000 IT1180002, non contemplato nella scheda.

Nel tratto di alveo del torrente contermina al polo è stato recentemente effettuato un prelievo

di materiale nell'ambito del Programma manutenzione 2021 (sul quale questa Associazione aveva a suo tempo presentato osservazioni critiche).

Gli elementi sopra esposti indicano l'assenza di coerenza, tra quanto previsto dal PRAE in termini di prospettive future di attività estrattiva ed il quadro normativo vigente.

30-Codice A01018 (AL), Comune di Capriata d'Orba.

La porzione situata a nord ricade del tutto o in parte in un'area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04 (Fascia 150 m dal Torrente Orba); inoltre lo stesso insiste su (1) un'Area rurale di specifico interesse paesaggistico ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale e (2) un'Area di salvaguardia finalizzata all'istituzione di nuove aree protette ai sensi dell'Art. 15.3 del Piano Territoriale Provinciale.

Si specifica, inoltre, che nelle immediate vicinanze vi sono elementi di rilevanza naturalistica e ambientale non riportati nella scheda, ovvero il polo è attiguo alla ZSC-ZPS IT1180002 e alla Riserva Naturale del Torrente Orba.

L'area è caratterizzata da una pericolosità molto elevata (Ee) in termini di inondazione, come

recentemente evidenziato dalle recenti piene del Torrente Orba (2011, 2014, 2019, 2021). Negli scorsi mesi l'area è stata interessata da lavori di ripristino e rinforzo di opere per la difesa dalle esondazioni.

La porzione situata a sud, in corrispondenza di Pratalborato, interessa anche l'alveo del torrente Orba benché il PRAE costituisca il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive di cava e sia del tutto avulso dalla pianificazione e programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei fluviali.

L'attività estrattiva potrebbe inoltre innescare interferenze e instabilità geomorfologica nella porzione di golena immediatamente a valle dell'area individuata dove vi è la zona, ancora in attesa di bonifica, in cui nel febbraio del 1985, sono stati rinvenuti rifiuti tossico-nocivi interrati. Gli elementi sopra esposti indicano l'assenza di coerenza, tra quanto previsto dal PRAE in termini di prospettive future di attività estrattiva ed il quadro normativo vigente.

31-Codice A01019 (AL), Comune di Cassine.

Il polo è costituito da due aree distinte e distanti 12 km in linea d'aria.

La porzione sud del polo ricade del tutto o in parte in un'area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04 (Fascia 150 m dal Fiume Bormida); inoltre la stessa insiste (1) su un'area caratterizzata da una eccellente produttività del suolo ai sensi delle norme di attuazione del PTP, art. 21.3, il cui obiettivo è la *Conferma degli usi agricoli dei suoli, specializzati e non, dotati di una elevata capacità produttiva, evitando modificazioni di destinazioni d'uso in grado di ridurne o comprometterne in modo significativo l'efficienza produttiva* e (2) su un'area di ricarica della

falda. Il polo ricade inoltre in un'Area rurale di specifico interesse paesaggistico ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale.

Gli elementi sopra esposti indicano l'assenza di coerenza, tra quanto previsto dal PRAE in termini di prospettive future di attività estrattiva ed il quadro normativo vigente.

Inoltre, si specifica che la Scheda non riporta alcuna informazione in riferimento alla porzione nord del Polo.

Tale area è ubicata in comune di Comune di Casalcermelli, in un'area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04 (Fascia 150 m dal Torrente Orba), parzialmente all'interno della ZSC-ZPS IT1180002 e della Riserva Naturale del Torrente Orba. L'area è caratterizzata da una eccellente produttività del suolo ai sensi delle norme di attuazione del PTP, art. 21.3, il cui obiettivo è la *Conferma degli usi agricoli dei suoli, specializzati e non, dotati di una elevata capacità produttiva, evitando modificazioni di destinazioni d'uso in grado di ridurne o comprometterne in modo significativo l'efficienza produttiva* ed è un'Area rurale di specifico interesse paesaggistico ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale.

Si evidenzia, quindi, un inspiegabile e celato accorpamento dell'area in Comune di Casalcermelli con quella in Comune di Cassine (a 12 km di distanza in linea d'aria, contro per esempio i 2 km di distanza dal polo A01012), nonché la marcata assenza di informazioni essenziali nelle Schede.

Nel tratto di alveo del torrente contermini al polo è preisto un prelievo di materiale nell'ambito del Programma manutenzione 2021 (sul quale questa Associazione aveva a suo tempo presentato osservazioni critiche).

Gli elementi sopra esposti indicano, infine, l'assenza di coerenza, tra quanto previsto dal PRAE in termini di prospettive future di attività estrattiva ed il quadro normativo vigente. È auspicabile che quest'area del Polo venga rimossa, in quanto carente di ogni riferimento.

[32-Codice M1620A \(AL\), Comune di Pozzolo.](#)

Il Polo insiste su un'area del greto dello Scrivia sulla quale è presente un vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39; tale vincolo, cartografato nella Tavola 1 del Piano Territoriale Provinciale, deriva dal D.M. 08/06/1973 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Autostrada lungo lo Scrivia, sita nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e Cassano Spinola, Numero Rif. Reg. A005-A197 a pag. 738 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte.

L'area è caratterizzata da una buona produttività del suolo ai sensi della classificazione PTR-PTP. Gli elementi sopra esposti indicano l'assenza di coerenza, tra quanto previsto dal PRAE in termini di prospettive future di attività estrattiva ed il quadro normativo vigente.

33-Codice M1946A (AL), Comune di Pozzolo.

Il Polo insiste su un'area del greto dello Scrivia sulla quale è presente un vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39; tale vincolo cartografato nella Tavola 1 del Piano Territoriale Provinciale, deriva dal D.M. 08/06/1973 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Autostrada lungo lo Scrivia, sita nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e Cassano Spinola, Numero Rif. Reg. A005-A197 a pag. 738 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte.

L'area è caratterizzata da una buona produttività del suolo ai sensi delle norme di attuazione del PTP, art. 21.4 il cui obiettivo è *Confermare gli usi agricoli nel rispetto degli obiettivi di sviluppo degli ambiti a vocazione omogenea*.

Gli elementi sopra esposti indicano l'assenza di coerenza, tra quanto previsto dal PRAE in termini di prospettive future di attività estrattiva ed il quadro normativo vigente.

34-Codice A01026 (AL), Comune di Tortona.

Il polo ricade del tutto o in parte in su un'area di ricarica della falda ed è caratterizzato da una eccellente produttività del suolo ai sensi delle norme di attuazione del PTP, art. 21.3, il cui obiettivo è la *Conferma degli usi agricoli dei suoli, specializzati e non, dotati di una elevata capacità produttiva, evitando modificazioni di destinazioni d'uso in grado di ridurne o comprometterne in modo significativo l'efficienza produttiva*.

Gli elementi sopra esposti indicano l'assenza di coerenza, tra quanto previsto dal PRAE in termini di prospettive future di attività estrattiva ed il quadro normativo vigente.

35-Codice M1932A (AL), Comune di Casalinoceto.

Il polo ricade del tutto o in parte in su un'area di ricarica della falda ed è caratterizzato da una buona produttività del suolo ai sensi delle norme di attuazione del PTP, art. 21.4 il cui obiettivo è *Confermare gli usi agricoli nel rispetto degli obiettivi di sviluppo degli ambiti a vocazione omogenea*.

36-Codice M1761A (AL), Comune di Novi Ligure.

Il polo ricade del tutto o in parte in su un'area di ricarica della falda ed è caratterizzato da una buona produttività del suolo ai sensi delle norme di attuazione del PTP, art. 21.4 il cui obiettivo è *Confermare gli usi agricoli nel rispetto degli obiettivi di sviluppo degli ambiti a vocazione omogenea*.

Considerando le ingenti quantità di materiale che può essere estratto, unitamente ai volumi

estraibili sulla base di altri programmi, il piano rinuncia al compito di equilibrare attività economica e rispetto dell'ambiente e del paesaggio.

Il presente documento si compone di una introduzione con 8 osservazioni e 28 osservazioni sulle Norme Tecniche Attuative, più due allegati per un totale di 36 osservazioni e 30 pagine.

Allegati

[Legambiente prime considerazioni PRAE 23 novembre 2020 def.pdf](#)

[PRAE Piemonte - analisi impatti fotovoltaico \[REDACTED\].pdf](#)



LEGAMBIENTE **PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

Da Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS

Considerazioni sul Documento Programmatico e Documento di Specificazione dei contenuti del rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) redatto da Regione Piemonte, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere e da IRES Piemonte ed in particolare il Documento Programmatico di Piano, approvato con deliberazione della Giunta Regionale il 7 agosto 2020, n. 33-1855

Data: 23 Novembre 2020

Considerazioni generali:

Il documento oggetto di osservazioni rappresenta l'atto tecnico preliminare del procedimento di formazione del PRAE del quale anticipa i caratteri e gli sviluppi. In occasione delle osservazioni presentate a questi strumenti nell'ambito di procedimenti amministrativi è abituale che le associazioni ambientaliste assumano, consapevolmente, un atteggiamento critico all'interno di un inevitabile, ma anche proficuo, gioco delle parti. Va detto però che in questo caso il documento esaminato tratta essenzialmente l'impianto concettuale del PRAE e le modalità di formazione a cui dovrebbero seguire le scelte progettuali specifiche.

Il documento è soprattutto una dichiarazione di intenti programmatici e operativi rivolti ad evidenziare i nodi problematici e le opportunità per la pianificazione delle attività estrattive. Lo stesso documento anticipa le intenzioni in merito a) agli ambiti di analisi, b) alle metodologie, c) alla razionalizzazione dell'attività estrattiva dal punto di vista "imprenditoriale" e della compatibilità ambientale, economica, ecc.

Fatte queste premesse, allo stato attuale, Legambiente ritiene che il documento possa in termini generali essere valutato positivamente.

Seguono comunque numerose considerazioni di carattere generale e alcune più specifiche riferite essenzialmente a questioni che hanno rilevanza sull'ambiente. Solo esaminando il piano nella sua versione definitiva saranno possibili eventuali considerazioni e rilievi tenendo sempre conto della specificità del tema e della difficoltà di analisi in mancanza di dati.

1. La gerarchia della pianificazione

Premesso che il ruolo del PRAE nel sistema di pianificazione è statuito dall'ordinamento legislativo vigente, è comunque opportuno segnalare alcune formulazioni contraddittorie inserite nel Documento che richiedono chiarimenti. La questione verte, appunto, sulla relazione gerarchica dei piani e sul livello di prescrittività delle rispettive disposizioni. Infatti alle rassicuranti considerazioni di pag.32 (*"considerando come cogenti le previsioni del PPR stesso,"*) seguono altre inquietanti intenzioni (pag. 28: *"Laddove altre pianificazioni territoriali hanno posto vincoli limitativi delle attività estrattive, il PRAE si pone l'obiettivo di riesaminarne l'opportunità, ..."* e pag. 33: *"il PRAE dovrà definire quali tipologie di vincoli siano da considerarsi prevalenti rispetto alle attività estrattive, quali richiedano l'adozione di particolari cautele, limitazioni o forme di compensazione, e quali invece siano superabili con l'adozione di determinati standard progettuali/tecnici."*) di diverso segno.

Nel merito è necessario evidenziare le disposizioni del comma 1, Art. 7 -Efficacia del PRAE della LR. 17/11/2016- Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave: *"Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza"*.

Legambiente ritiene comunque risolutive le disposizioni del Codice del Paesaggio (Dlgs. n. 42/2004, art 145, in particolare comma 3: *"Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da*

parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, ... e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali....le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore." ..) e del PPR (NTA, art. 3, comma 3 recante: "[3]. Il Ppr... contiene altresì previsioni cogenti e immediatamente prevalenti per tutti gli strumenti generali e settoriali di governo del territorio alle diverse scale... che prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili).

La questione della rinegoziazione delle regole e limitazioni si pone in particolare rispetto al PPR (e relativo Ministero dei Beni Culturali e ambientali) **e potrebbe anche prefigurare dei profili di illegittimità**. La rinegoziazione potrebbe inoltre rappresentare un grave vulnus alla capacità di imporre misure di salvaguardia da parte degli enti gestori della aree protette o dei SIC. In conclusione è opportuno ricordare che gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sono espressione di una commisurazione di interessi collettivi e privati e quindi hanno una maggiore rilevanza rispetto alle politiche settoriali; è impensabile quindi che siano messi in discussione come pratica ordinaria.

Nel PRAE devono inoltre essere considerate alcune indicazioni della pianificazione territoriale a livello provinciale volte alla RIQUALIFICAZIONE di aree interessate dalle attività estrattive ma non ancora definite con i previsti piani di dettaglio (ad esempio per la riqualificazione e recupero dell'area Valledora è indicato nel P.T.P. della Provincia Biella la necessità di redigere apposito P.R.U.I.S. - Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile).

2. Considerazioni sulla componente conoscitiva del PRAE

Il *Documento Programmatico* prevede, a supporto delle scelte progettuali e normative del PRAE, una articolata fase conoscitiva espletata attraverso una pluralità di soggetti, metodologie ed elaborati. Su questo aspetto seguono alcune considerazioni:

- a) per l'individuazione dei bacini e poli estrattivi sono richieste dettagliate analisi di carattere puntuale sui siti estrattivi (pagine 36, 37); sono indagini apprezzabili perché qualificano la conoscenza locale. Contestualmente sono anche previste altre generiche indagini di scala vasta sugli aspetti giacimentologici, geologici, idrogeomorfologici, tecnico-economici, idraulici, paesaggistici-ambientali-agrari e territoriali-pianificatori (pag. 24) che, tuttavia, non risultano ancora chiaramente finalizzate e quindi richiederebbero precisazioni rispetto ai tematismi tenendo anche conto del consistente del patrimonio conoscitivo a disposizione.
- b) il ruolo degli enti locali appare ancora marginale in quanto circoscritto alla sola problematica delle cave storiche, ai siti esistenti nonché alle relative aspettative estrattive (*"si prevede di attivare un percorso di ricerca bibliografica per evidenziare le attività estrattive di tipo storico, di cui non si ha più traccia. Fondamentale sarà la collaborazione di Enti Locali, i quali... potranno manifestare il proprio interesse in merito a siti estrattivi del passato presenti nel proprio territorio, con intenti e finalità differenti (riapertura selettiva o recupero ambientale)* pag. 37). Il tema rientra nella più generale questione della valorizzazione delle comunità locali e le sue varie espressioni in funzione dei processi di pianificazione.
- c) anche il ruolo collaborativo delle imprese, ora richiesto per i temi della sicurezza, delle modalità operative, ecc. (es. pag. 41), appare ancora episodico e solo su base volontaria.

3. Prescrittività delle Linee guida territoriali e di cantiere

Il PRAE, così come configurato dal *Documento Programmatico*, si basa su un apparato progettuale orientato verso obiettivi programmatici e territoriali (es. cap. 2.4) oppure riguardanti aspetti operativi di cantiere (es. cap. 3, lett. D, E). Tuttavia l'efficacia dello stesso è alquanto indebolita poiché viene derubricata alle condizioni di indirizzo o direttive, quindi con minore prospettive di applicazione; ciò pregiudicando, quindi, la qualità dei risultati.

In particolare le indicazioni programmatiche generali del PRAE (riguardanti aspetti giacimentologici, geologici, idrogeomorfologici, tecnico-economici, idraulici, paesaggistici-ambientali-agrari e territoriali-pianificatori, pag 24) avranno carattere prescrittivo ai fini del rilascio delle autorizzazioni solo se ciò sarà espressamente specificato nelle norme tecniche di attuazione.

Analoghi effetti riguardano, per esempio:

- Le linee guida sul recupero/riqualificazione ambientale dei siti, per l'utilizzo dei laghi di cava dismessi a fini ludico-sportivi e produttivi, ecc.;
- i criteri per il recupero paesaggistico delle attività estrattive, per la definizione delle compensazioni ambientali, di recupero dei siti dismessi, ecc.;
- il manuale tecnico di riferimento degli interventi di recupero e valorizzazione, ecc.

Tali disposizioni vanno intese solo quale norma di buona pratica, criteri o indirizzi utili a guidare la progettazione e la conduzione degli interventi estrattivi e ad orientare le policies attuate dalla Regione pag. 24).

Analogo approccio riguarda l'uniformazione dell'attività estrattiva e l'ottimizzazione produttiva rivolta soprattutto ai soggetti estrattori. In questo caso le linee guida per la coltivazione delle cave e per il miglioramento degli standard di produttività, ... avranno valore di indicazione di best practices e di indirizzo per la progettazione e la gestione, ma non avranno valenza prescrittiva. pag. 40. Le stesse linee guida sono adottabili su base volontaria, pag 39.

E' quindi necessario che gli elaborati progettuali e normativi, pur secondo criteri flessibili, abbiano delle solide prospettive di attuazione; diversamente rischiano di essere esercizi teorici incapaci di confrontarsi con la realtà delle cave.

4. Il mercato del riuso e riciclo di rifiuti inerti

Le intenzioni di incentivare l'utilizzo integrale dei materiali estratti compreso lo scarto, di stimolare le opportunità tecnologiche di riutilizzo dei materiali derivanti dalle lavorazioni dell'intera filiera e la sensibilizzazione al mercato del riuso **sono coerenti con i principi dell'economia circolare e quindi vanno accolte con molto favore**. Tale ambito di ricerca, per i risvolti economici e culturali e per il modello di sviluppo che sottende, appare particolarmente stimolante. E quindi necessario che questa fase progettuale proceda *"con il supporto di enti e associazioni rappresentativi dei diversi interessi, giuridico amministrativi, scientifici, formativi, ambientali, culturali, produttivi e sociali"*. Pag. 6.

5. La riattivazione delle cave storiche.

La riapertura delle "cave storiche": per quanto possa apparire apprezzabile e suggestiva, comporta degli impatti che potrebbero risultare incompatibili con l'ambiente circostante qualora la riattivazione venisse esercitata con le modalità estrattive contemporanee; cosa, peraltro, da ritenersi scontata. Infatti è bene ricordare che tali cave storiche¹ (con particolare riferimento a quelle di materiali ornamentali) sono in genere modeste, diffusamente distribuite in territori montani e a volte prossime a nuclei abitati. Gli effetti complessivi (rumorosità, polveri, entità e frequenza della movimentazione/trasporto del materiale lapideo, ecc) verosimilmente prodotti con la ripresa della cavazione potrebbero risultare meno tollerabili al confronto di quelli prodotti dal precedente e più contenuto modello lavorativo storico.

È inoltre probabile che almeno parte dei territori interessati da potenziali riattivazioni siano coinvolti in processi socioeconomici riconducibili alla multisettorialità (turismo ludico, didattico e escursionistico, coltivazioni di nicchia, allevamento, attività ricettive, ecc.) dei territori rurali e montani e quindi legati alla naturalità dell'ambiente. L'equilibrio di tali ambiti potrebbe risentire delle riattivazioni se non adeguatamente contestualizzate. L'infrastrutturazione viaria in particolare risulta la componente più inadeguata a sopportare i nuovi impatti.

6. Verifiche sul rapporto consumo suolo/compensazioni

Si ritiene che nel PRAE debba essere approfondita e valorizzata la tematica delle compensazioni (ora solo circoscritta alle aree protette e boscate, pagina 47) anche attraverso la definizione di criteri per quantificare i costi ecologici e ambientali dovuti all'esercizio dell'attività estrattiva in relazione ai vari contesti naturali in cui essa è collocata (ambiti fluviali, di versante, ecc.).

7. Aspetti urbanistici

Il Documento Programmatico interviene in più occasioni (es. pag. 11) sul comparto estrattivo dal punto di vista funzionale, produttivo, commerciale, (le c.d. destinazioni d'uso) occupazionale, ecc. evidenziando la difficoltà a circoscriverne i confini. In particolare si ricorre alla distinzione in atto fra "Attività ATECO" (estrazione più attività di supplementari per la preparazione materiale grezzi e commercializzazione) e la filiera produttiva di riferimento.

La questione ha anche rilevanza urbanistica² in quanto le destinazioni d'uso ricomprese nel comparto estrattivo hanno effetti diversi; è quindi opportuno che gli elaborati del PRAE forniscano delle indicazioni metodologiche in merito ai

¹ Il riconoscimento delle "cave storiche" tramite censimento ("si prevede di attivare un percorso di ricerca bibliografica per evidenziare le attività estrattive di tipo storico, di cui non si ha più traccia") e mappatura è competenza dello stesso PRAE (pag. 36, 37)

² L.R. n. 23 del 17/11/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave".

criteri per la diversificazione degli azionamenti urbanistici sulla base della compatibilità col contesto. Per esempio tali criteri potrebbero disciplinare i requisiti delle zone di lavorazione del materiale estratto (es. in funzione del rumore, della diffusione di polveri, ecc.) per verificarne la coerenza con gli ordinari tessuti produttivi o per decretarne l'incompatibilità e la necessità di collocarli nella zona estrattiva o in ambito autonomo. Criteri analoghi dovrebbero riguardare le aree di commercializzazione per evitare, all'opposto, che vengano collocate impropriamente in contesti esterni agli insediamenti favorendo lo sprawl o impattando su ambiti di valore paesaggistico (estrazioni fluviali, ecc) o interferendo impropriamente sui valori immobiliari. La necessità di approfondimento si giustifica per esempio alla luce della frase: *"La filiera potrebbe comunque essere estesa sino a ricomprendere anche le realtà che fabbricano macchine e sistemi di produzione del settore, le imprese della commercializzazione dei materiali estratti e le attività di progettazione e gestione del patrimonio immobiliare e del costruito."* (pag. 12). Una eventuale rilevanza urbanistica attribuita a questa frase lascerebbe piuttosto perplessi.

8. Considerazioni sui fabbisogni attuali e futuri

Nel documento vengono presentati i fabbisogni stimati attuali, in misura molto ridotta rispetto al passato, con cali che arrivano fino al -74% per gli aggregati (dal 2003 al 2017).

Per quanto riguarda le previsioni, il rapporto IRES (scaricabile da <https://www.ires.piemonte.it/index.php/news/165-2016/355-pubblicazioni-ge>) prevedeva per gli aggregati una sostanziale stabilità se basati sulla serie storica completa o sulla simulazione ottimistica, mentre se si considera la serie recente era prevedibile un'ulteriore riduzione fino a 5MT. Per le ornamentali una stabilità intorno a 1.2-1.4 MT, per i materiali industriali una riduzione ottimistica a 2.6MT o sulla serie recente fino a 1.8MT. Sembrerebbe che le previsioni non si siano completamente avverate, in particolare per gli aggregati, e rimane quindi il problema di cosa si potrebbe prevedere per il futuro. **Legambiente concorda quindi con la necessità di aggiornare preventivamente lo studio IRES, e ritiene indispensabile indicare i fabbisogni stimati per i prossimi anni basandosi su stime realistiche e quindi tarare di conseguenza le capacità estrattive.**

Legambiente ricorda inoltre la necessità di **preservare** queste risorse non rinnovabili per le future generazioni, quindi anche di limitare al massimo l'esportazione fuori regione degli aggregati collegando i quantitativi escavabili ai fabbisogni reali regionali.

9. Attività estrattiva e recupero ambientale

E' necessario rivedere il paradigma del rapporto attività estrattiva e recupero ambientale: **l'attività estrattiva deve essere progettata e coltivata in funzione del suo recupero ambientale, definito al fine di essere inserito in modo ottimale nel contesto paesaggistico, tenendo conto anche della priorità del potenziamento della rete ecologica. IL PRAE dovrà indicare, sulla base delle caratteristiche giacimentologiche delle aree di estrazione (e tenendo conto di tutti gli altri fattori condizionanti come ad es. la soggiacenza della falda) la tipologia di recupero ambientale e le caratteristiche della coltivazione compatibili con essa.** Ricordiamo inoltre che ad oggi uno dei principali motivi dei ritardi dei ripristini è la carenza di materiale da scavo utilizzabile per i ripristini stessi, quindi sarebbe opportuno che il PRAE analizzi nel dettaglio questo aspetto e preveda norme prescrittive.

10. Le bonifiche

Le bonifiche devono essere motivate e economicamente sostenibili, nonché riferite ad una superficie e ad un contesto ambientale tale da permettere la realizzazioni di elementi funzionali e connessi della rete ecologica.

11. Materiali derivanti da sistemazioni idrauliche:

Art. 4. - Piano regionale delle attività estrattive - Comma 6:

Il PRAE definisce gli aspetti tecnici e normativi relativi all'attività estrattiva e contiene gli approfondimenti necessari alla sua Valutazione ambientale strategica (VAS). Il PRAE contiene comunque:

lett. d) *l'individuazione delle aree potenzialmente estrattive articolate in bacini e poli per lo sviluppo delle attività estrattive, anche al fine della definizione della conformazione urbanistica delle aree;*

Gli interventi di escavazione in alveo, benché in specifici contesti siano talvolta necessari, hanno effetti che si ripartiscono lungo ampi tratti del sistema fluviale e che, risultando nell'abbassamento dell'alveo, **comportano uno squilibrio che innesci processi erosivi a monte ed a valle dell'intervento**. Si verifica dunque un assottigliamento del materasso alluvionale, ovvero di quel livello di sedimenti che costituisce il fondo dell'alveo, sul quale molto spesso poggiano ponti e opere di difesa spondale, con conseguente possibile collasso delle opere antropiche. **Le alluvioni piemontesi del 1994 e del 2000 offrono un vasto campionario in merito a queste problematiche** e ad oggi molti corsi d'acqua mostrano ponti con i piloni scalzati o difese spondali sospese e in parte collassate.

Le conseguenze di generalizzati interventi di rimozione dei sedimenti sono note in letteratura scientifica. Oltre ad intense erosioni, la riduzione della disponibilità sedimentaria comporta l'abbassamento delle falde nelle pianure, la risalita del cuneo salino nelle zone costiere e l'erosione del litorale, in seguito al mancato apporto di sedimenti fluviali. L'abbassamento dell'alveo comporta anche una minore capacità di laminazione delle piene, il che si traduce in una maggiore capacità erosiva ed in una maggiore portata che arriva a valle a parità di evento. Laddove sono stati elaborati i Piani di Gestione dei Sedimenti si è riscontrato un diffuso abbassamento del profilo di fondo e qualche isolato e recente deposito è costituito dal materiale derivante da erosioni spondali nei tratti situati poco più a monte (materiale destinato ad essere movimentato e distribuito a valle dalle future morbidie e piene per un nuovo profilo di equilibrio). **Si rende pertanto necessario proseguire la redazione dei PGS su altri fiumi e torrenti con il confronto delle sezioni d'alveo.**

Legambiente, stante queste considerazioni, richiede che le attività di escavazione, in sede di autorizzazioni nuove, rinnovate, ecc. siano accompagnate da analisi locali (opportunamente estese) che trattino la questione sedimenti confrontandone la compatibilità col PGS (o costituendone anticipazione/adeguamento). (capitolo I, pag.55).

12. Profondità delle cave

Legambiente ritiene necessario considerare la **profondità eccessiva di alcune cave**, che impedisce di fatto il recupero ad aree agricole o anche per realizzare campi fotovoltaici, sarebbe quindi opportuno inserire norme di indirizzo per diminuire la profondità delle cave ove possibile.

13. Rapporto tra cave ed aree protette

Legambiente ritiene necessario approfondire il rapporto delle cave non solo con le aree protette, ma anche con quelle contigue.

14. Promozione professionale delle maestranze

Poiché il documento interviene (sempre in modo generico ma con uno spirito onnicomprensivo) sull'intera filiera estrattiva sarebbe opportuno approfondire la funzione della formazione professionale delle maestranze. Particolare attenzione andrebbe data alle varie tipologie di lavorazione qualora la componente "di nicchia" sia legata alla cultura lavorativa del settore (cavazione "storica", lavorazione pietra, risistemazione e rinaturalizzazione paesaggistica – muri a secco e terrazzamenti, ecc.). Diventa infatti importante il recupero della memoria storica del "patrimonio umano" in pensione. Occorre sempre ricordare (e non rimuovere) che la struttura occupazionale (micro imprese con pochi addetti) si presta a problematiche sindacali, tutela lavoratori, ecc. In determinati comprensori estrattivi esiste una componente "etnica" delle maestranze che, temiamo, sia spesso dimenticata.

Nel merito del documento:

Nei Principi generali di programmazione del PRAE, pagine 21 e 23 del file (pagine 18-20 del Documento Programmatico, nel seguito "DP"), Legambiente chiede di

15. Invertire l'ordine nell'elenco degli intenti del PRAE di pagina 22 (19 del DP), mettendo al primo posto il rispetto dell'ambiente "rispettare le istanze ambientali territoriali e di conservazione del suolo"

16. Aggiungere un punto nell'elenco di pagina 23 (20 nel DP) per "assicurare il recupero ambientale irrevocabile" e relativi tempi certi

Nelle definizioni di bacino e polo per lo sviluppo delle attività estrattive, pagina 24 e seguenti del DP:

17. Le definizioni riportate nel paragrafo non danno contezza di quelli che saranno i contenuti prescrittivi del PRAE.
18. A parte una isolata indicazione di "destinazione urbanistica estrattiva" per il comparto 1, pare in generale autorizzabile l'attività all'interno dei bacini estrattivi, che per definizione sono aree vaste individuate per le loro caratteristiche giacimentologiche ("Porzione di territorio regionale in cui è accertata la presenza di una specifica riserva geomineraria coltivabile e che può essere interessata da attività estrattive").
19. La valutazione della fattibilità sotto l'aspetto ambientale sembra esclusa in questa fase, possono far parte del bacino anche aree vincolate o delicate.
20. E' presumibile che essa sia prevista a posteriori, cioè in fase di applicazione del PRAE, ma questo consente la potenziale autorizzabilità di aree ad alta criticità ambientale.
21. Questo sarebbe ancora più problematico qualora il PRAE non volesse prescrivere chiare e cogenti indicazioni sul recupero ambientale delle aree di cava comprese nei bacini e poli estrattivi, in base alle caratteristiche del territori e dell'ambiente in cui sono collocate.
22. L' ALLEGATO I (Check-list per l'individuazione dei poli estrattivi, pagine 64-66 del DP) sembra confermare il carattere solo ricognitivo delle previsioni del PRAE: non vi è nessun riferimento agli aspetti ambientali delle aree.

Linee di indirizzo, da pagina 31 a pagina 66 del file (28-63 del DP):

23. Legambiente ritiene necessario aggiungere un capitolo specifico "Tutela dell'ambiente", in cui far convergere le linee di indirizzo relative alle falde, la salute dei lavoratori e delle popolazioni limitrofe alle cave, il traffico indotto dal trasporto dei materiali, le polveri, le emissioni, ecc.)

Opere pubbliche, pagina 63 del file (60 del DP),

24. Fabbisogni

Legambiente rileva come la tabella dei fabbisogni non sia per nulla chiara (in particolare in corrispondenza alle voci "progetto" e "consuntivo"), e non essendo i dati riferiti ad un periodo temporale i 20 Mmc potrebbero essere necessari in 2 anni o 20. Riteniamo sia necessario specificare quanto materiale serve ciascun anno o triennio, ma alla pagina precedente viene indicata la volontà contraria.

Documento tecnico preliminare di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS (nel seguito CVAS), da pagina 70 del file

Aspetti ambientali pertinenti, pagina 95 del file (pag. 26 del CVAS)

25. Legambiente chiede di aggiungere nella tabella degli aspetti ambientali pertinenti e correlati analizzati nella procedura di valutazione del PRAE le falde profonde e la salute della popolazione.

Coerenza degli obiettivi del PRAE con le strategie di protezione ambientale stabiliti a livello europeo, pagina 99 del file (pagina 30 del CVAS):

26. In merito alla coerenza degli obiettivi del PRAE con le strategie di protezione ambientale stabilite a livello europeo, di cui al capitolo 7.1 del documento tecnico preliminare di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, e della relativa tabella 11 ("Dieci criteri di sostenibilità ambientale per la definizione degli obiettivi di un piano"), Legambiente rileva che le definizioni dei vari campi "Oggetto" sono restrittive e le "Azioni" corrispondenti individuate sono troppo spesso poco pertinenti rispetto ai temi di cui si deve occupare il PRAE.

Legambiente propone pertanto di modificare innanzitutto la suddetta tabella riferendosi per i vari "Oggetto" testualmente all'allegato II del citato "Manuale per la valutazione Ambientale dei Piani di Sviluppo Rurale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione europea", come mostrato nel seguito.

1 Minimizzare l'utilizzo di risorse non rinnovabili

L'impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli aggregati, riduce le risorse disponibili per le future generazioni. Uno dei principi di base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso di tali risorse non rinnovabili, rispettando dei tassi che non pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni future.

Lo stesso principio deve applicarsi anche a caratteristiche o elementi geologici, ecologici e paesaggistici unici nel loro genere e insostituibili, che forniscono un contributo sotto il profilo della produttività, della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura (cfr. anche i criteri nn. 4, 5 e 6).

2 Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione

Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come la silvicoltura, l'agricoltura e la pesca, ogni sistema presenta un rendimento massimo sostenibile superato il quale le risorse cominciano a degradarsi. Quando l'atmosfera, i fiumi, gli estuari e i mari vengono usati come "serbatoi" per i materiali di scarto, essi sono trattati anche come fonti rinnovabili, nel senso che si conta sulle loro naturali capacità di autorecupero: nel caso in cui si sovraccarichino tali capacità, si assisterà al degrado delle risorse sul lungo periodo. Occorre pertanto fissarsi l'obiettivo di utilizzare le risorse rinnovabili ad un ritmo tale che esse siano in grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo così il mantenimento o anche l'aumento delle riserve disponibili per le generazioni future.

3 Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i rifiuti pericolosi o inquinanti

In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l'ambiente ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l'utilizzo di materie che producano l'impatto ambientale meno dannoso possibile e la minima produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi, di gestione dei rifiuti e di riduzione dell'inquinamento.

4 Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei paesaggi

In questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio naturale affinché le generazioni attuali e future possano godere e trarne beneficio. Tra le risorse del patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e fisiografiche, le bellezze naturali e in generale altre risorse ambientali a carattere ricreativo. Del patrimonio naturale fanno dunque parte la topografia, gli habitat, la flora e la fauna selvatiche e i paesaggi, nonché le combinazioni e le interazioni tra di essi e il potenziale ricreativo che presentano; non vanno infine dimenticate le strette relazioni con il patrimonio culturale (cfr. il criterio n. 6).

5 Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche

Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute e il benessere umani, ma che possono subire perdite dovute all'estrazione o all'erosione o, ancora, all'inquinamento. Il principio fondamentale cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle risorse già degradate.

6 Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale

Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o danneggiate, non possono più essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate tutte le caratteristiche, i siti o le zone in via di rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo o aspetto, o che forniscano un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona. L'elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture o monumenti di qualsiasi epoca, reperti archeologici non ancora riportati alla luce, architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale che può essere opportuno preservare.

7 Mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente locale

Nell'ambito di questa analisi, per qualità dell'ambiente locale si intende la qualità dell'aria, il rumore ambiente, l'impatto visivo e altri elementi estetici generali. La qualità dell'ambiente locale assume la massima importanza nelle zone e nei luoghi residenziali, teatro di buona parte delle attività ricreative e lavorative. La qualità dell'ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate condizioni del traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad esempio quelle turistiche. È inoltre possibile dare un forte impulso ad un ambiente locale danneggiato con l'introduzione di un nuovo sviluppo. Cfr. anche il criterio 3 sulla riduzione dell'uso e delle emissioni di sostanze inquinanti.

8 Tutela dell'atmosfera su scala mondiale e regionale

Una delle principali forze trainanti dell'emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano l'esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell'atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas di serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future. Cfr. anche il criterio 3 sulla riduzione dell'uso e delle emissioni di sostanze inquinanti.

9 Sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale

La partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo sostenibile è un elemento basilare dei principi fissati alla conferenza di Rio per l'ambiente e lo sviluppo (1992). Per realizzare uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni disponibili; elementi altrettanto cruciali sono le informazioni, l'istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale. Tale obiettivo può raggiungersi attraverso la divulgazione dei risultati della ricerca, inserendo programmi in materia ambientale a livello di formazione professionale, nelle scuole, nelle università o nei programmi di istruzione per adulti e creando reti all'interno di settori e raggruppamenti economici. Va infine ricordata l'importanza di accedere alle informazioni in campo ambientale dal proprio domicilio e da luoghi ricreativi.

10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo

La dichiarazione di Rio (Conferenza di Rio per l'ambiente e lo sviluppo, 1992) stabilisce, tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile, che il pubblico e le parti interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardino i loro interessi. Il meccanismo principale è la consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, ed in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Il concetto di sviluppo sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più ampio del pubblico nell'elaborazione e nell'attuazione di proposte di sviluppo, che dovrebbe consentire di far emergere un maggiore senso della proprietà e della condivisione delle responsabilità.

Legambiente propone di conseguenza di indicare, per ciascuno dei precedenti dieci criteri di sostenibilità ambientale, una serie appropriata di "Azioni" che, nel campo di attività del PRAE, possano dare attuazione almeno parziale a tali criteri, quali, a titolo di puro e parzialissimo esempio, le seguenti:

- **Fare** un uso ragionevole e parsimonioso delle risorse minerarie che sono per definizione non rinnovabili;
- **Fissare** l'obiettivo di utilizzare le risorse minerarie ad un ritmo tale che garantisca il mantenimento delle riserve disponibili per le generazioni future;
- **Utilizzare** processi estrattivi e di trattamento che rendano minima la produzione di rifiuti;
- **Preservare** il patrimonio naturale affinché le generazioni attuali e future possano godere e trarne beneficio;
- **Garantire** la massima tutela del suolo e delle risorse idriche esistenti;
- **Aumentare** la qualità dell'ambiente locale, o quantomeno non peggiorarla;
- **Utilizzare** tecnologie che riducano al massimo le emissioni in atmosfera, inquinanti e climalteranti;
- **Fornire** alla popolazione e alle associazioni ogni informazione in merito ai progetti e al successivo svolgimento delle attività, anche assicurando che la trasparenza formale del procedimento (albo pretorio

informatico) sia assicurata non solo dalla provincia – città metropolitana, ma anche dall'albo pretorio informatico del Comune, dando garanzia della pubblicazione permanente dei documenti conoscitivi.

- **Coinvolgere** la partecipazione della popolazione e delle associazioni nella fase progettuale e autorizzativa;

Nel contempo evitando quindi di riferirsi ad "Azioni" poco pertinenti i temi del PRAE, quali ad esempio le seguenti indicate nella proposta oggetto di VAS:

- individuare le eventuali pressioni puntuali rilevanti quali industrie insalubri, stabilimenti a rischio di incidente rilevante e aree soggette a bonifica;
- ottimizzare la produzione di reflui urbani ed emissioni riconducibili, tenendo conto della popolazione fluttuante/saltuaria;
- ridurre la frammentazione del territorio dovuta principalmente all'edificato ed alle infrastrutture di trasporto;
- tutelare le risorse idriche superficiali sia da un punto di vista quantitativo (D.M.V.) che qualitativo (SACA);
- contenere l'impermeabilizzazione del suolo;
- valorizzare le produzioni tipiche locali, coniugandole con la cultura e la tradizione dei luoghi;
- operare per un corretto dimensionamento delle infrastrutture per la mobilità;
- incrementare i servizi di trasporto pubblico forme di mobilità alternativa.

Il presente documento si compone di una introduzione e 26 osservazioni per un totale di 9 pagine.



LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS
Via Maria Ausiliatrice 45, 10152 Torino
Ufficio: +39 011 2215851 - Fax: +39 011 0432449
Mail info@legambientepiemonte.it
PEC legambientepiemontevda@pec.it
Sito: www.legambientepiemonte.it
Facebook: www.facebook.com/legambientepiemontevalledaosta

Torino, 20 febbraio 2023

Osservazioni sull'Art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive - Solare fotovoltaico sui laghi di cava

Dott. Andrea Mandarino

Consigliere dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese

L'articolo 18 delle NTA definisce istruibili “i progetti di impianti fotovoltaici c.d. “flottanti” o “galleggianti” localizzati nei bacini di cava o lotti o porzioni di bacino di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento, in cui a seguito delle attività estrattive si sia formato un invaso idrico”. Al fine di “favorirne l'integrazione ambientale” vengono dettate alcune norme, ovvero vengono specificate alcune caratteristiche, che l'impianto deve possedere. Queste sono essenzialmente associate alla percentuale di occupazione del bacino e all'installazione dei pannelli in riferimento alla profondità dello stesso e alla distanza dalle rive.

Considerata la complessità ambientale, è essenziale analizzare in dettaglio l'intero spettro dei possibili impatti che gli impianti di produzione energetica di questo tipo potrebbero avere sulle componenti biotiche ed abiotiche del sistema ospitante.

È chiaro che vi sono alcuni vantaggi associati all'implementazione di questa tecnologia, sia di tipo economico-produttivo, in termini di efficienza energetica, sia in termini ambientali, per il non-consumo (o meglio molto minore consumo) di suolo in senso stretto. Tuttavia, dal momento che gran parte delle ricerche condotte finora si è focalizzata sulla fattibilità tecnica ed economica del solare flottante (Bax et al., 2022; Oliveira-Pinto and Stokkermans, 2020; Ranjbaran et al., 2019; Sukarso and Kim, 2020), è ampiamente riconosciuta in letteratura scientifica la scarsa conoscenza dei potenziali impatti ambientali derivanti dal posizionamento di pannelli solari sugli specchi d'acqua nonché la necessità impellente di sviluppare ricerche in proposito (Exley et al., 2022, 2021; Grippo et al., 2015; Haas et al., 2020; Liu et al., 2017; Pimentel Da Silva and Branco, 2018).

Ad oggi, tra i possibili effetti noti del solare flottante si annoverano: la riduzione del rimescolamento delle acque operata dal vento, lisciviazione di metalli pesanti o altri composti, diminuzione dell'evaporazione, diminuzione dell'illuminazione della colonna d'acqua, variazioni dei parametri fisico-chimici dell'acqua e variazioni nella composizione della comunità biotica nel suo complesso

(Exley et al., 2022; Mathijssen et al., 2020; Pimentel Da Silva and Branco, 2018). In generale, l'ombreggiamento limita la crescita algale; per contro, lo stesso causa una riduzione della produzione primaria associata al declino del fitoplancton (Armstrong et al., 2020; Lee et al., 2020).

Alcuni autori (Grippio et al., 2015; Horváth et al., 2010) hanno dimostrato che la luce polarizzata dai pannelli fotovoltaici ha la capacità di attrarre insetti acquatici, i quali tentano di deporre le loro uova su queste superfici altamente inadatte a tale scopo. I pannelli fotovoltaici possono quindi divenire trappole che portano le popolazioni al declino (Horváth et al., 2010; Lafitte et al., 2022). Inoltre, queste strutture, benché possano fungere da sito di riposo, possono causare la morte di uccelli con particolare riferimento alle specie acquatiche (Kagan et al., 2014). Altre implicazioni del solare flottante sull'ambiente acquatico risultano essere il campo elettromagnetico associato alle strutture e la comparsa di habitat idonei per specie alloctone acquatiche (Pimentel Da Silva and Branco, 2018). Gli impatti discussi possono essere associati alle fasi di costruzione, esercizio e smantellamento.

Ai sensi del suddetto articolo 18 delle NTA, i progetti di impianti fotovoltaici c.d. "flottanti" o "galleggianti" sono istruibili, ovvero realizzabili, *"anche all'interno di Aree Naturali Protette comunque denominate o di siti della Rete di Natura 2000"* ferme restando le norme in materia di valutazione di incidenza e previo parere dell'Ente di gestione dell'Area Naturale Protetta o del sito della Rete di Natura 2000. Al contrario, la letteratura scientifica indica come idonee le aree maggiormente degradate, i laghi di cava abbandonati e i bacini utilizzati in agricoltura (Dinesh and Pearce, 2016; Dupraz et al., 2011; Song and Choi, 2016), mentre risultano da evitare le aree caratterizzate da un rilevante valore naturalistico e ambientale (quali appunto Aree Naturali Protette e Siti RN2000) (Choi, 2014; Grippio et al., 2015; Pimentel Da Silva and Branco, 2018).

È opportuno rilevare, inoltre, che la realizzazione degli impianti in questione in laghi di cava ubicati in golena, ovvero in prossimità dei corsi d'acqua, non dovrebbe essere consentita. L'insediamento di strutture e infrastrutture comporterebbe, infatti, un incremento della vulnerabilità territoriale, ovvero dei beni potenzialmente danneggiabili in caso di piena, e conseguentemente un aumento del rischio geo-idrologico (EEA, 2016; Kron, 2005; Merz et al., 2010). Gli eventi di piena, inoltre, potrebbero danneggiare gli impianti fino a causare l'affondamento delle parti flottanti, con conseguenti criticità in termini di recupero soprattutto nei bacini più profondi.

Ai sensi dell'art. 1 della L. 394/91, le Aree Naturali Protette perseguono le seguenti finalità: *"a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici"*.

Considerato che (1) la produzione di corrente, ancorché da fonti rinnovabili, non è tra le finalità menzionate, che (2) è evidente la necessità tutelare le aree caratterizzate da un rilevante valore naturalistico e ambientale anche nell'ambito dell'attuazione della Strategia sulla biodiversità per il 2030 dell'Unione Europea, e che (3) la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante non si limita alla messa in posa dei pannelli fotovoltaici, ma si accompagna alla costruzione delle strutture di ancoraggio, di quelle per la gestione dell'impianto stesso e di quelle per la distribuzione della corrente elettrica prodotta, nonché ad un costante controllo in fase di esercizio, gli impianti in questione risultano del tutto avulsi dal complessivo quadro gestionale volto alla tutela della

biodiversità, del paesaggio e dell'ambiente in senso lato, che dovrebbe caratterizzare le zone umide delle Aree Naturali Protette e della RN2000.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. x della D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. nei siti RN2000 è vietato *“realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali [...]”*.

A fronte dei benefici associati a questa recente tipologia di impianti di produzione energetica vi sono svantaggi noti e svantaggi che potrebbero non essere ancora stati individuati. Come specificato da (Essak and Ghosh, 2022), le ricerche disponibili sull'impatto del solare flottante sulla qualità dell'acqua suggeriscono che non ci sono abbastanza studi per asserire che non ci saranno effetti negativi in caso di realizzazione di un progetto.

Occorre quindi prudenza e, soprattutto, una decisa applicazione del Principio di Precauzione in riferimento alle Aree Naturali Protette e ai Siti della Rete Natura 2000.

Tutto ciò considerato, alla luce di una attenta disamina della letteratura scientifica disponibile e ben consci dell'importanza della produzione energetica da fonti rinnovabili, **SI AUSPICA CHE** venga rivista la norma e che, anche nel rispetto del suddetto Principio di Precauzione, **SI RENDANO ISTRUIBILI UNICAMENTE I PROGETTI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FLOTTANTI UBICATI ALL'ESTERNO DELLE AREE NATURALI PROTETTE COMUNQUE DENOMINATE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000.**

Riferimenti bibliografici

- Armstrong, A., Page, T., Thackeray, S.J., Hernandez, R.R., Jones, I.D., 2020. Integrating environmental understanding into freshwater floatovoltaic deployment using an effects hierarchy and decision trees. *Environ. Res. Lett.* 15, 114055. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abbf7b>
- Bax, V., van de Lageweg, W.I., van den Berg, B., Hoosemans, R., Terpstra, T., 2022. Will it float? Exploring the social feasibility of floating solar energy infrastructure in the Netherlands. *Energy Res. Soc. Sci.* 89, 102569. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102569>
- Choi, Y.-K., 2014. A Case Study on Suitable Area and Resource for Development of Floating Photovoltaic System. *Int. J. Electr. Comput. Eng.* 8, 835–839.
- Dinesh, H., Pearce, J.M., 2016. The potential of agrivoltaic systems. *Renew. Sustain. Energy Rev.* 54, 299–308. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.024>
- Dupraz, C., Marrou, H., Talbot, G., Dufour, L., Nogier, A., Ferard, Y., 2011. Combining solar photovoltaic panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic schemes. *Renew. Energy, Renewable Energy: Generation & Application* 36, 2725–2732. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.03.005>
- EEA, 2016. Flood risks and environmental vulnerability, Exploring the synergies between floodplain restoration, water policies and thematic policies. (Publication No. EEA Report No 1/2016). European Environment Agency (EEA): Copenhagen, Denmark, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
- Essak, L., Ghosh, A., 2022. Floating Photovoltaics: A Review. *Clean Technol.* 4, 752–769. <https://doi.org/10.3390/cleantechnol4030046>
- Exley, G., Armstrong, A., Page, T., Jones, I.D., 2021. Floating photovoltaics could mitigate climate change impacts on water body temperature and stratification. *Sol. Energy, Special Issue on Floating Solar: beyond the state of the art technology* 219, 24–33. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.01.076>
- Exley, G., Page, T., Thackeray, S.J., Folkard, A.M., Couture, R.-M., Hernandez, R.R., Cagle, A.E., Salk, K.R., Clous, L., Whittaker, P., Chipps, M., Armstrong, A., 2022. Floating solar panels on reservoirs impact phytoplankton populations: A modelling experiment. *J. Environ. Manage.* 324, 116410. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116410>
- Grippo, M., Hayse, J.W., O'Connor, B.L., 2015. Solar Energy Development and Aquatic Ecosystems in the Southwestern United States: Potential Impacts, Mitigation, and Research Needs. *Environ. Manage.* 55, 244–256. <https://doi.org/10.1007/s00267-014-0384-x>
- Haas, J., Khalighi, J., de la Fuente, A., Gerbersdorf, S.U., Nowak, W., Chen, P.-J., 2020. Floating photovoltaic plants: Ecological impacts versus hydropower operation flexibility. *Energy Convers. Manag.* 206, 112414. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.112414>
- Horváth, G., Blahó, M., Egri, Á., Kriska, G., Seres, I., Robertson, B., 2010. Reducing the Maladaptive Attractiveness of Solar Panels to Polarotactic Insects. *Conserv. Biol.* 24, 1644–1653. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2010.01518.x>
- Kagan, R.A., Viner, T.C., Trail, P.W., Espinoza, E.O., 2014. Avian mortality at solar energy facilities in southern California: a preliminary analysis. *Natl. Fish Wildl. Forensics Lab.* 1–28.
- Kron, W., 2005. Flood Risk = Hazard • Values • Vulnerability. *Water Int.* 30, 58–68. <https://doi.org/10.1080/02508060508691837>
- Lafitte, A., Sordello, R., de Crespín de Billy, V., Froidevaux, J., Gourdain, P., Kerbiriou, C., Langridge, J., Marx, G., Schatz, B., Thierry, C., Reyjol, Y., 2022. What evidence exists regarding the

- effects of photovoltaic panels on biodiversity? A critical systematic map protocol. *Environ. Evid.* 11, 36. <https://doi.org/10.1186/s13750-022-00291-x>
- Lee, N., Grunwald, U., Rosenlieb, E., Mirlet, H., Aznar, A., Spencer, R., Cox, S., 2020. Hybrid floating solar photovoltaics-hydropower systems: Benefits and global assessment of technical potential. *Renew. Energy* 162, 1415–1427. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.08.080>
- Liu, L., Wang, Q., Lin, H., Li, H., Sun, Q., Wennersten, R., 2017. Power Generation Efficiency and Prospects of Floating Photovoltaic Systems. *Energy Procedia*, 8th International Conference on Applied Energy, ICAE2016, 8-11 October 2016, Beijing, China 105, 1136–1142. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.483>
- Mathijssen, D., Hof, B., Spierenburg-Sack, E., van Asperen, R., van der Wal, B., Vreeburg, J., Ketelaars, H., 2020. Potential impact of floating solar panels on water quality in reservoirs; pathogens and leaching. *Water Pract. Technol.* 15, 807–811. <https://doi.org/10.2166/wpt.2020.062>
- Merz, B., Kreibich, H., Schwarze, R., Thielen, A., 2010. Review article “Assessment of economic flood damage.” *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.* 10, 1697–1724. <https://doi.org/10.5194/nhess-10-1697-2010>
- Oliveira-Pinto, S., Stokkermans, J., 2020. Assessment of the potential of different floating solar technologies – Overview and analysis of different case studies. *Energy Convers. Manag.* 211, 112747. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.112747>
- Pimentel Da Silva, G.D., Branco, D.A.C., 2018. Is floating photovoltaic better than conventional photovoltaic? Assessing environmental impacts. *Impact Assess. Proj. Apprais.* 36, 390–400. <https://doi.org/10.1080/14615517.2018.1477498>
- Ranjbaran, P., Yousefi, H., Gharehpetian, G.B., Astarai, F.R., 2019. A review on floating photovoltaic (FPV) power generation units. *Renew. Sustain. Energy Rev.* 110, 332–347. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.05.015>
- Song, J., Choi, Y., 2016. Analysis of the Potential for Use of Floating Photovoltaic Systems on Mine Pit Lakes: Case Study at the Ssangyong Open-Pit Limestone Mine in Korea. *Energies* 9, 102. <https://doi.org/10.3390/en9020102>
- Sukarso, A.P., Kim, K.N., 2020. Cooling Effect on the Floating Solar PV: Performance and Economic Analysis on the Case of West Java Province in Indonesia. *Energies* 13, 2126. <https://doi.org/10.3390/en13092126>



Pro Natura Piemonte

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino - Tel. 011.50.96.618

e-mail: piemonte@pro-natura.it
PEC: pronatura.torino@pec.it

Internet: <http://torino.pro.natura.it>

Orario: lunedì – venerdì 14-19

Organizzazione Regionale
della Federazione
Nazionale Pro Natura

Associazione con personalità giuridica
(Deliberazione Giunta Regionale
del Piemonte N. 5-4179 del 25 marzo 1986)

Codice Fiscale: 80090160013

25 gennaio 2023

Dott. Alberto Cirio
Presidente Giunta Regione Piemonte
presidenza@regioe.piemonte.it

Dott. Marco Gabusi
Assessore Difesa del suolo Regione Piemonte
assessorato.gabusi@regione.piemonte.it

Dott. Matteo Marnati
Assessore Ambiente, energia Regione Piemonte
assessorato.ricerca_innovazione@regione.piemonte.it

e per conoscenza
Capigruppo Consiglio Regionale

Oggetto: Piano Cave.

Pro Natura Piemonte esprime ferma opposizione al Piano Regionale di attività estrattive in corso di approvazione. Il triplicamento delle superfici e dei volumi estraibili per il prossimo decennio va contro le linee programmatiche di “risparmio del suolo” che non consiste solo nel limitare l’espansione delle occupazioni per usi abitativi, produttivi ed infrastrutturali, ma anche ogni altra utilizzazione sussidiaria che stravolge parti di territorio.

L’area torinese, in particolare, a causa della sua forte espansione dei decenni passati, ha richiesto volumi di sabbia e ghiaia che hanno butterato enormi distese di suolo, solo una parte del quale ha avuto un accettabile ripristino.

Pro Natura Piemonte ritiene che occorra avere il coraggio di una seria inversione di tendenza e che le attività estrattive siano una attività da contenere.

Questo piano appartiene a logiche ed interessi che si sperava che potessero essere confinati nel passato. E’ inaccettabile il metodo delle previsioni “ad abundantiam” sulla base di previsioni ancora indefinite, perché questo permette, qualora non si verificassero, di disporre di grandi margini già autorizzati da utilizzare per operazioni discutibili come le forniture di sabbia ed inerti alla Liguria ed alla Lombardia a tutto danno del paesaggio piemontese.

I grandi interventi infrastrutturali non dovrebbero essere oggetto di previsioni in quanto gli interventi stessi, con i fabbisogni richiesti, vanno discussi nella VIA che deve valutare l’opera nel suo complesso senza poter sfruttare autorizzazioni già ottenute; prassi, comunque, che è contraria alle direttive dell’Unione Europea in tema di valutazione di Impatto Ambientale.

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.

Il presidente
(Mario Cavargna)





Pro Natura Piemonte

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino - Tel. 011.50.96.618

e-mail: piemonte@pro-natura.it

Internet: <http://torino.pro.natura.it>

Orario: lunedì – venerdì 14-19

PEC: pronatura.torino@pec.it

Organizzazione Regionale
della Federazione
Nazionale Pro Natura

Associazione con personalità giuridica
(Deliberazione Giunta Regionale
del Piemonte N. 5-4179 del 25 marzo 1986)

Codice Fiscale: 80090160013

Alla Regione Piemonte

Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni ambientali e Procedura
Integrate
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Osservazioni alla VAS del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

In merito alla VAS del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), l'Associazione Pro Natura Piemonte segnala le seguenti osservazioni.

Impostazione generale del Piano.

La concezione generale del Piano è espressa al paragrafo 3.1. *Principi generali di programmazione del PRAE*, là dove si dice (p. 18) che:

“Preso atto della peculiarità della condizione attuale, in cui i livelli continuativamente bassi di domanda per i materiali di cava potrebbero portare a un ulteriore ridimensionamento delle attività estrattive e alla conseguente perdita della forza lavoro, delle competenze, del know-how e dei macchinari a esse associate, la posizione assunta dal PRAE nei confronti del comparto è di tipo cautelativo. Non disponendo di indicazioni certe sui trend della domanda per il decennio di validità del piano, *il PRAE si propone di non fissare un limite massimo alle volumetrie estraibili a livello regionale.*” [corsivo nostro].

Val la spesa di analizzare i capisaldi di questa concezione e trarne le necessarie conseguenze sul piano pratico e degli impatti ambientali esercitati dalle attività estrattive:

1. la condizione attuale viene considerata una “peculiarità” (per quanto caratterizzata da una certa “continuatività”, ovvero da una durata temporale maggiore di quella manifestata da precedenti fasi di “stasi” o “crisi” che dir si voglia) dell'economia in generale e, nello specifico, del settore estrattivo. Pertanto nulla più che una “congiuntura” (ad usare un termine risalente agli anni '60 del XX secolo) fra due fasi di “crescita”, di cui la successiva non potrà mancare di manifestarsi in un seppur sempre più sfuggente ed indeterminato futuro;
2. non si contempla nemmeno, pertanto, l'ipotesi che la “condizione attuale” sia invece il risultato di fattori strutturali, ovvero dei processi storici verificatisi nell'ultimo settantennio: la crescita urbana prima (anni '50-'60); l'urbanizzazione delle località turistiche e l'urbanizzazione diffusa (anni '60-'80) poi;

l'infrastrutturazione (autostrade e linee Alta Velocità lungo tutto l'arco temporale) massiva e diffusa poi. Ciò a citare soltanto i fenomeni principali. Processi di entità priva di precedenti lungo tutta la pregressa storia della Nazione e, per quanto ci riguarda, del Piemonte e del suo territorio;

3. Processi che, oltre ad avere lasciato massicci e, in molti casi, indelebili segni sul territorio medesimo, ormai esauritisi, hanno condotto ad un *plateau* molti settori di attività economica, fra cui quello estrattivo. Ma dei quali invece il PRAE postula una inevitabile "ripresa", ed in vista della quale decide di "non fissare un limite massimo alle volumetrie estraibili a livello regionale."
4. Tale "ripresa", peraltro, potrà (dovrà) essere agevolata da opportune forme di "incentivazione" quali quelle offerte dal PNRR, cui la Relazione generale dedica uno specifico ed accurato studio (10.7 - Un esercizio di scenario d'impatto del PNRR sul settore estrattivo);
5. in questo contesto, quindi, si colloca la debolezza della domanda, della quale si prende atto, ma di cui non viene/vengono esplicitamente definito/i il/i parametro/i di riferimento. Parametro che, evidentemente lo si dà per scontato, quello storico, ovvero quella che è stata la domanda di materiali di cava, ed i relativi consumi, nel precedente venticinquennio. Decorso che, come illustrato nel cap. 10, è stato contrassegnato (prescindendo dalle differenze di dettaglio fra i diversi comparti) da un incremento fortemente accentuato dei consumi (nel periodo 2004-2088 addirittura esponenziale). Per poi riequilibrarsi e scendere, sino ad oggi, a livelli pari anche ad un quarto (p.es. gli aggregati) di quelli raggiunti nel primo decennio del 2000. L'assunzione di una "domanda debole" è basata quindi solo ed esclusivamente sul paragone con quella riscontrata in un unico precedente periodo;
6. Nessun confronto si tenta invece nemmeno di istruire (e forse nemmeno si riesce a concepire) fra gli impatti esercitati sugli equilibri ambientali da questa pregresso, massivo e tumultuoso, consumo di materiali da estrazione sugli equilibri ambientali del territorio regionale. Come sarebbe lecito aspettarsi si fosse fatto in sede di elaborazione di un Piano in cui i riferimenti alla sostenibilità, alla compatibilità ambientale, alla coerenza con le strategie di protezione ambientale, ritornano continuamente. La "domanda", debole o meno che sia, viene considerata la variabile indipendente, attorno alla quale possono esercitarsi tutte le azioni di, ottimizzazione, razionalizzazione e mitigazione, ma la cui entità non si può nemmeno pensare. Da qui, quindi, la decisione di non fissare limiti alle quantità estraibili;
7. Tale mancanza di valutazione degli impatti ambientali esercitati, almeno nella storia recente, dalle attività estrattive, fa sì che nella valutazione presentata non sia ottemperato il dettato di cui al D.Lgs. 152/2006, Allegato 6, sub f), che prescrive, fra le altre cose, che debbano "essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, **cumulativi**, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi". E poiché il processo di accumulazione degli impatti si esercita, evidentemente, nel tempo, se non si

conosce l'impatto, qualitativo e quantitativo, delle Attività Estrattive sull'ambiente nel periodo pre-PRAE ¹ la sola valutazione (sia ex-ante che ex-post) degli impatti che verranno esercitati nel periodo di vigenza del presente piano, risulta fortemente monca e scarsamente significativa. In sostanza il Piano, per quanto riguarda la ponderazione degli impatti ambientali, non ha fatto tesoro dai criteri del tutto correttamente indicati in un suo stesso capitolo, ovvero che non si può "prescindere dalla dimensione spaziotemporale" e che "per guardare in avanti bisogna anche guardare indietro (Relazione Generale, p. 151). Utilmente applicati per disegnare un modello previsionale dei flussi dei materiali estrattivi (modello che pure contiene alcuni limiti che saranno illustrati nel successivo paragrafo) questi principi non sono invece stati seguiti nella parte specificamente dedicata alla Valutazione ambientale, nella quale la dimensione temporale è poco o nulla presente.

Analisi dei flussi e dimensionamento dell'attività estrattiva

I capp. 9 e 10 della *Relazione generale* costituiscono un assai apprezzabile sforzo di inserire un'attività produttiva ad elevatissimo impatto ambientale qual è quella estrattiva in un quadro previsionale e programmatico nell'ambito del quale le assunzioni adottate (estrapolazioni e scenari prospettici) dovrebbero quanto meno consentire di attivare un "campanello d'allarme" allorquando i flussi raggiungano un'entità tale da far temere il superamento di soglie oltre le quali si producono effetti ambientali.

Ad impedire lo stabilirsi di una correlazione fra questo approfondito modello teorico e il livello della *governance* (da parte dell'Autorità Pubblica) dell'attività estrattiva, sussistono tuttavia alcuni fattori ostativi di fondo, inerenti non il modello stesso ma il "mondo reale" nel quale il modello è stato concepito, elaborato e nel quale si colloca, ma che si sono inevitabilmente "infiltrati" nel modello, rendendone impossibile qualsiasi applicazione sul livello decisionale, diversa da quella puramente previsionale/conoscitiva:

- l'equiparazione fra *fabbisogno* e *domanda*. Nel modello analitico non si pone alcuna distinzione fra i diversi "fattori di domanda espressi dal contesto". Ovverosia, i materiali la cui estrazione è stata "stimolata" dalla programmate e progettata realizzazione di uno o più plessi ospedalieri, sono equiparati a quelli la cui estrazione è stata invece indotta dalla realizzazione, p.es., di uno o più impianti per la pratica degli sport invernali lungo tutto l'arco dell'anno (comunemente noti come sky-dome). Nell'attuale contesto di intenso stress ambientale e di impatti ambientali di estensione globale, una valutazione ed una graduazione dei diversi tipi di "fabbisogno" si pone come necessaria, ma non viene invece nemmeno adombrata;
- il modello previsionale, in assenza di "una teoria di riferimento, sia per l'identificazione dei possibili determinanti della domanda con cui vogliamo

¹ Quanto meno nel passato prossimo, cioè in un lasso di tempo per il quale esistano dati statistici sufficientemente estesi ed affidabili.

spiegare l'offerta sia per l'identificazione di una struttura di relazioni fra determinanti del fabbisogno e la produzione" ha optato per "una via empirica". Non ha cioè adottato una metodologia basata su **"principi causativi preferendo un metodo finalizzato a rintracciare co-movimenti fra le serie storiche delle produzioni e dei fattori determinanti scelti."** Scelta sicuramente obbligata in presenza delle carenze teoriche rilevate dagli estensori (nonché, riteniamo, anche di quanto da noi esposto al punto precedente). Ma scelta che, unitamente alla mancata determinazione di soglie di impatto sulle diverse componenti ambientali, nonché della sopra richiamata valutazione degli impatti pregressamente esercitati dalle attività estrattive, ed ai quali gli impatti esercitati nel periodo di vigenza di questo Piano si aggiungeranno e si cumuleranno, rende impossibile una completa valutazione degli impatti medesimi, costringendo anche questa VAS nei consueti ed angusti limiti delle "mitigazioni".

Processo di partecipazione

Per quanto riguarda questo aspetto, non si può non lamentare

- a) lo scarso coinvolgimento delle Associazioni di Tutela ambientale e persino delle Amministrazioni Comunali nella fase di predisposizione del PRAE;
- b) la mancata messa a disposizione dei dati riguardanti la quantità dei vari materiali estraibili già ad oggi autorizzata ma non ancora estratta, suddivisa quanto meno per Provincia.

Al proposito si ricordano le considerazioni di Pro Natura presentate nel 2020 in merito al Documento Programmatico di Piano, approvato con deliberazione della Giunta Regionale il 7 agosto 2020, n. 33 e al Documento di Specificazione dei contenuti del rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica del PRAE.

Tutto ciò premesso, si avanzano le seguenti osservazioni e richieste di modifica:

- a) Nuove autorizzazioni (NTA, art. 4, sub a) Si richiami in termini espliciti che il rilascio di nuove autorizzazioni è condizionato all'aver effettuato il richiedente i dovuti ripristini, anche in aree diverse, ove titolare di altre autorizzazioni;
- b) Va ribadito che il Piano Paesaggistico Regionale PPR è sovraordinato rispetto a qualsiasi Piano di settore e quindi anche al PRAE, come anche recentemente stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4 in data 24 febbraio 2020, n. 1355, e pertanto ogni previsione difforme è nulla per definizione, a prescindere dal fatto che essa sia stata o meno fatta rilevare da qualcuno dei soggetti che hanno presentato osservazioni;
- c) Per quanto riguarda il Piano di Tutela delle Acque, PTA, va ribadito che le attività estrattive e i relativi recuperi ambientali possono potenzialmente avere un impatto negativo sugli acquiferi profondi, e pertanto è necessario escludere cautelativamente le aree di ricarica dalle aree di sviluppo dell'attività estrattiva.
- d) *Franco nelle cave sopra falda* (NTA, art. 26). La profondità massima di scavo nelle cave sopra falda deve rispettare un franco minimo di due metri dalla quota di massima escursione della falda.

5) *Franco nelle cave sotto falda* (NTA, art. 28). Si applichino le misure di franco definite al par. 3.2.1, pp. 52/53 del Rapporto Ambientale, in sostituzione di quelle attualmente previste dall'art. 28 delle NTA;

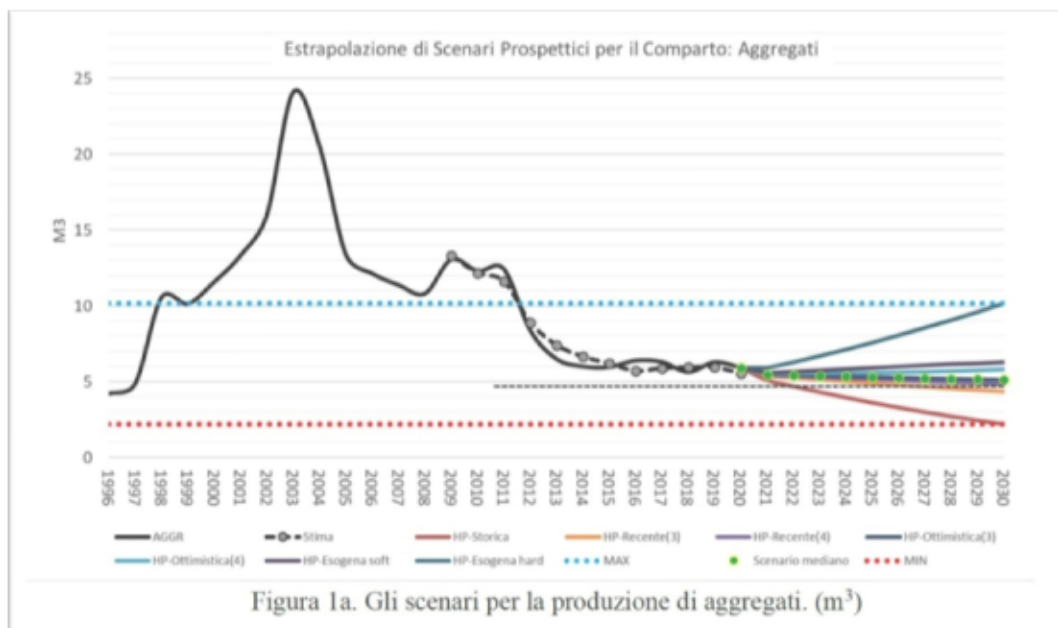
6) Per quanto riguarda la compatibilità dell'attività estrattiva con il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) (Relazione Generale, p. 275), è necessario che il PRAE preveda di non consentire ampliamenti di cave di e nuove cave per l'estrazione di aggregati all'interno delle Fasce fluviali A e B, consentendo unicamente il completamento delle attività già autorizzate ed il relativo ripristino, al fine di non arrecare danno al corso d'acqua e al suo ecosistema.

7) *Consumo ed efficientamento energetico*. Su questo aspetto, ci si limita a ricordare che questo tipo di misure, quale che sia il settore in cui vengono applicate, non è mai né ad "impatto zero" né ad impatto "tutto positivo". Esse comportano sempre il c.d. "effetto rimbalzo", ovvero quello derivante dal ciclo produttivo delle nuove e più efficienti apparecchiature e macchinari, e quindi dai consumi di materia ed energia che essi comportano, nonché dallo smaltimento di quelli dismessi e di riuso dei materiali di cui sono costituiti. Nello specifico delle misure proposte (Relazione generale, cap. 18), si nota poi l'incondizionato assegnamento fatto sull'adozione di sistemi basati sull'elettronica nei diversi momenti in cui si articola un impianto estrattivo e nelle diverse apparecchiature che esso utilizza (*Efficientamento energetico dei processi, Nastro trasportatore, Automezzi, Altre attrezzature connesse all'impianto*). Com'è noto, tali sistemi elettronici si basano su componenti (microchip) costituiti da elementi chimici (litio, c.d. terre rare) scarsamente presenti nella crosta terrestre (come dice il nome stesso di "terre rare" loro assegnato) e, per quanto si sa, che raggiungono concentrazioni sfruttabili soltanto in pochi e sparsi giacimenti. Problematiche, queste, balzate alla ribalta mediatica negli ultimi mesi a causa dell'interruzione delle catene di approvvigionamento causata dalla guerra in Ucraina. Ma, a prescindere da ciò, l'aumento della richiesta di questi elementi chimici indotti dall'elettronizzazione di interi settori produttivi nonché dei loro prodotti finali (a cominciare dall'automobile elettrica) porterebbe (o porterà) ad un effetto di incrementate ricerca e sfruttamento. Processo che, nel caso del settore estrattivo, condurrà al paradossale crearsi di un circolo vizioso: cioè che per "efficientare" e quindi diminuire l'impatto ambientale di cave tradizionali, occorrerà aprire nuove cave di materiali "innovativi", che saranno a loro volta fonte di nuovi impatti ambientali;

In tale senso limitativo è anche orientata la norma di cui all'art. 16 delle NTA, che parla di "favorire la riduzione dei consumi da fonti fossili e convenzionali" e non di riduzione dei consumi energetici in generale. Si richiede pertanto che le parole "da fonti fossili e convenzionali" vengano cancellate ed al loro posto sia inserita la parola "energetici";

8) I volumi di aggregati estraibili nel decennio di validità del PRAE (non le aree "estraibili", ma i volumi estraibili) sono comunque troppo elevati anche se si considerasse di procedere "as usual", senza aumentare la quota di inerti riciclata.

Anche nella ipotesi di voler arrivare al termine del decennio di vigenza del PRAE con una quantità di aggregati già autorizzati ma non ancora estratti pari a quella esistente all'inizio dello stesso decennio di vigenza (valore che agli scriventi non risulta disponibile come esposto al precedente punto 3, ma che si ipotizza verosimilmente in circa 100 milioni di m3), e anche assumendo come valida la previsione del PRAE riportata nella Relazione generale (par. 10.6, p. 162) ed illustrata nel relativo grafico che qui di seguito si riproduce,



ed in particolare assumendo lo “Scenario mediano”, sarebbe sufficiente una quantità di aggregati autorizzabili nel decennio di vigenza del PRAE di 63 milioni di m³ (6,3 milioni ogni anno per dieci anni), anziché di oltre 101 milioni di m³, come indicato a pagina 163 della Relazione generale. In tale senso vanno quindi modificati gli assunti di cui all’art. 4 delle NTA ed ogni altro riferimento eventualmente contenuto nelle NTA medesime;

9) Oltre a quanto rilevato al precedente punto 6), il Piano deve porsi l’obiettivo di aumentare significativamente sempre di più la parte di inerti derivanti dal riciclo e di conseguenza ridurre progressivamente i quantitativi autorizzabili come nuove estrazioni. A proposito di questo, le previsioni del Piano sono assolutamente carenti, e pertanto la stima della quantità di aggregati autorizzabili nel decennio di vigenza del PRAE di oltre 101 milioni di m³, come indicato a pagina 163 della Relazione generale, risulta assolutamente non condivisibile), anziché di oltre 101 milioni di m³, come indicato a pagina 163 della Relazione generale.

In tale senso vanno quindi modificati gli assunti di cui all’art. 4 delle NTA ed ogni altro riferimento eventualmente contenuto nelle NTA medesime.

10) Nelle Norme attuative (NTA, articolo 17)) è necessario definire con maggiore cautela le condizioni per consentire l’installazione sui laghi di cava di impianti fotovoltaici galleggianti, al fine di contemperare i vantaggi energetici con la dovuta tutela della biodiversità.

In particolare, al punto “Per i bacini di cava situati all’interno di Aree Naturali Protette comunque denominate o di siti della Rete di Natura 2000 restano ferme le norme in materia di valutazione di incidenza ed è in ogni caso necessario il parere dell’Ente di gestione dell’Area Naturale Protetta o del sito della Rete di Natura 2000.”, il parere dell’Ente di gestione dev’essere vincolante.

Per i laghi rinaturalizzati e per quelli all’interno di Aree Naturali con parere positivo, l’impianto deve arrecare il minimo danno possibile, perciò:

al punto “a) la superficie del bacino occupata dall’impianto non può essere superiore al 50% della superficie dello specchio d’acqua, calcolato con riferimento alla massima estensione del bacino nell’anno precedente all’istallazione, al fine di limitare l’impatto

complessivo causato dalla riduzione del soleggiamento sul bacino;” occorre fare riferimento alla minima estensione del bacino;

al punto b) “ ... è necessario concentrare l’istallazione dei pannelli nella parte centrale del bacino, mantenendo comunque una distanza minima del perimetro dell’impianto dalle sponde non inferiore a 20 metri sommato al 20% del diametro massimo del lago di cava.

11) *Compensazioni*. Come statuito all’art. 36 delle NTA, le misure di compensazione “provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente.” Per quanto è dato di dedurre sia dalla Relazione Generale, che dal Rapporto Ambientale che dalle NTA e per quanto non sia esplicitamente dichiarato in nessuno dei tre documenti, non è (correttamente) prevista la possibilità di Compensazioni monetarie per attività estrattive svolte in Aree Naturali protette e in Aree Natura 2000. Questa invece è prevista nel caso di attività esercitate in aree boscate, secondo quanto normato dalla DGR n. 23-4637 del 06/02/2017. A prescindere dalle notazioni critiche relative a tale DGR riportate al par. 17.3 della Relazione Generale, ove vengono lamentate presunte “disparità di trattamento economico “ fra le diverse aree estrattive introdotte dalla DGR medesima, ciò che preme rilevare è che l’esasperarsi e l’accelerarsi del deterioramento ambientale, e soprattutto dei fenomeni atmosferici, riscontratosi nel pur non lunghissimo periodo di tempo (sei anni) intercorso dall’adozione di detta DGR, rende urgente l’adozione di più strette misure di prevenzione dell’emissione in atmosfera di CO₂. L’ormai pluriennale scarsità di precipitazioni piovose e, soprattutto, nevose che ha afflitto ed affligge il Piemonte, il conseguente regime siccitoso che già nel 2022 ha provocato riduzioni della produzione agricola, nonché il razionamento idrico in un certo numero di Comuni, il perdurare, ad oggi, di tali condizioni, fanno sì che la trasformazione di quantità anche piccole di carbonio immagazzinato in forma poliestERICA nei tessuti vegetali (e massimamente in quelli delle specie legnose e arboree) in carbonio molecolare emesso in atmosfera, debba essere evitato. A questo proposito, è opportuno anche rilevare l’errata impostazione delle considerazioni svolte al par. 17.4.1 della Relazione Generale. Errata impostazione che risiede nell’errato inserimento della dimensione tempo nell’argomentazione svolta. *“In molti casi di attività estrattiva (si afferma) la trasformazione [di un’area boschiva] anche se di medio-lungo periodo non è permanente.* Da ciò si trae la conclusione che *“nel caso in cui sia ricostituito, al termine dell’attività estrattiva, tanto bosco (o più) di quello tolto, l’impatto residuo risulterebbe praticamente nullo; pertanto non sarebbero più necessarie misure di compensazione sugli impatti residui e quindi non sarebbe necessario effettuare un ulteriore rimboschimento”*. In questa argomentazione si considera come momento finale dell’attuazione del processo di ricostituzione della formazione boschiva abbattuta e di ristabilimento dello *status quo ante*, quello della messa a dimora (...*al termine dell’attività estrattiva...*), delle giovani piantine utilizzate per il rimboschimento. Momento che invece è soltanto quello iniziale del processo di ricostituzione, coincidendo esso con l’inizio dell’assimilazione, da parte delle piantine stesse, di carbonio atmosferico tramite la fotosintesi. Il bilancio del carbonio risulta pertanto negativo: a) per tutto il lasso di tempo intercorrente tra l’abbattimento del bosco preesistente (che si deve supporre coincidente con l’inizio dell’attività estrattiva), al quale si deve sommare il tempo intercorrente fra l’effettuazione materiale del rimboschimento e quello in cui le hanno avuto un accrescimento tale che la biomassa carboniosa immagazzinata nei loro tessuti è giunta a pareggiare quella a suo tempo contenuta nella formazione boschiva abbattuta. Ovvero:

$$t_{rc} = t_{ae} + t_{ac}$$

dove t_{ae} è il tempo di durata dell'attività estrattiva

t_{ac} il tempo del processo di accrescimento necessario a raggiungere la parità del bilancio del carbonio

t_{rc} il totale del processo di ricostituzione dello *status quo ante*

Volendo ipotizzare uno scenario realistico in merito a quella che può essere l'effettiva durata di t_{rc} , vediamo che anche assumendo le condizioni maggiormente favorevoli ad un rapido recupero del carbonio, ovvero:

che t_{ae} sia il più breve possibile, cioè 5 anni

- che il soprassuolo abbattuto fosse costituito da un ceduo non particolarmente invecchiato, e quindi custode di una biomassa relativamente bassa

- che si operi in una stazione a condizioni climatiche favorevoli ad un rapido accrescimento del materiale di rimboschimento (quali nel territorio piemontese si riscontrano nella bassa pianura e lungo il corso dei principali fiumi)

- che si operi -come normalmente si opera- con specie pioniere a rapido accrescimento (pioppo bianco, salici).

Anche ponendo queste favorevolissime condizioni, risulta difficile che il pareggio del carbonio possa realizzarsi in un tempo inferiore ai dieci anni. Sommando ai quali i cinque anni di durata dell'attività estrattiva, t_{rc} viene ad avere una durata di 15 anni. Di modo che un'ipotetica autorizzazione rilasciata oggi (febbraio 2023), raggiungerebbe la parità del carbonio nel 2038, ovvero ben al di là del termine (2030) previsto da entrambi gli strumenti sovranazionali di pianificazione (Agenda 2030 e PAA) con i quali si asserisce di aver verificato la "compatibilità" del PRAE. Tale effetto "fuori tempo massimo" delle misure di compensazione/mitigazione adottate in sede di autorizzazione di un'attività estrattiva su area del tutto o in parte boscata, ovviamente si incrementa qualora si opere in condizioni meno favorevoli di quelle da noi poste, ovvero, p. es., in ambiente collinare e montano, dove le condizioni climatiche e pedologiche risultano in linea generale più difficili, e l'accrescimento delle specie pioniere adatte a quelle condizioni risulta comunque più lento.

Tutto ciò considerato, si chiede quindi:

- che non sia prevista la possibilità di autorizzazione di Attività estrattive in aree boscate;
- di apportare, di conseguenza, all'art. 44 delle NTA ed alla DGR n. 23-4637 del 06/02/2017 le modifiche richieste dall'attuale, emergenziale situazione.

Conclusioni

Sulla base di quanto riportato ai punti precedenti si invita la Regione Piemonte a voler modificare la proposta di PRAE in oggetto.

Distinti saluti.

L'estensore: dott. 

Il presidente
(Mario Cavargna)



Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio

Coordinamento Piemontese



All'attenzione dei Responsabili del Procedimento in oggetto

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it;
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Torino, 20 febbraio 2023

OGGETTO: Dgr 16/12/2022, n. 81-6285 *Legge regionale 23/2016, articolo 5, comma 1, lettera b*). Adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), 2023-2033, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica.
OSSERVAZIONI ex art. 5 comma 1, lett. b, L.R. n. 23/2016.

Provvediamo a trasmettere a seguire alcune considerazioni/proposte relative al procedimento in oggetto.

PREMESSE - CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

PREMESSA/1

In primo luogo vogliamo ribadire quanto già segnalatoVi in data 15/2/2023 attraverso PEC (purtroppo rimasto senza Vostra risposta), con la quale Vi rivolgevamo un urgente invito per risolvere un equivoco di grave portata connesso al percorso avviato per il nuovo Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). Questa la nostra indicazione e specifica richiesta, che riproponiamo augurandoci replica questa volta puntuale:

Nell'esaminare le proposte tecniche contenute nel Piano stesso - adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022 - al fine di sottoporre all'Ente puntuali documenti di "osservazioni", ci siamo infatti imbattuti in un passaggio inaccettabile e inutilmente provocatorio particolarmente irrituale per un progetto pianificatorio che tutto dovrebbe contenere tranne che gratuiti giudizi politici che, al contrario, dovrebbero essere totalmente estranei a documenti di carattere, appunto, tecnico.

Vi segnaliamo, ad esempio, questa frase riportata alla pagina 25 della Relazione Generale di Piano, Cap. 4:

Talvolta l'iniziativa estrattiva non viene compresa nel suo effettivo significato di contributo allo sviluppo dell'economia nazionale, così come spesso non viene compresa l'utilità economica diretta per il territorio e la collettività che ne percepisce esclusivamente gli effetti negativi. Ad esempio, andrebbero maggiormente considerati i benefici derivanti al territorio dalla presenza in loco di materie prime funzionali allo sviluppo edilizio, infrastrutturale ed industriale dell'area, oltre all'occupazione diretta ed indotta dalle attività pianificate, rapportando i benefici indotti con le ricadute ambientali attese, eventualmente mitigate e compensate. Le motivazioni addotte a livello locale per ostacolare o bloccare le attività minerarie riguardano principalmente i rischi percepiti dal punto di vista ambientale o per la salute: i timori della popolazione spesso non riescono ad essere fugati da relazioni tecniche, misurazioni, progetti, accordi di programma, convenzioni, etc., in quanto persiste una naturale sfiducia, anche alimentata da gruppi di pressione e di opinione pregiudizialmente interessati a bloccare per motivi ideologici opere e attività rilevanti per l'economia nazionale.

Le considerazioni evidenziate ci paiono gravi e totalmente fuori luogo (esercitare il proprio diritto alla protezione del territorio rappresenta un motivo ideologico?), forse comprensibili all'interno di un comunicato stampa "di parte" ma non certamente tollerabili in un documento che dovrebbe esprimersi tecnicamente per consentire e favorire altrettanto tecniche risposte.

Quanto evidenziato rischia, inoltre, di invalidare qualunque analisi e proposta alternativa da parte dei soggetti per altro invitati a suggerire modifiche e miglioramenti alla bozza di Piano presentata. Le parole utilizzate in questo passaggio, lo ribadiamo, suonano come una sorta di delegittimazione e pregiudizio nei confronti di chi dovesse esprimere visioni differenti in questo procedimento, che per le tematiche cui si riferisce e il contesto ambientale dei nostri giorni appare di particolare delicatezza e dovrebbe indurre ad un sereno percorso di partecipazione civica il più esteso possibile. A meno che, come pare trasparire, l'estensore delle proposte tecniche non eserciti alcun reale interesse a promuovere la partecipazione tecnica di associazioni, comitati e movimenti ritenuti privi di grande utilità sociale, se non quella di rallentare opere "di assoluto interesse per i cittadini e indispensabili per il loro benessere"...

Per tali motivi, prima che gli scriventi procedano nell'analisi del proposto Piano Regionale delle Attività Estrattive, riteniamo che la Regione Piemonte debba sopprimere il passo citato e rendere pubblica una nota di rettifica che confermi la piena libertà di espressione di quanti vorranno collaborare nel proporre modifiche.

Restiamo in attesa di Vostre urgenti e cortese indicazioni in merito, porgendo distinti saluti.

FIRMATARI:

Coordinamento dei Comitati piemontesi del Forum "Salviamo il Paesaggio - Difendiamo i Territori";

Italia Nostra Piemonte;

Movimento Stop al Consumo di Territorio;

Pro Natura Piemonte

PREMESSA/2

L'attività estrattiva è caratterizzata da un forte impatto ambientale e dalla sua irreversibilità; ne consegue che ogni sito considerato idoneo per nuove attività estrattive rischia una inevitabile alterazione.

Il materiale estratto rappresenta una risorsa per sua natura limitata e non rinnovabile. La regolamentazione del settore escavazioni deve perciò essere ispirata ad alcuni principi/criteri indispensabili, ovvero:

- alla tutela e salvaguardia del territorio e della materia prima,
- alla mitigazione degli effetti negativi,
- al monitoraggio delle operazioni di scavo,
- al riutilizzo dei materiali da demolizione (la Direttiva Europea 98/2008, ha l'obiettivo al 2020 di riciclare almeno il 70% dei rifiuti inerti), privilegiando le attività di riutilizzo, riciclo e recupero rispetto allo smaltimento,
- alla pianificazione del settore estrattivo, che, pur essendo il settore di interesse pubblico, viene sostanzialmente gestito da privati e perciò necessita di una rigorosa regolamentazione, da verificare periodicamente,
- ad operare affinché le attività di scavo che generano terre, rocce e in generale materiali allo stato naturale, siano effettuate in modo tale da mantenere separati tali materiali dagli eventuali altri materiali, di qualsiasi natura, prodotti da interventi di demolizione/costruzione,
- a garantire che i materiali destinati al riutilizzo presentino caratteristiche tecniche e chimico-fisiche tali da non determinare rischi per la salute dell'uomo e per le matrici ambientali interessate.

PREMESSA/3

Il suolo viene "consumato" non solo a causa di sua impermeabilizzazione e/o cementificazione, ma anche attraverso un'azione diretta che vede come protagonista,

appunto, l'attività estrattiva. Giova ricordare che in ogni grammo di suolo possiamo trovare più di un miliardo di microrganismi. Ma nello stesso grammo si possono contare oltre 10.000 specie diverse. Tutti questi organismi viventi sono fondamentali per la fertilità dei suoli e contribuiscono alla sua armonica architettura in un tempo lunghissimo, l'arco di alcune migliaia di anni

Stiamo quindi parlando di una risorsa NON rinnovabile, una risorsa delicatissima. In un'udienza al Senato tenutasi il 18 dicembre 2018, le commissioni congiunte Ambiente e Agricoltura del Senato hanno audito l'Ispra-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in relazione ai disegni di legge sul consumo del suolo. Nell'audizione, il dottor Claudio Campobasso (Direttore Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia) ha offerto ai parlamentari alcuni dati – che, normalmente, vengono colpevolmente trascurati – relativi ai tempi di rigenerazione del suolo; dati di estrema importanza, che dovremmo tutti avere ben chiari anche nel corso di questa nuova pianificazione.

Se volessimo riportare un terreno compromesso (asportando il cemento o asfalto che lo ricopre per l'intervento dell'uomo) alla sua "naturalità", quanti anni dovremmo attendere?...

Non anni, ma secoli: per formare 1 cm di suolo occorrono infatti dai 3 ai 4 secoli. E 3 mila anni per raggiungere uno spessore utile ai fini agricoli.

PREMESSA/4

In un'ottica di corretto ciclo dell'economia circolare, è necessario ridurre il prelievo da cava attraverso il recupero degli inerti provenienti dall'edilizia e dal riciclo di rifiuti da utilizzare in tutti i cantieri, filiera vantaggiosa per l'ambiente, la salute e le imprese; occorre pertanto un'azione - favorita dalle indicazioni delle amministrazioni pubbliche - per ridurre il conferimento a discarica, rendere economicamente vantaggioso l'utilizzo di materiali provenienti da recupero e riciclo a fronte di quelli provenienti da cava, facilitare il recupero, riciclo e riutilizzo in edilizia di rifiuti provenienti da tutti i settori e garantire sbocchi di mercato a questi materiali.

1. RILIEVI E CONSIDERAZIONI

L'ampiezza della documentazione, l'articolazione della trattazione tecnica e soprattutto l'impossibilità di disporre di un tempo adeguato per l'esame, ci suggerisce di condensare le nostre opinioni e valutazioni in brevi concetti e semplificazioni. Rileviamo in particolare:

a) la presentazione "promozionale" dell'attività estrattiva attraverso un approccio autoreferenziale, che si direbbe prescinda da un ragionevole confronto col quadro giuridico, istituzionale, sociale, ambientale, ecc., componenti del contesto a cui si richiede di assecondare acriticamente la proposta progettuale;

b) la conseguente mancanza di una corretta collocazione del PRAE nell'impianto giuridico e programmatico prefigurato da leggi e normative (vedere le precisazioni

successive);

c) l'assenza di una ragionevole e realistica collocazione del settore estrattivo nel contesto economico generale e locale. E' totalmente assente una realistica indagine della tipologia e consistenza della domanda di materiale estratto o coltivabile;

d) l'assenza o l'inadeguatezza di un supporto conoscitivo che faccia emergere le previsioni del PRAE in rapporto al contesto urbanistico e ambientale, nascondendo quindi gli impatti sul territorio e sul paesaggio ed eventuali conflitti fra destinazioni d'uso nel territorio locale;

e) l'assenza, conseguentemente, di una adeguata scala cartografica che precisi gli aspetti localizzativi con riferimento particolare alle verifiche di coerenza con i piani sovraordinati;

f) l'approccio invasivo e quasi aggressivo che determina un sovradimensionamento degli ambiti destinati, nelle diverse declinazioni, allo sviluppo incrementale delle zone utilizzabili per l'estrazione. Per esempio l'aumento delle zone estraibili pari a +9 volte (polo di Vicoforte), +7 volte (Premia, Baceno) +4,5 (Rorà), +4 (Valdieri), ecc.

2. APPROFONDIMENTI

2.1 Contrasto con disposizioni di legge e pianificazione sovraordinata

Dalla lettura rapida degli elaborati del PRAE appare evidente che il piano sia espressione di una logica che vorremmo definire "autoreferenziale" poiché, al di là di dichiarazioni di principio o di estemporanee affermazioni di rito, risulta privo di un metodico confronto con la pianificazione sovracomunale richiesta per legge. La genericità e l'apparente sbrigativa visione delle previsioni impediscono, quindi, un'articolata e argomentata verifica con gli apparati regolamentari (direttive, indirizzi, prescrizioni) sovraordinati, celando in parte l'inadempienza alle disposizioni di piani e di leggi.

2.2.1 Contrasto con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Nonostante l'impossibilità di esaminare in tempi adeguati tutte le specifiche previsioni localizzative del PRAE, abbiamo tuttavia colto alcune tipologie di incongruenza o di contrasto col PPR (art. 13, 14, 15, 20, 25, 27, 39, 41) frequentemente riscontrabili e che riportiamo di seguito.

E' necessario però anticipare il quadro di riferimento normativo rispetto al quale il PRAE appare gravemente inadempiente:

a) Dlgs. n. 42/2006 Codice del Paesaggio

Articolo 145 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

comma 3: Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di

pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

b) LR. 5/12/1977 n. 56/77 – Tutela e uso del suolo

Art. 8 bis Attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica

Comma 6: L'adeguamento al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici avviene:

c) - per gli strumenti della pianificazione settoriale, mediante il rispetto e l'attuazione delle disposizioni della pianificazione paesaggistica ...;

c) Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Norme Tecniche di Attuazione

Art. 3. Ruolo del Ppr e rapporti con i piani e i programmi territoriali

[2]. Le previsioni del Ppr, quadro di riferimento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale, costituiscono misure di coordinamento e riferimento per tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, ad ogni livello.

Art. 46. Adeguamento al Ppr

[1]. La Regione provvede ad assicurare, ... la coerenza e l'armonizzazione con le disposizioni dello stesso dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore, quali quelli a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione europea del paesaggio.

[10]. ... la Regione, d'intesa con il Ministero... disciplina le modalità di adeguamento al Ppr e la sua attuazione,...individuando la documentazione e gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme del Ppr, ...

d) LR. 17/11/2016 n. 23 - Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave

Art. 7. - (Efficacia del PRAE)

Comma 1: Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza.

Come prima premesso, dall'esame degli elaborati del PRAE emergono soprattutto delle dichiarazioni di intenti o ricorrenti e non argomentate affermazioni sulla presunta coerenza col PPR; ciò, però, non ha nulla a che vedere con un'attenta e puntuale analisi della coerenza col PPR (come previsto dall'art. 46, c. 10, NTA del PPR e Regolamento DPGR. 22/3/2019 n. 4/R).

Detto questo, di seguito segnaliamo alcune situazioni critiche che richiedono tassativi stralci e/o, quantomeno, ragionevoli ridimensionamenti. Esse, sinteticamente, riguardano previsioni incrementali o riattivazioni di vetuste attività estrattive riguardanti ambiti:

- 1) in pendii notevolmente o completamente boscati (es. Montecrestese, Verbania, Monastero di Vasco, Mergozzo, Formazza, Bagnasco, Cortemilia, Malvicino, ecc);
- 2) in aree ad elevato interesse agronomico di cui all'art. 20 NTA del PPR (es. Asti,

Bellinzago, Cameri, Oleggio,...);

3) in aree in fasce fluviali ex *Art. 14. Sistema idrografico*, NTA del PPR (es. zona industriale di Verbania, Bormida di Spigno, ecc)

4) in siti aventi interferenze con visuale panoramica percepibile da punti di monitoraggio individuati dal PPR (es. belvedere del Sacromonte Calvario di Domodossola e della Torre di Montecastello di Baveno, ecc.)

5) interni o prossimi ad area di interesse archeologico ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 142, c. 1 (es. Montecrestese, Mergozzo, Briona, ecc.);

6) interni o prossimi a zone tutelate dall'UNESCO (es. Sacro Monte Calvario) o FAI (es. "luoghi del cuore" Montecrestese)

7) in aree ricadenti in Tenimenti Mauriziani, ex D.G.R. n. 37-227 del 04/08/2014 (es. S. Antonio di Ranverso e di Caselette)

8) interni o prossimi a Riserva Naturale (es. stagni di Belangero, Sacro Monte Calvario, ecc.) e con particolare attenzione alle aree protette e aree contigue nel *Piano d'area del Po* che risultano ancora piuttosto trascurate in merito alla verifica sulle criticità;

9) in contesti con villaggi tradizionali di rilevante qualità paesaggistica e documentaria (es. borgata Enso-Crevoladossola e borgata Altilione in val Formazza, ecc.)

10) attraversati dalla *Rete Escursionistica piemontese* (Formazza, Varzo, Vagogna, Baveno, Rorà, ecc.).

2.2.2 Contrasto con il Piano Assetto Idrogeologico (PAI)

La relazione fra il PRAE e il PAI è regolamentata dall'*Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive* (delle NTA del PAI) recante: *4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B.*

Il PRAE invece non è corredato da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B e demanda la dimostrazione della coerenza alla fase progettuale dell'intervento estrattivo come si desume dall'*Art. 29 Compatibilità della pianificazione del settore estrattivo con il PAI* recante al comma 1: [Qualora l'estrazione di materiale inerte da cave esterne alle fasce fluviali non sia attuabile]...*la progettazione dell'attività estrattiva è supportata da un'analisi di compatibilità ambientale e da un'analisi giacimentologica, dalle quali si evince che non vi sono possibili alternative meno impattanti per il reperimento di materiali analoghi esternamente alle fasce.*

Dobbiamo pertanto prendere atto che il PRAE risulta totalmente inadempiente rispetto agli obblighi che accompagnano la formazione dello stesso.

Fatte le verifiche precedenti si può ragionevolmente sostenere che le diffuse situazioni di contrasto col PPR e l'assenza di approfondimenti necessari per appurare la compatibilità col P.A.I., richiedano necessariamente la sospensione del presente procedimento di approvazione del piano.

3. VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ URBANISTICA DEL PRAE CON LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE

Occorre inoltre evidenziare come l'arbitrarietà del procedimento di formazione del PRAE trovi un'ulteriore prova nella scorretta applicazione dell'art. 7 comma 2 della L.R. 23/2016 laddove si precisa che *“... le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non sono relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso prevista dal progetto di coltivazione al termine della coltivazione stessa, se diversa da quella iniziale, non è vietata dal PRAE. La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE.”*

In attuazione di tale disposizione l'art. 5 delle NTA del PRAE precisa che: *“All'atto dell'adozione definitiva del PRAE, a seguito del parere conclusivo della seconda conferenza di copianificazione si assume che siano state compiute tutte le verifiche necessarie circa la coerenza di tali previsioni con quelle dello strumento urbanistico vigente in relazione a eventuali diverse previsioni, quali quelle indicate nel comma citato relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale.”*

In realtà nel PRAE non vengono affatto compiute tali verifiche poiché non è incluso il confronto e la sovrapposizione delle previsioni dei poli estrattivi con le previsioni vigenti dei piani regolatori.

Tale illustrazione del confronto fra le due previsioni urbanistiche è fondamentale per rendere esplicita e trasparente e quindi condivisa la sostituzione delle previsioni urbanistiche consentite al PRAE all'esterno delle *aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale*. Fermo restando che la rappresentazione della corretta verifica delle variazioni urbanistiche appare un'operazione complessa per essere svolta in tempi brevi, occorre precisare comunque che la stessa *deve essere espressamente evidenziata*, cioè non può prescindere dalla pubblicazione prevista dalla legge. Pertanto, stante che *“la presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse”*, riteniamo debba essere sospeso il procedimento di approvazione del PRAE.

Oltre alla denuncia sulla illegittima limitazione delle prerogative comunali in materia di pianificazione urbanistica a vantaggio della categoria dei cavatori (con tutta evidenza qui sostenuta dalla presente Amministrazione Regionale) sono necessarie alcune riflessioni in merito agli aspetti urbanistici ed economici collegati all'imposizione diffusa dell'attività estrattiva.

a) la “sostituzione” delle previsioni urbanistiche all'esterno delle *aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale* si realizza nella “zona agricola” tradizionalmente intesa che, tuttavia, non ha più quella connotazione urbanisticamente residuale attribuitale dalla pianificazione delle generazioni passate. Gli ambiti extraurbani ormai contengono scelte strategiche che qualificano i nuovi piani regolatori orientati alla sostenibilità, alla valorizzazione delle risorse

energetiche, all'agricoltura multisettoriale prevista dagli ordinamenti europei (PAC), alla valorizzazione paesaggistica, ecc. Alla luce di queste considerazioni le "prevaricazioni" che prendono forma nel PRAE appaiono decisamente inaccettabili.

b) tenendo quindi conto della qualità (anche economica) delle destinazioni d'uso insediate/insediabili nelle zone extraurbane, appare quantomeno evidente il ruolo astratto e fideistico di catalizzatore economico che il PRAE attribuisce all'attività estrattiva.

Inoltre:

La D.G.C. 16/12/2022 n. 81-6285, sia al fondo di pagina 2 che al punto 1 del dispositivo recita testualmente *"di adottare, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 23/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 56/1977 ed all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, la proposta di Piano ..."*, in merito rileviamo che se il richiamo alla L.R. 23/2016 è pertinente, non comprendiamo gli altri due richiami, in quanto quello di cui all'art. 7 della L.R. 56/1977 è inerente alla "Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale" (cioè al PTR, PPR o PTR con specifica considerazione dei valori paesaggistici), oltremodo l'art. 121 del D.Lgs. 152/2006 è inerente ai "Piani di tutela delle acque".

Sempre la citata Delibera a pagina 2 recita testualmente *"Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa le regioni confinanti, i comuni e le loro forme associative, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni"*, in merito ci risulta che la Giunta regionale non abbia ufficialmente informato tutti i Comuni ma solo quelli interessati da Poli estrattivi o Siti esistenti e relativi ampliamenti, rendendo così insufficientemente coinvolti i restanti Comuni pur in ogni caso compresi in specifici Bacini ATO.

Restando a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore delucidazione necessaria, porgiamo distinti saluti.

Per contatti:



Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio
Coordinamento Piemontese



All'attenzione

del Presidente della Regione Piemonte

del Vice Presidente della Regione Piemonte

dei Responsabili del Procedimento in oggetto

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it;
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it
vicepresidenza@cert.regione.piemonte.it

Torino, 15 febbraio 2023

Oggetto: Proposte tecniche al Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). Richiesta di rettifica chiara e immediata.

Le Associazioni/Movimenti/Comitati che sottoscrivono questo documento intendono rivolgere un urgente invito alle Autorità competenti in indirizzo allo scopo di risolvere un equivoco di grave portata connesso al percorso avviato per il nuovo Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

Nell'esaminare le proposte tecniche contenute nel Piano stesso - adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022 - al fine di sottoporre all'Ente puntuali documenti di "osservazioni", ci siamo infatti imbattuti in un passaggio inaccettabile e inutilmente provocatorio particolarmente irrituale per un progetto pianificatorio che tutto dovrebbe contenere tranne che gratuiti giudizi politici che, al contrario, dovrebbero essere totalmente estranei a documenti di carattere, appunto, tecnico.

Vi segnaliamo, ad esempio, questa frase riportata alla pagina 25 della Relazione Generale di Piano, Cap. 4:

Talvolta l'iniziativa estrattiva non viene compresa nel suo effettivo significato di contributo allo sviluppo dell'economia nazionale, così come spesso non viene compresa l'utilità economica diretta per il territorio e la collettività che ne percepisce esclusivamente gli effetti negativi. Ad esempio, andrebbero maggiormente considerati i benefici derivanti al territorio dalla presenza in loco di materie prime funzionali allo sviluppo edilizio, infrastrutturale ed industriale dell'area, oltre all'occupazione diretta ed indotta dalle attività pianificate, rapportando i benefici indotti con le ricadute ambientali attese, eventualmente mitigate e compensate. Le motivazioni addotte a livello locale per ostacolare o bloccare le attività minerarie riguardano principalmente i rischi percepiti dal punto di vista ambientale o per la salute: i timori della popolazione spesso non riescono ad essere fugati da relazioni tecniche, misurazioni, progetti, accordi di programma, convenzioni, etc., in quanto persiste una naturale sfiducia, anche alimentata da gruppi di pressione e di opinione pregiudizialmente interessati a bloccare per motivi ideologici opere e attività rilevanti per l'economia nazionale.

Le considerazioni evidenziate ci paiono gravi e totalmente fuori luogo (esercitare il proprio diritto alla protezione del territorio rappresenta un motivo ideologico?), forse comprensibili all'interno di un comunicato stampa "di parte" ma non certamente tollerabili in un documento che dovrebbe esprimersi tecnicamente per consentire e favorire altrettanto tecniche risposte.

Quanto evidenziato rischia, inoltre, di invalidare qualunque analisi e proposta alternativa da parte dei soggetti per altro invitati a suggerire modifiche e miglioramenti alla bozza di Piano presentata. Le parole utilizzate in questo passaggio, lo ribadiamo, suonano come una sorta di delegittimazione e pregiudizio nei confronti di chi dovesse esprimere visioni differenti in questo procedimento, che per le tematiche cui si riferisce e il contesto ambientale dei nostri giorni appare di particolare delicatezza e dovrebbe indurre ad un sereno percorso di partecipazione civica il più esteso possibile. A meno che, come pare trasparire, l'estensore delle proposte tecniche non eserciti alcun reale interesse a promuovere la partecipazione tecnica di associazioni, comitati e movimenti ritenuti privi di grande utilità sociale, se

non quella di rallentare opere “*di assoluto interesse per i cittadini e indispensabili per il loro benessere*”...

Per tali motivi, prima che gli scriventi procedano nell'analisi del proposto Piano Regionale delle Attività Estrattive, riteniamo che la Regione Piemonte debba sopprimere il passo citato e rendere pubblica una nota di rettifica che confermi la piena libertà di espressione di quanti vorranno collaborare nel proporre modifiche.

Restiamo in attesa di Vostre urgenti e cortese indicazioni in merito, porgendo distinti saluti.

FIRMATARI:

Coordinamento dei Comitati piemontesi del Forum “Salviamo il Paesaggio - Difendiamo i Territori”

Italia Nostra Piemonte

Movimento Stop al Consumo di Territorio

Pro Natura Piemonte

Per contatti:





Movimento Valledora- Alice Castello – via Italia
info@movimentovalledora.org

Regione Piemonte
Settore attività estrattive
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it;
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

pc:

Comune di Alice Castello
Comune di Bianzè
Comune di Borgo D'Ale
Comune di Cavaglià
Comune di Cigliano
Comune di Livorno Ferraris
Comune di Tronzano Vercellese
Comune di Santhià

Oggetto: Piano attività estrattive

A seguito della [dgr. 6285](#) del 16.12.22 e relativi documenti pubblicati sul sito della Regione Piemonte, si allega il contributo alla redazione del Piano in oggetto.

Si prega di:

- pubblicare tutte le osservazioni ricevute sul sito della Regione
- tenere conto di quanto già comunicato durante la redazione della [legge 23/16](#).

Si ringrazia per l'attenzione, distinti saluti



Movimento Valledora

Data: Alice Castello, 19 febbraio 2023

Premessa

L'accento al metodo '*Social Licence to operate*' è quanto mai opportuno quando, come nel caso di specie, l'attività imprenditoriale ha conseguenze sui cittadini che vivono nelle aree interessate dall'attività estrattive anche se non risulta sia mai stata applicata o, ove eseguita, quali risultati abbia prodotto.

Molto meno condivisibili i motivi che dovrebbero portare all'accettazione sociale da parte degli abitanti, peraltro non dimostrati ma solo elencati: sviluppo edilizio, infrastrutturale (pur con progetti rimandati da anni per la palese inutilità) l'onnipresente 'occupazione' anche quando si tratta di poche unità. Anche l'accento alle 'compensazioni' assume un sapore amaro quando queste si riferiscono alla vivibilità del proprio territorio, specie se abbinate ai ridicoli oneri destinati agli enti pubblici.

Lungi dall'essere un ostacolo allo sviluppo economico, la partecipazione dei cittadini alle procedure amministrative dovrebbe essere valorizzata e apprezzata dagli enti pubblici come 'riscontro' e 'applicazione sul 'campo' dei provvedimenti presi e non considerati un intralcio di cui liberarsi. Purtroppo questa mentalità 'sovranista' da parte degli enti pubblici è ancora molto presente e porta a considerazioni improvvise sui cittadini e sul loro operato. L'opposizione alle attività estrattive deve essere ricondotta a delle leggi e a dei piani che finora non hanno saputo tutelare le persone e l'ambiente e si auspica che coloro che hanno queste responsabilità ne prendano atto nella stesura di questo nuovo piano.

Osservazioni

Obiettivi di sostenibilità

L'attività estrattiva, per sua natura, implica l'utilizzo di risorse non rinnovabili e il consumo irreversibile di suolo.

Desti stupore che nel piano tale attività possa essere considerata come coerente con tutti gli obiettivi di sostenibilità stabilite dalle [Nazioni Unite](#), tra i quali viene citata la lotta alla povertà attraverso il contributo allo sviluppo economico senza alcuna considerazione sui costi dovuti alla perdita di suolo coltivabile o alla biodiversità.

Altrettanto stupore desta la citata aderenza al [Piano di Azione Ambientale](#) europeo, almeno nella parte in cui si prescrive un '*modello di crescita rigenerativo che restituisca al pianeta più di quanto prenda, dissociando la crescita economica dall'uso delle risorse e dal degrado ambientale*'; tutte caratteristiche ben presenti nell'esplicitarsi dell'attività estrattive.

La pianificazione regionale nella parte che riguarda il [territorio](#), individua nell'attività estrattiva un fattore di criticità in quanto aree degradate e oggetto di consumo di suolo ma che viene definito come 'coerente' dal documento in esame, non tenendo in considerazione il punto 5 dell'art. *Il consumo di suolo è causato dall'espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di infrastrutture, dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportive-ricreative, cantieri, ecc.) e che comportano la perdita dei caratteri naturali e producano come risultato una superficie artificializzata.*

a cui seguono i conseguenti indirizzi:

[4] *Gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la*

riduzione ed il miglioramento qualitativo dell'occupazione di suolo in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori interessati.

[5] La pianificazione settoriale, in coerenza con le finalità del PTR, definisce politiche volte a contenere il consumo di suolo e la frammentazione del territorio derivanti dalle azioni oggetto delle proprie competenze.

[6] La pianificazione locale definisce politiche di trasformazione volte a:

a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa;

*b) **limitare il consumo di suolo** agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale e **le vocazioni agricole ed ambientali del territorio**, anche mediante misure di compensazione ecologica;*

*c) **ridurre all'indispensabile** gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente **funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale** e delle attività integrative.*

Ne consegue che, con tale mole di vincoli e aspetti critici, l'attività estrattiva deve essere rivista e regolata in modo più stringente.

Coerenza con le previsioni dei Piani Regolatori Comunali

Il Piano Regolatore Generale Comunale è un atto di pianificazione territoriale con il quale il Comune disciplina l'attività dei propri territori e deve rapportarsi col territorio circostante e con l'area vasta di riferimento:

'Il potere di pianificazione territoriale deve essere indirizzato a perseguire obiettivi economico-sociali della comunità locale, in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali.

In particolare, il concetto di urbanistica non è strumentale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in relazione alle diverse tipologie di edificazione, ma è volto funzionalmente alla realizzazione temperata di una pluralità di interessi pubblici che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente riconosciuti, quali la tutela alla salute e all'ambiente ([v. Consiglio di Stato, sez. IV, 05/09/2016, n. 3806](#)).'

Pur in ossequio alla legge 23/16, appare una forzatura individuare una notevole porzione del territorio di alcuni comuni e destinarla sic et simpliciter ad attività estrattiva senza un esame approfondito dello stato dei luoghi e della relazione con il resto del territorio comunale.

Nei documenti presentati non sono stati espressi profili di necessità di reperimento immediato di materie prime oppure croniche mancanze dello stesso sul mercato cioè la decisione di avocare la gestione del territorio 'cavabile' appare solo giustificata da una mera pretesa di liberarsi delle opposizioni espresse dalle amministrazioni comunali. Peraltro tale opposizione in alcuni casi è derivata da una modalità operative molto discutibili per esempio le ex cave trasformate in discariche.

Non viene precisato cosa può succedere in caso che la Valutazione di Impatto Ambientale non riconosca la fattibilità del progetto di scavo presentato: il Piano Regolatore viene

modificato e l'area ri-diventa agricola? Oppure si aspetta un altro progetto? O ancora dipende dalle motivazioni del diniego?

Si richiama la sentenza Cons. Stato, Sez. IV, n.8682 del 2010 che riconduce la responsabilità della gestione del territorio al Consiglio Comunale:

Ora le valutazioni espresse dall'Organo consiliare ... costituiscono parte consustanziale di una motivazione "politica" pienamente consentita oltre che giustificata perché coerente con il complesso di scelte urbanistiche interessanti lo sviluppo di una "significativa" parte del territorio comunale, rimesse, come tali alla discrezionalità del massimo organo comunale.

Oppure: Cons. Stato, Sez. IV, n. 7492 del 2010:

All'uopo è sufficiente richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale per cui le scelte effettuate dall'Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica di carattere generale costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità se non per profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza...

A questo proposito si richiama anche la [Circolare 8 novembre 2016 n. 4/AMB](#) del Presidente della Giunta Regionale.

La zonizzazione acustica, di competenza comunale, viene ad essere variata in accordo alla nuova destinazione del Prg (attività estrattiva e, in seguito, quanto previsto dal piano di ripristino). Non risulta siano state eseguite indagini relative ad ogni polo estrattivo per verificarne la coerenza con gli insediamenti già esistenti.

Questo modo di procedere è già stato ampiamente sperimentato in Valledora, con le discariche e le attuali cave: autorizzare l'impianto, eventualmente con alcune prescrizioni a tutela degli abitanti, disinteressarsi dell'effettivo svolgersi delle attività e delle conseguenti lamentele, attendere che gli abitanti, avviliti e frustrati, lascino le loro abitazioni e le loro proprietà per andare a vivere e lavorare altrove. A questo punto il più è fatto, si può procedere con gli ampliamenti delle cave.

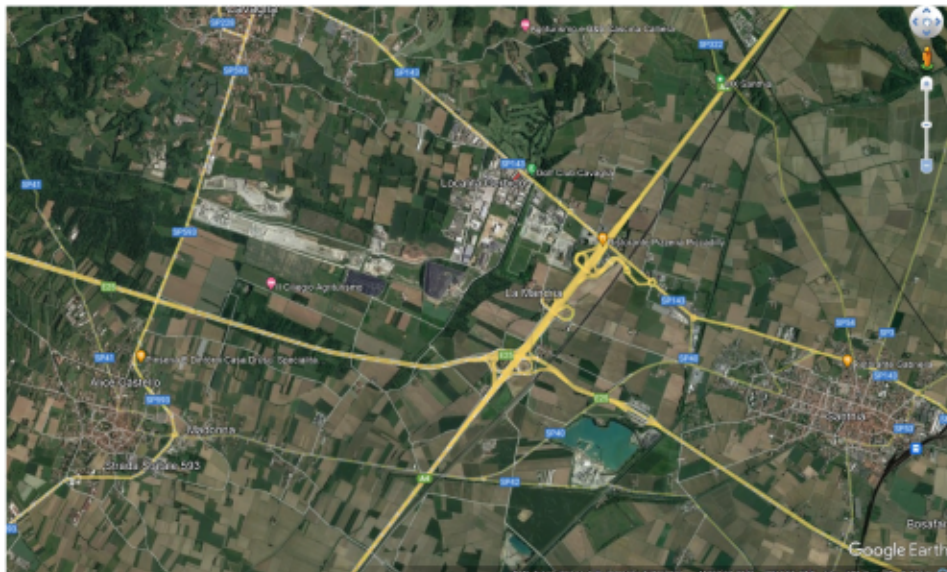
Opere pubbliche

Le attuali disposizioni prescrivono che: *Particolare attenzione va posta nella realizzazione di opere pubbliche ove risulta fabbisogno di materiale litoide superiore a 500.000 m3. In accordo con la Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 23, Capo IV, Art. 13, i proponenti dell'opera pubblica sono tenuti a indicare il piano di reperimento e di gestione dei materiali, che indica il fabbisogno di materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera stessa e individua i giacimenti di estrazione, tenendo conto in via prioritaria dell'utilizzo degli sfridi derivanti dall'attività estrattiva. Tale piano di reperimento e gestione del materiale litoide ottimizza l'uso delle risorse garantendo almeno il 50% del fabbisogno richiesto con l'utilizzo di materiali disponibili presso le cave già autorizzate.*

Non viene precisato a cosa si riferisce il 'fabbisogno richiesto': il quantitativo totale o la quantità al netto del terreno riutilizzato dagli scavi o reperito con l'uso di materiali di recupero. Ciò specie nel caso in cui questi materiali superino il 50%, in questo caso potrebbe accadere che si deve tralasciare l'uso del materiale 'preferibile' a favore di inerti da estrarre dalle cave.

Ripristini ambientali

Il problema **dei mancati ripristini ambientali** è stato più volte evidenziato ma non sembra che sia stato preso seriamente in considerazione dagli enti preposti con le logiche conseguenze: sollevamento di polveri, paesaggio devastato, habitat non ricostruiti. Per quanto riguarda l'area della Valledora non si tratta solo di qualche ritardo rispetto al cronoprogramma fissato, bensì la mancanza totale di qualsivoglia opera di rinaturalizzazione prevista dai progetti anche in cave dismesse da anni, situazione del tutto evidente anche a uno sguardo superficiale:



Durante gli scorsi anni sono stati chiesti sia ampliamenti che nuove aperture (tutte concesse) senza che il problema, pur sollevato, fosse risolto.

Ma non è tutto, da un progetto presentato recentemente, l'ultimo di una serie di rinnovi/ampliamenti, si apprende che il tipo di ripristino proposto non funziona, gli alberi/cespugli non sono attecchiti e per risolvere il problema si propone di invertire l'ordine di deposito dei limi/terreno scoticato/terre da scavo: speriamo di non dover attendere altri decenni per avere l'esito della bontà dell'intervento. A puro titolo di cronaca l'ampliamento degli scavi è stato autorizzato.

Desta un sorriso (per non dire altro) l'indicazione di utilizzare il suolo fertile accantonato al fine di essere steso per le operazioni di rinaturalizzazione entro 1 anno al massimo, pena la perdita di fertilità. Nel caso della Valledora i cumuli permangono per decenni nel migliore dei casi, nel peggiore il top soil è sparito non si sa dove da tempo.

Anche il presente piano non sembra dare troppa importanza all'argomento quando afferma che *'Durante e al termine della coltivazione, è necessario definire un piano di riuso/recupero dei siti, orientato a realizzare, mantenere e incrementare nel tempo le potenzialità ecosistemiche.'*

Il piano di ripristino dei siti deve essere seriamente previsto dai documenti progettuali presentati dal proponente corredato da apposita tempistica di attuazione, deve essere valutato durante le procedure dagli enti pubblici e, basandosi sulla fattibilità delle operazioni proposte, autorizzato di conseguenza.

Manca completamente la definizione di specifiche norme tecniche da applicare, lasciare campo libero all'inventiva e alle scelte ai proponenti non ha portato ai risultati sperati specie

nel caso in cui l'obiettivo sia il raggiungimento di un ottimale recupero ambientale anche quando si parta da situazioni molto compromesse.

Devono essere anche stabilite delle severe sanzioni per coloro che non seguono il cronoprogramma di realizzazione dei lavori previsti che, a vedere la foto precedente, sono tutte le ditte coinvolte negli scavi.

Traffico

Il traffico generato dalle cave è essenzialmente di tipo pesante, si rendono perciò necessarie delle norme specifiche che prevedano:

- il divieto di imbrattare la viabilità pubblica, stabilendo percorsi e orari in cui effettuarli, nonché le riparazioni delle strade pubbliche utilizzate,
- la copertura dei carichi con gli appositi teli in modo da evitare dispersioni di polvere e materiali.

Inoltre la scelta di concentrare le aree estrattive in alcune aree, farà aumentare il livello di traffico verso le aree di destinazione, cosa che finora si poteva evitare con piccole cave al servizio del mercato locale.

Pianificazione regionale

Dalla relazione illustrativa, pag. 24: *'La pianificazione delle cave deve prevedere i termini e i riferimenti per ottenere l'accettazione sociale delle attività estrattive, quale elemento qualificante dei principi dello sviluppo sostenibile, al fine di rendere più concreto e meno conflittuale il percorso autorizzativo e la gestione delle cave in cui si manifesta l'opposizione della popolazione locale.*

In assenza di una accettazione sociale delle iniziative proposte dalle aziende estrattive, l'ottenimento di autorizzazioni o concessioni da parte della pubblica amministrazione diventa sempre più complesso, mentre l'opposizione delle Amministrazioni locali a progetti minerari che hanno già completato il loro iter amministrativo costituisce un motivo di rallentamento o addirittura di paralisi dei progetti stessi.'

Le difficoltà nel percorso autorizzativo dovrebbe indurre gli estensori dello studio **a farsi qualche domanda sul metodo finora seguito per la gestione dell'attività estrattiva** e se sia il caso di continuare con gli stessi metodi (se non peggiori). Si dovrebbe prendere atto che i cittadini fanno presente dei problemi e dei disagi e non hanno dei capricci o bizzarrie, specie se questi problemi non sono mai stati affrontati o tanto meno risolti.

Variare d'imperio il piano regolatore comunale, **sperando di mettere a tacere le opposizioni che si riscontrano negli enti locali, è un puro atto di sopraffazione che esaspererà il clima attorno alle attività estrattive.**

Visto che il piano persegue anche il fine di proteggere le popolazioni locali lo studio delle condizioni in cui si trovano le cave già autorizzate dovrebbe essere doveroso. Si cita l'esempio della Valledora .

- tutte le cave si presentano al momento con ripristini ambientali inefficaci e incompleti
- le ex-cave come sono state trasformate in discariche in 4 casi. 2 siti sono stati eroicamente 'difesi' dalla Provincia di Vercelli che ha negato l'abbancamento dei rifiuti,
- in un sito di discarica vi sono rilasci inquinanti nel sottosuolo da vari anni senza che le misure intraprese si siano dimostrate efficaci.

Senza queste informazioni, omesse non si sa se per ignoranza o disinteresse, non paiono opportune ulteriori massicce destinazioni a cave dello stessa porzione di territorio.

Programmazione e pianificazione

La Regione Piemonte ha constatato in varie occasioni l'impatto negativo dato dalle attività estrattive sia per l'area Valledora che in generale:

- dgr 06441 del 02.02.2018

Misure specifiche per l'area di Valledora

*Al fine di una specifica ed efficace tutela degli acquiferi profondi in ambiti territoriali che presentano una particolare situazione geo-idrologica sottoposta a rilevanti pressioni antropiche è stato individuato, nell'area denominata Valledora, un contesto territoriale **fortemente soggetto a pressioni derivanti da attività estrattive** e connesse alla gestione di rifiuti oggetto di numerosi interventi progettuali autorizzati singolarmente, rispetto al quale risulta opportuno attuare, oltre alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi previste dalla Parte I del presente documento, anche una specifica azione di tutela attraverso misure organiche da inserire negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, provinciali, negli strumenti di pianificazione settoriale regionale, così come definito nella Parte II.*

- Piano Territoriale Regionale

AIT 6 - Biella Valorizzazione del territorio

*Nella pianura agricola: difesa del suolo agrario, controllando la dispersione urbana e **l'estrazione di inerti** in terreni alluvionali.*

- Piano Paesaggistico Regionale

In tutti gli ambiti paesaggistici sono segnalate le attività estrattive come elementi di criticità, a volte con l'evidenziazione dei mancati ripristini o della perdita delle caratteristiche paesaggistiche.

Tra le dinamiche in atto citate per l'ambito 24, Pianura Vercellese (in cui è inclusa l'area Valledora)

DINAMICHE IN ATTO

– impianti di estrazione di sabbia e ghiaia e successivo riuso di parte di questi come discarica di rifiuti nell'area di "Valledora" (circa 200 ha), tra Cavaglià (BI) e Alice Castello (VC);

per le quali si richiede :

***attenzione** alla regolamentazione degli insediamenti di nuovo impianto in aree di espansione, che deve svolgersi secondo canoni che tengano presente gli originari fattori caratterizzanti il territorio. In particolare si segnalano le criticità connesse alla previsione di nuovi insediamenti logistici in corrispondenza dei nodi viabilistici principali o in prossimità della rete ferroviaria. Tali nuove localizzazioni, unitamente al potenziamento della accessibilità stradale e ferroviaria, già realizzata o in previsione, e al **permanere di elementi di criticità**, siti di cantiere connesso alla linea TAV, **aree estrattive** e a situazione pregresse di disordine insediativo, configurano ampie aree di degrado paesaggistico per le*

quali occorre definire specifici indirizzi di mitigazione e ricomposizione del paesaggio. Si segnalano in particolare le criticità connesse al nodo di Santhià, alle aree di espansione di Borgo Vercelli, di Livorno Ferraris- Bianzé, ai comuni del basso Vercellese, Consorzio Coser, e alle zone di espansione di Vercelli, Bivio Sesia, direttrice verso Caresanablot, aree produttive a sud della città.

- Piano Territoriale della Provincia di Biella

Il PRUIS della Valledora si pone l'obiettivo prioritario di riconciliare la compresenza delle molteplici attività insediate nell'area con la tutela della salute umana e la salvaguardia delle risorse naturali, mitigando gli impatti negativi già prodotti, eliminando le condizioni di degrado esistenti e risolvendo l'evidente compromissione del paesaggio.

Per il raggiungimento dell'obiettivo si prefigura:

- un processo di **riqualificazione** urbanistica e ambientale orientato a perseguire il riequilibrio tra tutela delle risorse naturali e ambientali, qualità del paesaggio antropizzato, attività economiche e salute umana,*
- la pianificazione delle attività estrattive (PAEP) nell'ottica della sostenibilità, del riuso compatibile del territorio e dell'effettivo ripristino ambientale;*
- l'utilizzo razionale della risorsa mineraria in quanto bene primario "non rinnovabile" ed esclusivamente per **usi "nobili"**;*
- la verifica delle condizioni di sostenibilità ambientale e sociale degli usi in atto e degli interventi programmati all'interno dell'area;*
- la valutazione degli impatti positivi e negativi e delle ricadute delle attività aventi rilevanza economica anche al fine di determinare le opportune forme e misure di mitigazione, compensazione e perequazione;*
- l'individuazione degli indicatori di monitoraggio degli effetti prodotti sul contesto territoriale, ambientale e paesistico dell'area interessata;*
- la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico e le misure per la tutela della risorsa idrica sotterranea;*
- le modalità e le forme istituzionali e organizzative necessarie alla realizzazione e gestione delle azioni programmate, alla conduzione delle attività di monitoraggio e del processo di valutazione degli effetti determinati dall'attuazione del Progetto .*

Ciò nonostante, nel piano in esame non vi sono indicazioni per evitare l'evidente compromissione territoriale e paesaggistica, anzi, si prevede un consistente ampliamento delle cave in attività, alle stesse condizioni.

Compensazioni

Dato per scontato che l'attività estrattiva provoca delle pressioni ambientali e che non sempre (anzi quasi mai) le operazioni di mitigazione danno o possono dare gli effetti auspicati, vengono fatte intervenire le 'compensazioni'. A parte generici richiami a tale necessità, non sembra sia stabilito quali sono in pratica le operazioni da effettuare e quali sono i disagi che dovrebbero andare a compensare. Ci si chiede comunque quali modalità si possano adottare per compensare i rumori nelle ore notturne, il sollevamento di polvere, i pericoli derivanti dai mezzi pesanti o il consumo di suolo per gli abitanti delle zone interessate. Non vorremmo più essere considerati dei 'sudditi' che, a fronte di una misera

elargizione di denaro o investimenti in opere destinate ad essere abbandonate a se stesse, si devono sobbarcare un ambiente scarsamente vivibile.

Nelle misure elencate nel PRAE a tale scopo troviamo solo delle buone pratiche di conduzione delle attività estrattive *(a) monitorare le interferenze tra attività estrattive e sistemi fluviali, (b) tutelare il sistema delle acque e (c) le soggiacenze*, tutti aspetti importanti ma che non compensano nulla sul piano della qualità della vita degli abitanti.

Rapporti con le regioni vicine

L'attività estrattiva è di competenza regionale e ogni regione si muove in autonomia sul proprio territorio. È però auspicabile che le regioni limitrofe vengano consultate e vengano attentamente valutate le loro vigenti disposizioni per evitare una cospicua 'migrazione' dei materiali verso regioni che hanno legislazioni più restrittive. Tale fenomeno è peraltro ben a conoscenza degli estensori del piano, quando, nella descrizione del bacino 'Ticino' afferma che *'Il bacino, che comprende 13 cave attualmente attive sia sopra che sotto falda, oltre a 29 cave storiche, sempre del primo comparto, è uno dei più importanti del Piemonte per quanto riguarda il primo comparto (anche se gran parte della produzione va verso la Lombardia).'*

Area di ricarica delle falde

Queste aree sono molto delicate poiché qui avviene il passaggio tra le falde acquifere superficiali e quelle profonde che verranno utilizzate per il consumo umano.

Scoprire con scavi molto estesi queste aree aumenta esponenzialmente la possibilità che elementi inquinanti possano raggiungere le falde sottostanti con i conseguenti pericoli sull'approvvigionamento potabile dei pozzi a valle del sito.

Anche i limiti di sicurezza previsti (e cioè: *i valori dello spessore per il franco di sicurezza minimi da mantenersi al di sopra della base dell'acquifero al fine di prevenire fenomeni di interferenza tra l'acquifero superficiale e quello profondo, sono i seguenti:*

- *per profondità di scavo fino a 10 m il franco di sicurezza dovrà essere non inferiore a 1 metro*
- *per profondità di scavo da 10 a 20 m il franco di sicurezza dovrà non inferiore a 2 metri*
- *per profondità di scavo da 20 a 50 m il franco di sicurezza dovrà non inferiore a 3 metri*
- *per profondità di scavo oltre 50 m franco di sicurezza dovrà essere non inferiore a 5 metri)* sono da considerarsi **del tutto insufficienti** in considerazione del fatto che la falda profonda è in comunicazione con la falda superficiale **e non è possibile distinguere i due acquiferi.**

Questa situazione, già precaria, può essere aggravata dall'eventuale deposito di terre e rocce da scavo, anche se classificate a termini di legge o, caso più grave, dall'insediamento di discariche.

Piano di monitoraggio

I piani sull'evoluzione dell'attività estrattiva e i suoi riflessi sull'ambiente sono doverosi ma devono anche essere previsti dei limiti al superamento dei quali entrano in vigore delle misure di penalizzazione o comunque dei provvedimenti atti a evitare l'impatto indesiderato. Senza tali disposizioni non si vede la possibilità di incidere sui effetti negativi già presenti

né su quelli futuri.

È auspicabile che almeno vengano istituiti dei **controlli sulle emissioni di polvere** per ogni attività estrattiva in modo da individuare e sanzionare i comportamenti scorretti.

Area della Valledora

- la tipologia di recupero, definita come 'agricola' nelle schede particolareggiate non trova riscontro nelle autorizzazioni che mirano a formare un'area naturalistica. Come si può constatare dalla precedente ripresa dall'alto, nessuna piantumazione è mai stata effettuata e si constata una certa difficoltà di attecchimento nell'unico caso in cui queste sono state tentate,
- la definizione dei confini dei poli, effettuata con precisione millimetrica, anche in caso di terreni nella stessa condizione pedologica (in cui alcuni sono stati inclusi e altri esclusi): non si rinviene nello studio alcuna ragione che giustifichino queste scelte,
- la profondità degli scavi varia a seconda dei casi, ci sono autorizzazioni a 30, 27, 25 metri oppure 47 metri (in falda), **e non 30 m. come riportato nelle schede specifiche**,
- vi è un errore nell'identificazione dell'area industriale rispetto a quanto riportato nell'elaborato progettuale



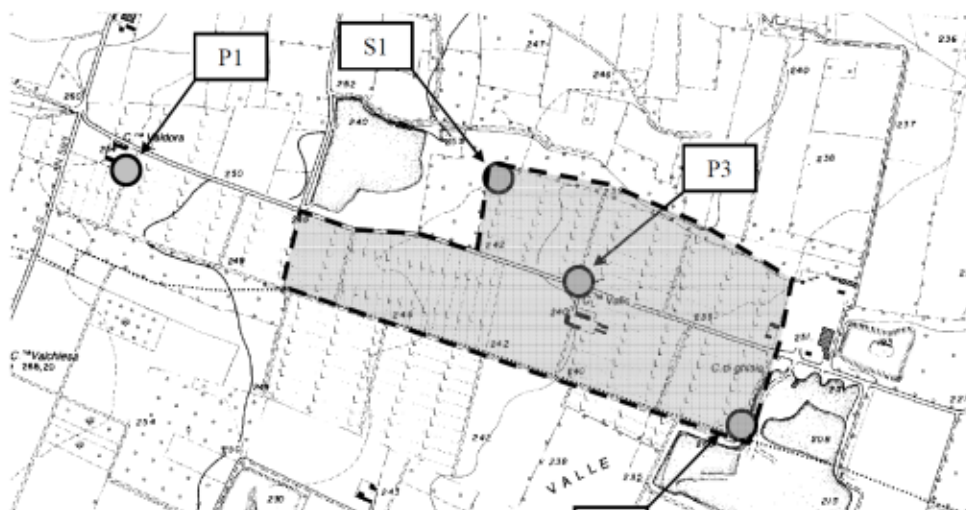


a lato all'area individuata come industriale vi è una cava esaurita (e non attiva) che non presenta alcun tipo di ripristino ambientale e le cui pareti presentano delle frane

- l'area già autorizzata all'estrazione non è stata correttamente individuata:



che è sostanzialmente diversa da quanto autorizzato

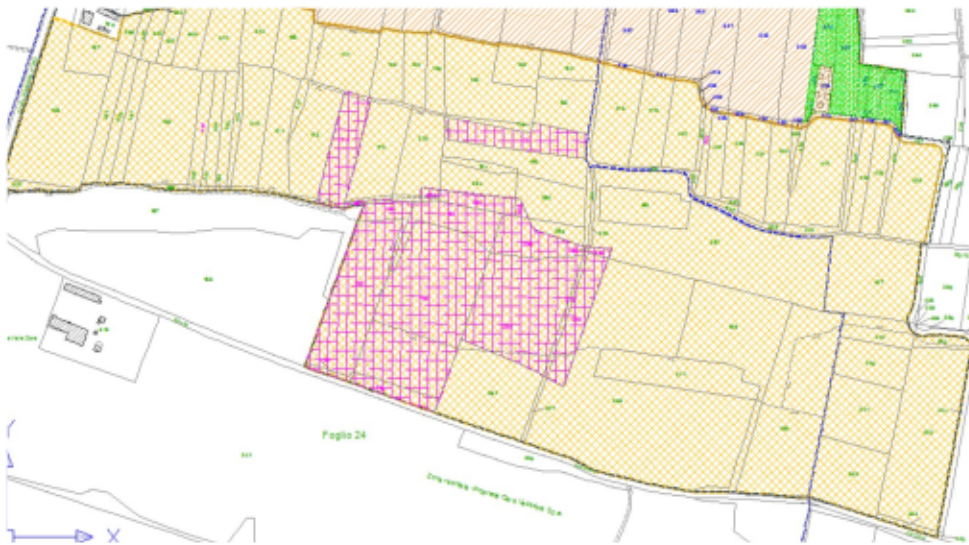


con le conseguenti imprecisioni nella valutazione delle superfici e delle volumetrie complessive del polo.

- In questo caso l'area industriale non è stata correttamente identificata



rispetto alla classificazione dell'area come da progetto:



– la richiesta di assoggettare i progetti di cava alla fornitura di *'misure piezometriche relativamente alla soggiacenza della falda libera e la quota di base dell'acquifero superficiale'*. non tengono in considerazione che le aree di ricarica della falda, come è Valledora, non presentano 2 acquiferi separati da strati argillosi bensì un **acquifero unico** e le eventuali separazioni argillose sono di natura locale e non in grado di proteggere le risorse idriche inferiori.

Perciò tale dato, oltre che scarsamente significativo in termini di protezione, diventa anche difficile da individuare se non in termini convenzionali e di rito in corrispondenza di una lente argillosa che non si sa quanto sia estesa in senso orizzontale e verticale.

Alla luce di quanto rilevato, diventa del tutto inutile il franco di sicurezza di *almeno 5 metri rispetto alla base dell'acquifero, così da garantire una maggiore protezione della falda profonda.*

– Quanto previsto a proposito dei ripristini (*Al termine della coltivazione, sarà necessario garantire interventi che contribuiscano sinergicamente ad un recupero morfologico complessivo dell'area, garantendo un raccordo delle singole aree coltivate ed una loro armonizzazione nel contesto morfologico territoriale in cui sono inserite.*) significa solo una cosa, o meglio più cose della stessa natura: i ripristini non verranno mai fatti, si può continuare a scavare come si vuole, tutto prosegue tranquillamente come è stato finora, anzi se ci dovessero essere dei setti separatori tra le varie cave, nessun problema, si eliminano. Avremo così un paesaggio lacuale da cui 'spuntano' le montagnole formate dalle discariche di rifiuti. Terrificante.

Conclusioni

Oltre a quanto già citato in precedenza si richiede che:

- le cave, attività imprenditoriali private, siano sempre subordinate agli interessi pubblici,
- per l'individuazione dei poli siano eseguite delle indagini sito-specifiche che

tengano in considerazione tutti gli aspetti ambientali, paesaggistici, sociali, ecc.,

- siano stabiliti dei limiti di utilizzo del suolo a scopo estrattivo in rapporto alla superficie comunale e alle pressioni ambientali già esistenti,
- vengano stabiliti limiti di superficie, volume, profondità e durata dell'attività estrattiva,
- venga vietato il subentro delle discariche alle attività estrattive esaurite,
- vengano stabilite norme che prescrivano verifiche e controlli sull'uso dei flocculanti per i lavaggi e possibili inquinamenti,
- vengano istituite norme più stringenti per le compensazioni per le estirpazioni delle aree boscate e che siano effettuate nello stesso comune o nelle sue immediate vicinanze, divieto di compensazione monetaria o di miglioramento boschivo,
- vengano normate con penalizzazioni / sospensione delle attività estrattive che non eseguono i ripristini con le tempistiche stabilite,
- le operazioni di abbancamento del materiale pronto per la vendita e del terreno scoticato avvengano esclusivamente all'interno dell'area destinata a cava,
- per le sovra-escavazioni sia previsto il reintegro esclusivamente con materiali che presentano le stesse caratteristiche chimiche, fisiche e agronomiche del materiale estratto (come da raccomandazione della [Commissione Europea](#)),
- il terreno destinato alla ricomposizione morfologica sia abbancato in area destinata esclusivamente a questo scopo.

In area di ricarica delle falde si richiede che sia stabilito:

- il divieto dell'uso dei flocculanti per la preparazione dei minerali estratti,
- il divieto di cave in falda,
- il divieto di riporto di materiale dall'esterno per l'esecuzione dei ripristini.

Per la Valledora si richiede che sia stabilito:

- i ripristini ambientali su tutte le aree scoperte prima del prosieguo di ogni scavo,
- le verifiche sulla stabilità dei versanti,
- le verifiche sulla affidabilità agronomica dei progetti di ripristino,
- la stesura di un Piano Regionale proseguendo quanto già previsto nello studio 'Ipotesi di [Piano strategico](#) per la Valle Dora',
- l'utilizzo degli inerti pregiati estratti nella Valledora esclusivamente per usi nobili, in cui siano indispensabili alte prestazioni.



Oggetto: Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte – osservazioni del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale

L'art. 29 (*“Compatibilità della pianificazione del settore estrattivo con il PAF”*) definisce alcuni accorgimenti molto generici relativi alle attività estrattive ubicate nelle fasce A e B.

Si specifica che *“le attività estrattive nelle aree limitrofe ad ambiti fluviali ad elevata criticità idraulica e geomorfologica, quali meandri fluviali, alvei relitti o riattivabili, sono fortemente limitate sia planimetricamente sia nei riguardi delle profondità di scavo, non andando mai oltre alla base dell'acquifero superficiale. In entrambe le condizioni l'alveo deve essere lasciato libero di divagare anche compatibilmente con le condizioni attuali di uso del suolo antropico e infrastrutturale.”*

Tuttavia, ai fini del recupero morfologico degli alvei, potrebbe essere invece opportuno definire aree estrattive in corrispondenza di alvei relitti o riattivabili, proprio per promuovere la riattivazione dei processi morfologici afferenti alla morfogenesi fluviale. Questo chiaramente non può essere definito a priori, occorrono approfondite analisi condotte alla scala appropriata, che non è quella puntuale della singola cava, e nell'ambito della pianificazione di bacino e che valutino anche l'opportunità di reinserimento in alveo del materiale estratto ed eventualmente in che quantità.

A tale proposito, è evidente la necessità di coordinamento tra la pianificazione delle attività estrattive e la riqualificazione morfologica degli alvei (intesa, in maniera appropriata, come definizione della fascia di mobilità e non, in maniera impropria e distorta, come etichetta a copertura di una tradizionale attività di escavazione in alveo). Il PRAE non menziona i rapporti tra le attività estrattive e lo spazio di mobilità (concesso, necessario, previsto) dei corsi d'acqua, ovvero i rapporti tra cave, dinamica idromorfologica complessiva dei sistemi fluviali e possibile evoluzione morfologica futura degli alvei. Considerare questi aspetti è invece di cruciale importanza per implementare efficaci misure gestionali dei corridoi fluviali finalizzate al perseguimento degli obiettivi dettati in particolare dalla Direttiva Quadro Acque e dalla Direttiva Alluvioni; la coerenza del Piano (incentrata sul PAI) non è illustrata rispetto a questi provvedimenti.

In riferimento al periodo *“le attività estrattive non interessano gli ambienti umidi così come individuati dalla normativa vigente e i poli estrattivi sono localizzati ad una distanza definita previa verifica mediante studi idraulici al fine di evitare l'innesco di intensi processi di instabilità plano-altimetrica del corso d'acqua”* si specifica che non è chiaro quali siano gli ambienti umidi individuati dalla normativa vigente (è necessario riportare gli estremi della norma a cui fare riferimento) e che al fine di valutare la propensione all'innesco di processi di instabilità geomorfologica del corso d'acqua occorrono prioritariamente approfonditi studi di carattere geomorfologico, mai menzionati nell'articolo 29 delle NTA. L'articolo 30 descrive le caratteristiche dello studio idraulico da condurre; anche in questo caso non vengono menzionati aspetti di carattere geomorfologico.



Per una determinata categoria di progetti è inoltre prevista la predisposizione di uno studio idraulico semplificato, del quale tuttavia non sono fornite specifiche dettagliate.

A pagina 263 della Relazione tecnica è riportato un elenco di studi disponibili per la valutazione di compatibilità idraulica dell'attività estrattiva specificando che *“laddove sia possibile individuare una condizione di relativa stabilità del regime morfodinamico dei corpi idrici superficiali o si abbia evidenza che i principali eventi idrologici non abbiano significativamente alterato il regime del corso d'acqua o la sua evoluzione plano-altimetrica è possibile fare riferimento”* ai suddetti studi. *“In caso contrario occorre chiaramente a porre in essere azioni che prevedano l'aggiornamento dello studio o una nuova riproposizione”*. Si rileva come tale approccio sia eccessivamente semplicistico, in quanto basa la necessità di realizzare un nuovo studio su una preventiva valutazione sommaria, dal momento che solo la comparazione tra uno studio datato (come sono i documenti citati nella Relazione) e uno relativo allo stato corrente consente di definire in maniera significativa le variazioni intercorse nel periodo di tempo considerato.

Si riporta inoltre una incongruenza riscontrata tra gli obiettivi del Piano relativamente ai corsi d'acqua. A pagina 45 della Relazione si specifica che è perseguito *“il recupero di configurazioni morfologiche dell'alveo caratterizzate da maggiori condizioni di stabilità e la ricerca di un maggior equilibrio nelle dinamiche di trasporto solido”*, mentre a pagina 52 è indicato che *“gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale”*.

Si evidenzia, infine, l'assenza di coordinamento tra il PRAE e altre attività estrattive già previste nell'ambito di progetti specifici (quali, per esempio, gli interventi previsti nell'ambito del Programma d'Azione della misura M2C4.3 – Investimento 3.3 -“Rinaturazione dell'Area del Po” (PNRR)).

Venezia, 20 febbraio 2023

Il Consiglio Direttivo del CIRF

Spett.le
Regione Piemonte
A1605A - Valutazioni ambientali e procedure integrate
Via Principe Amedeo 17
10123 Torino
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere
Via Pisano 6
10152 Torino
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it.

Per conoscenza:

A16000 - Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Via Principe Amedeo 17
10123 Torino
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

ARPA Piemonte
Dipartimento Valutazioni Ambientali
epidemiologia@pec.arpa.piemonte.it

Dipartimento Piemonte Nord Est
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

Dipartimento Valutazioni ambientali
dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it

Dipartimento Rischi naturali e ambientali
rischi.naturali@pec.arpa.piemonte.it

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e
Vercelli
mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it

Corte dei Conti
piemonte.procura@corteconticert.it

Carabinieri Forestali
fvc43407@pec.carabinieri.it
fbi43348@pec.carabinieri.it

Oggetto: Osservazioni Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

Il comitato A.S.T. Ambiente Salute e Territorio con sede in Lozzolo Via alla Valle 13 si è costituito essenzialmente per la tutela del territorio delle colline nei Comuni di Lozzolo, Roasio e Villa del Bosco, devastate da anni di attività mineraria. Prima di avanzare osservazioni al PRAE, ci sembra doveroso premettere quali siano le problematiche che abbiamo riscontrato in questi anni di attività:

1. nel nostro territorio insistono quattro concessioni minerarie che interessano quasi il un quarto del territorio comunale di Lozzolo;
2. il territorio occupato dalle concessioni costituisce quasi la totalità delle colline un tempo vitate; nei comuni limitrofi, attualmente si valorizza e si incentiva la coltivazione della vite (Gattinara, Roasio, Villa Del Bosco, Brusnengo, Masserano fino a Lessona); da noi si incentiva la coltivazione delle miniere;

3. i progetti di coltivazione delle miniere non rispettano mai i cronoprogrammi, in quanto vengono autorizzate volumetrie enormemente superiori agli effettivi fabbisogni;
4. non rispettando furbescamente i cronoprogrammi, non si arriva quasi mai al completamento dei lotti di coltivazione, condizione indispensabile per avviare i progetti di recupero ambientale;
5. estrema difficoltà nel capire la natura e la provenienza dei materiali usati per il riempimento dei vuoti di cava con terre e rocce da scavo o altri materiali di provenienza esterna;
6. proposte di progetti da parte delle ditte minerarie per la trasformazione delle miniere in discariche o impianti di trattamento/miscelazione di rifiuti;
7. problemi di polveri, smog e rumori derivanti dal continuo passaggio di mezzi pesanti lungo l'unica via principale di Lozzolo (Via Roma);
8. ricorsi al TAR per atti autorizzativi Regionali illegittimi per difetto di adeguata istruttoria; vedi ricorso (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 04-01-2019, n. 23) avanzato e vinto dal nostro membro e socio fondatore [REDACTED] con sentenza poi sostanzialmente confermata al Consiglio di Stato.

Pertanto, sulla scorta della propria esperienza, il comitato AST avanza alcune osservazioni alle NTA:

Art. 5 Efficacia del PRAE in relazione alle previsioni urbanistiche e relative modalità di attuazione

Comprendiamo la volontà di voler snellire i procedimenti relativi agli adeguamenti degli strumenti urbanistici locali, riteniamo però, che escludendo i Comuni dalla pianificazione, si debbano stabilire **ragionevoli** incidenze massime delle superfici estrattive rispetto alla superficie comunali. Non riusciamo a capire quali siano i criteri e i parametri oggettivi che verranno applicati per limitare il consumo di suolo. Pare incredibile avere Comuni come Lozzolo occupati per quasi un quarto della superficie da cave e/o miniere. Se da un lato si vogliono a tutti i costi velocizzare i procedimenti, dall'altra parte occorrono maggiori paletti alla discrezionalità degli uffici regionali, considerando anche le esigenze e le volontà delle comunità locali, si tratta di **democrazia**.

Ricordiamo inoltre di **preservare i corridoi ecologici**, già valorizzati e salvaguardati anche dal PPR. Prima di ridurre gli habitat che costituiscono corridoi ecologici, è auspicabile il recupero preventivo di una superficie pari a quella che sarà interessata da nuovi progetti di coltivazione.

Art. 11 Contenuto del progetto di cava

L'estrazione di materie prime deve essere l'attività primaria, non una fase (anche in perdita) preparatoria di discariche o simili; riteniamo che il progetto di cava debba essere supportato da un **dettagliato e realistico piano economico** che valuti l'effettiva sostenibilità del progetto senza considerare le entrate extra provenienti dagli eventuali riempimenti dei vuoti di cava con materiali esterni. Non è valorizzazione della risorsa e nemmeno preservazione per le future generazioni, la svendita dei materiali per far posto a buchi da riempire con rifiuti o anche altri materiali di scarto.

Sarebbe importante anche effettuare una **valutazione economica** (quindi non solo a parole) del danno che il progetto arrecherà al paesaggio, all'ambiente e alla salute dei cittadini, anche utilizzando metodi estimativi moderni adatti alla stima di beni ambientali come ad esempio la valutazione contingente, metodo già riconosciuto dalla legislazione regionale (DPGR 27 giugno 2016 n 8/R art. 31).

Art. 19 Riempimento vuoti di coltivazione

Giustamente la legislazione Regionale prevede l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- *tutela della qualità dell'aria;*
- *precauzione e correzione alla fonte dei danni arrecabili all'ambiente;*
- *tutela dell'ambiente;*
- *tutela della salute umana;*
- *tracciabilità dei materiali conferiti e loro localizzazione.*

Pertanto ci sembra opportuno che il progetto eviti il più possibile la costituzione di vuoti di cava non compensabili con materiale di scarto interno al giacimento, questo al fine di scongiurare ingressi di materiale esterno: riducendo così viaggi con mezzi pesanti, smog, pericoli dalla viabilità e danni alla viabilità ecc..

Art. 36 Opere di compensazione

Le interferenze che non possono essere mitigate devono essere compensate; oltre alle interferenze chiediamo anche una valutazione anche i danni che il progetto arrecherà al paesaggio, all'ambiente e alla salute dei cittadini (vedi osservazioni all'art. 11).

Al fine di evitare le problematiche citate nelle premesse per quanto riguarda i continui posticipi ai recuperi ambientali, riteniamo che le opere di compensazione debbano essere eseguite o quantomeno avviate prima dell'avvio del progetto. Ove non sia possibile compensare fisicamente è auspicabile richiedere il versamento in anticipo della cifra relativa al danno che si arrecherà, questo perché troppo spesso fidejussioni o altre forme di garanzia si sono rivelate insufficienti per la tutela dell'ambiente.

Distinti saluti

Lozzolo, 20 febbraio 2023

A nome del Comitato A.S.T.
Il Segretario Stefano Baldissera

Mitt.: Comitato A.S.T Ambiente Salute e Territorio

[Redacted]

Email: comitato.ast@gmail.com

P.cert.: [Redacted]

Tel.: [Redacted]



COMITATO A.I.T.P.
"Ama il tuo paese"

Osservazioni al P.R.A.E. della Regione
Piemonte, DGR n. 81 - 6285
del 16/02/2022

invio PEC del 20/02/2023 a:

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

COMITATO " AMA IL TUO PAESE " di Villanova Mondovì (CN)

Oggetto: Osservazioni al P.R.A.E della Regione Piemonte, D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022

PREMESSA

Siamo un gruppo di cittadini di Villanova Mondovì e del Monregalese, che si è costituito in comitato ormai da più di dieci anni per attaccamento alla propria terra e per salvaguardarne le bellezze, trovando nel tempo l'appoggio ed il sostegno delle associazioni ambientaliste della provincia di Cuneo.

Dalla lettura del Piano Attività Estrattive di recente adozione da parte della Giunta Regionale del Piemonte, ricaviamo alcune osservazioni di carattere generale, alle quali aggiungiamo informazioni specifiche sul nostro territorio anch'esso oggetto da molti anni di una incontrollata espansione estrattiva, nei confronti della quale esprimiamo da sempre una ferma opposizione.

L'aspetto che ci colpisce è la distanza tra i criteri di sostenibilità a cui il Prae fa riferimento e le previsioni di ampliamento dell'attività estrattiva e di consumo del suolo, nonostante tra l'altro la riconosciuta attuale tendenza alla riduzione della domanda di materiali di cava.

In particolare fra i criteri di sostenibilità che il Prae, nella relazione ambientale, desume dal *"Manuale per la valutazione Ambientale dei Piani di Sviluppo Rurale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione europea"*, elenchiamo:

- CONSERVARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE RISORSE STORICHE E CULTURALI;
- CONSERVARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'AMBIENTE LOCALE;
- PROTEGGERE L'ATMOSFERA;
- SENSIBILIZZARE MAGGIORMENTE ALLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI, SVILUPPARE L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE

Le azioni previste dal Prae per conciliare questi criteri di tutela dell'ambiente con l'ampliamento delle superfici dedicate alle attività estrattive (poli minerari) appaiono descritte in modo superficiale, limitandosi ad affermarne la loro coerenza basata però su affermazioni approssimative e su dati parziali, per esempio quando si prevede che, nel caso di assenza di alternative, si possano adottare misure di mitigazione e compensazione non meglio specificate o generiche (Rapporto Ambientale pag. 221 *"come ad esempio l'inserimento di mascheramenti dei nuovi siti di cava con quinte rocciose per ridurre l'impatto visivo"*). E' vero che nei vari allegati troviamo molteplici analisi e valutazioni di impatto, ma le valutazioni di commento non soddisfano. Un altro esempio: a proposito del principio cardine della salvaguardia/Valorizzazione (R.A. pag. 17), si dice che esso *"fa riferimento alla necessità di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di tutela delle risorse*

minerarie, degli elementi eco-sistemici, paesaggistici e territoriali rispetto a cui l'attività estrattiva genera delle pressioni; Il modello di riferimento è quello della "sostenibilità", da declinare con modalità da concordare di volta in volta, prevedendo la difesa dell'esistente ma anche la possibilità di modifica a fronte di opportune modalità compensative".

Non leggiamo in tutto questo disposizioni chiare e stringenti per la tutela annunciata dell'ambiente, intesa anche come rispetto del paesaggio e della storia del territorio, della biodiversità, della riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni climalteranti, per la tutela della salute delle popolazioni locali.

Nel complesso risulta evidente che tutto il Prae è impostato in modo prevalente sulla tutela delle risorse minerarie che considera sempre "sostenibili" laddove si riesca a "compensare" o "mascherare" i danni arrecati all'ambiente.

Ciò nonostante il documento, analizzate le varie componenti, conclude sostenendo di essere in linea e coerente con gli obiettivi di sostenibilità dettati dall'Unione Europea e sbrigativamente aggiunge (R.A. pag. 63) *"In ogni caso è possibile ricordare che la definizione specifica delle strategie è rimandata ad una fase successiva dove i contenuti più operativi verranno di volta in volta dettagliati da piani e progetti puntuali"*.

Aver già definito, a priori e solo in base alle richieste delle imprese, gli aumenti delle superfici di estrazione, la morfologia e i volumi di estrazione dei nuovi "poli minerari" senza stabilire con chiarezza i piani attuativi e le strategie di compensazione ambientale di ogni singolo polo, conferma la superficialità alla base del PRAE e rappresenta un grave vizio di forma, destinato ad aggravare i già numerosi contenziosi in corso fra associazioni ambientaliste e imprese minerarie;

Così, in attesa della soluzione di questi contenziosi, da un lato si continuerà a danneggiare l'ambiente e la salute dei cittadini dall'altro si danneggeranno proprio quelle risorse minerarie che il PRAE vorrebbe tutelare.

OSSERVAZIONI

Ausplicando che ogni realtà locale interessata dai poli estrattivi inseriti nel PRAE esprima proprie osservazioni legate alle specificità territoriali, presentiamo le nostre rispetto al POLO ESTRATTIVO "Villanova Mondovì-1" codice C01034



RILEVIAMO CHE IL POLO PREVEDE UN'ESTENSIONE DELLE AREE DI SVILUPPO PARI A 321.956 MQ CHE CORRISPONDE AD UN AUMENTO DEL 129% RISPETTO ALL'ESTENSIONE DELLE AREE LA CUI LAVORAZIONE E' GIA' AUTORIZZATA. LA QUANTITA' DI MATERIALE CHE SI PREVEDE DI ESTRARRE NELLE AREE DI SVILUPPO E' DI 3 MILIONI DI METRI CUBI.

VINCOLI

La scheda di identificazione del polo segnala la presenza di tre vincoli che interessano l'area:

1. Vincolo a tutela del patrimonio boschivo con riferimento al D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142 comma 1 Aree tutelate per legge g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018

2. Vincolo idrogeologico con riferimento al R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 il cui primo articolo dice: "Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque."

CRITICITA' Il Prae non contiene norme puntuali di salvaguardia e prescrizioni specifiche per le aree boscate tutelate da vincolo idrogeologico e paesaggistico, limitandosi a prevedere compensazioni. Si legge infatti (R.A. pag. 250) che " *il bosco è un bene vincolato ai sensi dell'Art. 142. Aree tutelate per legge del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Gli interventi in aree boscate sono pertanto vietati fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989.*" Il Prae prosegue parlando di compensazioni e dicendo "Per quanto concerne le compensazioni ambientali e territoriali in aree boscate, è possibile fare riferimento a quanto previsto dalla DGR N. 23-4637 del 06/02/2017, e operando attraverso compensazione fisica o monetaria della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004).."

Facciamo però presente che lo stesso art. 19 citato, al comma 1 della l.r. 4/2009 recita " *La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989, **compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.***"

Manca nel Prae questa citazione completa, secondo noi fondamentale per comprendere appieno lo spirito della legge e per adeguarvisi.

Inoltre l'area di sviluppo del polo estrattivo è per molta parte area boschiva. Come si potrà compensare la perdita di migliaia e migliaia di metri quadrati di bosco con tutto ciò che questo significa in termini di flora, fauna, biodiversità, salubrità dell'aria, rispetto delle acque, microclima, ecc..?

Segnaliamo anche la presenza nel piano regolatore di Villanova Mondovì dell'area APS3 "Progetto ambientale Monte Calvario" destinata, secondo quanto riportato dall'art. 26 del PRG, alla tutela delle risorse naturali-ambientali, delle emergenze

geologiche e culturali presenti nell'area promuovendo interventi rivolti ad una loro diffusa fruizione sociale. Essa ricade in parte nei confini del polo minerario previsto, in particolare lungo un tratto della via Crucis e tra il piede di Monte Calvario, il sito della cappella di San Bernardo e parte del sentiero che porta al Santuario di Santa Lucia, confini che se confermati faranno decadere anche questo vincolo locale.

3. Vincolo derivante dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia" (D.Lgs. 42/04, art. 136 e 157, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - D.G.R. n. 89-5520 del 03/08/2017)

La dichiarazione ha riconosciuto le valenze storico-culturali, religiose, identitarie, panoramiche del contesto territoriale del Momburgo, caratterizzato dal complesso storico-devozionale formato dal Santuario di Santa Lucia, dalla Chiesa del Santissimo Crocifisso, dalla Cappella di San Bernardo, nonché dai percorsi di collegamento tra di essi e dal percorso con le cappelle della Via Crucis, che partendo dalla piazza di Santa Caterina a Villavecchia arriva al Monte Calvario; si riconoscono inoltre le valenze paesaggistiche del Momburgo caratterizzate da vaste aree boscate, un significativo complesso carsico con la Grotta dei Dossi, l'altopiano di Caporale e i margini prativi, che, nel loro insieme, costituiscono il pregevole contesto paesaggistico e naturalistico nel quale si inseriscono il complesso monumentale-devozionale del Santuario di Santa Lucia e del Calvario, che costituiscono altresì significativi punti di vista e di belvedere". Ritiene inoltre che il valore di questo paesaggio sia particolarmente percepito dagli abitanti dei luoghi come bene da salvaguardare per il valore storico-paesaggistico e naturalistico e per il ruolo rappresentativo di identità della comunità locale.

Resta esclusa dal perimetro del vincolo l'area produttiva/estrattiva denominata "Rocchetta", situata a ridosso del paese, consentendo quindi alle ditte escavatrici di proseguire la loro attività entro i confini già autorizzati prima dell'apposizione del vincolo stesso. Non sono dunque impediti l'attività estrattiva e le attività collaterali presenti sul sito (impianti di bitumazione, lavorazione, deposito e stoccaggio dei materiali per infrastrutture ed edilizia).

CRITICITA' Il polo estrattivo Villanova indicato nel PRAE invade il territorio che la stessa Regione Piemonte ha inteso salvaguardare con l'apposizione del vincolo paesaggistico.

Segnaliamo la profonda **contraddizione fra norme giuridiche emesse dallo stesso organo:**

- Da un lato il PRAE Piemonte adottato con la D.G.R. N. 81-6285 del 16.12.2022 che fa riferimento ed attua la L.R. 23 del 17.11.2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave". Tale legge all'art. 7 dice: "...Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e

perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso.....Le previsioni di destinazione contenute nel PRAE ai sensi del comma 2, sono immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi presenti negli strumenti urbanistici comunali. Le opere e gli impianti fissi a servizio dei siti estrattivi sono considerati di pubblico interesse..... I comuni, in occasione della prima variante generale o di una specifica variante strutturale al proprio strumento urbanistico, recepiscono le previsioni del PRAE."

- Dall'altro la D.G.R. n. 89-5520 del 03.08.2017 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia" che fa riferimento al D.lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

Il Prae riconosce in questi casi la difficile compatibilità tra l'intervento estrattivo proposto ed i vincoli paesaggistici ed ambientali dell'area e sottolinea che la valutazione degli impatti assume particolare importanza (impatto visivo, problemi di stabilità, ecc.), tuttavia non dà indicazioni precise su come conciliare l'attività con il contesto paesistico-ambientale circostante, se non prevedendo un ampliamento non superiore a 1-1,5 volte la superficie utilizzata e l'avvio di un recupero coerente con la qualità del paesaggio.

Occorre precisare che ad oggi, a fronte dei ricorsi di ditte escavatrici e di uno dei due comuni coinvolti, il TAR del Piemonte ha ritenuto che la procedura seguita dalla Commissione Regionale promotrice del vincolo paesaggistico poi approvato con la menzionata D.G.R. del 03.08.2017, contenga un vizio di forma ed ha annullato il vincolo. Sembrerebbe trattarsi di una questione burocratica complessa e controversa, diversamente interpretata in altri contesti, che noi auspichiamo venga superata al più presto, dato il ricorso al Consiglio di Stato avanzato dalla Regione Piemonte e dal Ministero dei Beni Culturali – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, che evidentemente riconoscono, in quanto organi istituzionali competenti ed esperti, **imprescindibile tutelare il patrimonio naturalistico e artistico del Momburgo**, considerandolo meritevole di tutela ed in grado di ampliare le prospettive di sviluppo del nostro territorio, di investire nelle sue innumerevoli risorse, di creare nuovi posti di lavoro in direzione della sostenibilità e del turismo responsabile, di valorizzare i beni immobili esistenti, se si riuscirà a mantenere inalterato il paesaggio che oggi possiamo ammirare ancora.

MONUMENTI A RISCHIO, BELVEDERI E BIODIVERSITÀ

La sommità del Momburgo

Denominata Monte Calvario, deve il suo nome alla presenza sul suo culmine del Santuario del Santissimo Crocifisso, risalente al 1600 ma ricostruito nel 1825, raggiungibile dai paesi sottostanti tramite antichi sentieri attraverso la vegetazione. Una piccola costruzione eretta accanto alla chiesa, denominata "Ca'd'l'Eremita", testimonia la passata presenza di un eremita nella zona; la stessa ospitò Gian Battista Beccaria per i suoi studi sulla triangolazione geodetica. Poco distante si erge una croce eretta su progetto dell'ing. Fiorenzo Gemina, che offre un punto panoramico sull'arco alpino e le vallate del cuneese e torinese.

CRITICITA': tutta la zona, rientrando nei vincoli, sovrasta l'area di una ex cava cd. Cava Garombo, attualmente non visibile perché rinaturalizzata ma che, inserita nel PRAE, verrebbe riportata in attività. Il belvedere ne sarebbe gravemente danneggiato.

-

La via Crucis

Il percorso che da Villavecchia, borgo storico medievale, attraverso una strada asfaltata e successivamente una pineta, conduce al Monte Calvario è costeggiato da 14 piloni attestanti le stazioni della Via Crucis. Essi sono affrescati; risalgono all'inizio dell'Ottocento e sostituirono aste più antiche, risalenti all'inizio del Settecento, esposte in passato in occasione della processione del Venerdì Santo. Dalla Piazza Maggiore, con le due pregiate chiese di impianto medievale e barocco, partivano le processioni dei fedeli in occasione delle più importanti ricorrenze religiose (fino agli anni Cinquanta si svolgeva il Giovedì Santo la processione del "Gallo", pittoresca per la presenza dei simboli della passione e per il corteo dei flagellanti); mete finali erano la cima del Monte Calvario, il Santuario di Santa Lucia o, a metà strada, la Cappella di San Bernardo. Oggi è ancora viva la tradizione della processione del Giovedì Santo, che si conclude a Monte Calvario.

CRITICITA' : **la sicurezza della via Crucis appare gravemente compromessa**, poiché si trova a scorrere in certi suoi tratti all'interno del polo, tra l'area mineraria in attività e quella che si vorrebbe riattivare. Non si può fingere di ignorare che il percorso della Via Crucis nella sua interezza, dal borgo di Villavecchia al Monte Calvario, faccia parte, come elemento irrinunciabile e di significativo valore, del complesso devozionale Momburgo-Santa Lucia. **Si consideri anche la necessità di garantire la protezione del percorso rispetto alla cava Rocchetta, situata in stretta prossimità, attraverso un'adeguata fascia di rispetto.**

-

La Cappella di S. Bernardo (rientrando nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) Questa cappella è stata oggetto di uno spostamento fisico che l'ha espiantata dal suo sito originario, la cosiddetta "collina delle vigne", dove si trovava in posizione panoramica con ampia visuale sulle vallate sottostanti. Nel 2003 una Convenzione tra la Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, il Comune di Villanova Mondovì e le ditte Giuggia Srl e Saiseif SpA ha dato origine al suo spostamento in

blocco, con la motivazione di impedirne il danneggiamento ed "ai fini di realizzare un miglior ripristino ambientale e per consentire alle ditte di avere un ampio margine di tempo per riorganizzare le attività in vista della definitiva chiusura del sito".

Oggi la "collina delle vigne" è quasi completamente scomparsa a causa dell'attività estrattiva; ne rimane una porzione della parte sommitale. Questo sito è già stato oggetto di ulteriori richieste di ampliamento, puntualmente respinte, a testimoniare la valenza e l'interesse storico della cappella e dell'area circostante. In particolare la Soprintendenza intervenne nel 2012 e nel 2013 con pareri contrari che sottolineavano la necessità di tutelare il bene ed il paesaggio all'intorno da eccessivi ulteriori sbancamenti (all. 1 e 2 documenti). La proposta delle ditte di scavare la collinetta a protezione della Cappella per renderla più visibile era stata respinta anche dalla Provincia con determina n. 2013/ 1530 del 20/05/2013 (all. 3 documenti, punto 1).

CRITICITA': la perimetrazione del polo vede ampliare l'area estrattiva non solo dietro la cappella, ma nell'intorno, spingendosi verso il monte e verso il Santuario di S. Lucia. Quale potrà mai essere il destino della cappella di San Bernardo se non la sua demolizione?

Il Santuario di S. Lucia

All'incirca alla metà della pendice del Momburgo che si affaccia sull'Ellero, a 610 metri di altezza, in splendida posizione panoramica, si erge l'antico Santuario di Santa Lucia, realizzato a chiusura di una grotta naturale (profonda 20 metri e larga 8, con una superficie piana di oltre 110 metri quadrati), circondata da svariati anfratti e piccole grotte. Tuttora luogo di devozione popolare, fu in passato punto di riferimento per la lotta partigiana, sede di una tipografia clandestina e rifugio per i partigiani ed attualmente l'Anpi Monregalese sta valutando l'ipotesi di allestire uno spazio per la memoria dell'Resistenza.

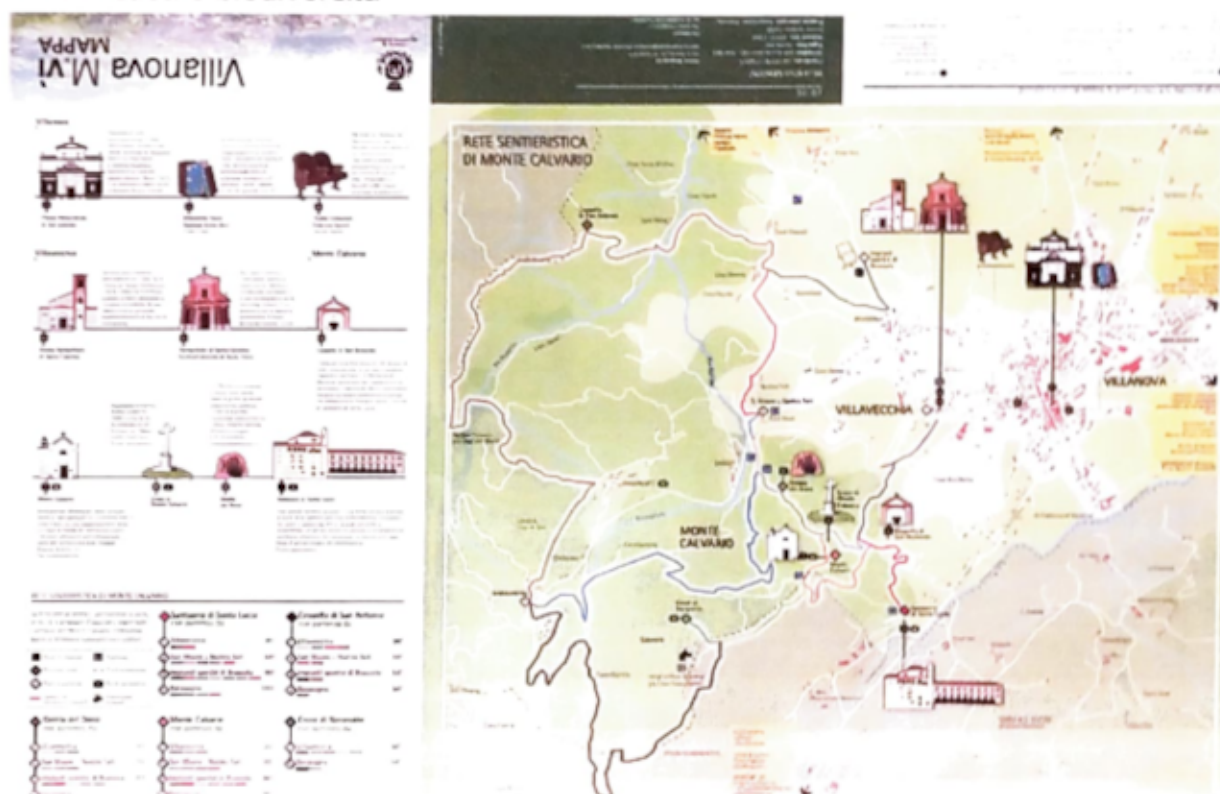
CRITICITA' Il Santuario, pur essendo escluso dalla perimetrazione del polo, risulta esserne a breve distanza; storicamente collegato alla cappella di S. Bernardo dall'originario sentiero, già a suo tempo modificato nel suo percorso per far posto all'attività di cava, ne sarebbe irrimediabilmente separato, poiché **il confine del polo estrattivo interromperebbe il circuito sentieristico che lega i vari monumenti della zona.**

Altro motivo di preoccupazione desta la stabilità dell'edificio, nel caso di avvicinamento dell'area di scavo. Infatti un'escavazione simile a quella della Rocchetta era stata effettuata in passato anche nella parte della collina sottostante il Santuario, successivamente sospesa per il verificarsi di frequenti eventi franosi, che mettevano in diretto pericolo l'esistenza del santuario stesso; si è reso necessario un intervento protettivo, con la realizzazione di speroni di sostegno in calcestruzzo. Le relazioni geologiche dell'epoca parlano di calcari grigiastri dolomitici ricchi di fossili e interessati da fratture, canali sotterranei e grotte soggetti a fenomeni di erosione e franamenti anche voluminosi e che devono indurre a prestare molta attenzione all'ulteriore attività di escavazione della montagna.

Fornace di Santa Lucia, Fornace Bozzoli, Fornace Graffiascum

Si tratta di fornaci di calce di valore storico-documentario e quindi comprese all'interno della perimetrazione vincolata.

CRITICITA': si rileva l'avvicinamento a sud alla zona ricca di testimonianze di archeologia industriale, nonché residenziale, nei pressi della strada provinciale per Roccaforte.

Sentieristica e biodiversità

L'area del Momburgo è dotata di una fitta rete sentieristica inserita in una zona boschiva di interesse botanico per la ricca biodiversità che la contraddistingue. I sentieri che vi si snodano consentono attualmente di raggiungere a piedi i luoghi più significativi e presentano interessanti potenzialità di ulteriore sviluppo. Nella zona a sud-est della Cappella di S. Bernardo si deve tener particolarmente conto del valore storico del sentiero che, seppur per una parte modificato, collega ancora la cappella al Santuario di S. Lucia (sentiero della tradizione devozionale ma anche "della Resistenza")

CRITICITA': il polo estrattivo così come delineato dal PRAE, interromperebbe, insieme ai circuiti storico/naturalistici, anche qualsiasi prospettiva di investimento e di progettualità per un turismo ecologicamente sostenibile. Segnaliamo inoltre che il territorio del Momburgo è stato indicato come Area di Interesse Botanico all'interno

del progetto interregionale Italia Francia Alcotra e sarebbe candidabile a entrare a far parte della Rete Ecologica della Provincia di Cuneo.

Le grotte

La grotta di S. Lucia fa parte di un ricco sistema carsico ipogeo che si sviluppa all'interno del monte Calvario, che ha la sua massima manifestazione nella grotta dei Dossi, posta ai piedi del pendio digradante verso il torrente Pogliola, rinomata per la spettacolare successione di corridoi e sale decorate con concrezioni policrome

CRITICITA': il versante nord-ovest del Momburgo, verso la grotta dei Dossi, è raggiungibile a piedi con un bel percorso naturalistico ben segnalato. Anche in questo caso i confini del polo renderebbero impraticabile tale sentiero. Tutta l'area del Momburgo, inoltre, presenta fossili inglobati nella roccia calcarea, attestanti le trasformazioni geologiche avvenute nella zona e "campioni di un'interessante famiglia di alghe presenti nel mare del triassico" particolarmente abbondanti sul Monte Calvario e nei pressi delle cave, oggetto di studio fin dai primi del 1900 (all.4 documenti).

LE CAVE e IL RECUPERO

La Cava Rocchetta

A fine Ottocento inizia la lavorazione di cava alla Rocchetta (toponimo che risulta nei libri di storia come sede di una Rocca o Castelletto) per la produzione di materiale ghiaioso, ma a partire dagli anni '50, con l'introduzione delle prime pale meccaniche e con i primi autocarri, la produzione comincia ad aumentare, facendo scomparire gradatamente il lavoro manuale. Negli ultimi anni è invalsa una procedura di escavazione a gradoni, *" in previsione di un raccordo graduale con il fianco di Monte Calvario, il modo più efficace per eliminare il forte impatto ambientale e favorire il completo ripristino della zona"*(come si legge nella Convenzione del 2003 , all. 5). Dalla fine degli anni '90 le proroghe di attività concesse alle ditte sono giustificate e legate al recupero e al definitivo assetto paesaggistico e territoriale del polo estrattivo. La cava della Rocchetta è dunque attiva da circa 140 anni e **da più di 20 si rinvia il suo ripristino.**

Ex cava Garombo

Il sito denominato "ex cava Garombo" (o in altri documenti Noce o ancora Dossi) si trova proprio sotto il versante nord-ovest del Monte Calvario; era stato destinato all'attività estrattiva per un breve periodo degli anni '80/'90 (ex proprietari CONICOS partecipazioni generali s.p.a.). Abbandonato in seguito alla sua chiusura, nel corso dei trent'anni successivi lentamente si è in parte rinaturalizzato, insieme alla strada (via del Noce) che, ancora oggi asfaltata nel primo tratto, collegava l'ex cava a Villanova. Ora è una strada sterrata in mezzo a orti e aree boschive (vedi all. 6 e 7

Via del Noce) da dove si raggiunge la via Crucis all'altezza del bel Pilone di Ponzio Pilato (vedi all.8 Pilone) e la grotta dei Dossi (vedi all. 9 sentiero per la grotta)

Attualmente i punti di vista che danno sul sito lo rivelano solo parzialmente, essendo in quest'area presente una vegetazione rigogliosa che sta riemergendo in modo spontaneo (vedi all.10,11,12 Sito e punti di vista). L'area quindi è stata compresa nel Vincolo del 2017. Infatti l'ex cava Garombo è un'area pienamente compatibile con il vincolo, in quanto inserita in un contesto naturale, a ridosso dei monumenti che, insieme al paesaggio, valorizzano l'intero territorio.

CRITICITA' Nella perimetrazione del presunto "polo minerario" è inserita l'ex cava. Il fatto che sia vicina alla cava Rocchetta rappresenta un vantaggio privato, ma un pericolo per la collettività. Infatti ha caratteristiche incompatibili con l'uso industriale che se ne vorrebbe fare. E' chiaro che se si procedesse alla sua riapertura **la vegetazione sparirebbe, e con essa la possibilità di un recupero naturale. Al suo posto si creerebbe un'area industriale del tutto inopportuna a ridosso di un'area soggetta a più vincoli e con emergenze monumentali a rischio.** Da rilevare anche che il borgo storico di Villavecchia si trova a poche centinaia di metri dal sito (Chiese di P.za Santa Caterina a 490 m. di distanza, vedi all.13) ed è già assediato dalla sottostante cava Rocchetta.

Non se ne valutano l'**impatto acustico** derivante e le conseguenze sulla biodiversità locale, sulle aree boscate di prossimità o già esistenti, sui nuclei abitativi (i più vicini all'ex cava distano 260 m vedi all. 14) e monumentali prossimi (distanza dal Pilone di Ponzio Pilato 150 m.; distanza minima dalla via Crucis 0 m. se si considera la modifica del Comune dell'area PE2 del 2015), la mancanza di accessi viari idonei a supportare il tipo di attività (stradine sterrate) e soprattutto il traffico che ne deriverebbe. Infatti si tratterebbe comunque di un deciso **aumento dei flussi di carico pesante** che graverebbe sulle strade esistenti e della necessità di prevedere strutture a contenimento del rumore derivante dal traffico veicolare. Da non sottovalutare poi il danno alla salubrità dell'aria, il rischio di presenza di amianto nei materiali lavorati (tra cui rifiuti edili), le polveri immesse nell'atmosfera e l'**impatto sulla salute**, visti gli enormi incrementi di superficie (+129%) e di volumi estraibili di materiale prevista. (3.000.000 di metri cubi)

Le due cave elencate sono "cave a monte", delle quali lo stesso PRAE (nta) riconosce l'accentuato impatto visivo e la necessità di piste di accesso e strade di servizio impegnative ed impattanti dal punto di vista ambientale. Ed aggiunge che le coltivazioni di monte, che interessano materiali coerenti a comportamento fragile, sia carbonatici sia silicatici, sono caratterizzate da problematiche ambientali, sia per le tecniche di scavo adottate, di regola con uso di esplosivo, sia per il recupero dei siti, trattandosi spesso di versanti molto esposti: dunque come ritenere adatto un ampliamento in tali condizioni?

CONCLUSIONE

La L.R.23 del 17.11.2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave".all'art. 6 comma 7 prevede: "Nel rispetto degli indirizzi del PRAE, per eventuali ambiti territoriali interessati da particolari problematiche connesse alle attività

estrattive, la Regione può promuovere specifici approfondimenti del PRAE stesso mediante la redazione di varianti di approfondimento, formate e approvate secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero mediante la sottoscrizione di accordi o intese che possono costituire variante al PRAE, assunti secondo le modalità disciplinate dalla normativa sugli accordi di programma."

Chiediamo quindi un'analisi più accurata del nostro territorio, come quella effettuata per i siti di Natura 2000, sottolineando che il nostro sito è citato più volte per le sue valenze nel Piano paesaggistico regionale (D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2017), documento di riferimento per il Prae; in particolare l'area di Villanova Mondovì è citata negli elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio nell'art. 24 tra i centri storici di età medievale con forte identità morfologica e nell'art. 25 come area di rilevanza storico-ambientale-territoriale quanto al patrimonio rurale storico; nell'art. 30 (Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico) viene segnalata per il Santuario di S. Lucia e per altre opere ecclesiastiche, elementi di notevole valore e di rilevanza paesaggistica. Nell'art. 31 (Relazioni visive tra insediamento e contesto) con la sigla SC1 si indica la presenza di Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi al confine tra Villanova, Frabosa e Roccaforte. Nell'art. 32 (Aree rurali di specifico interesse paesaggistico) con la sigla SV2 si indica la presenza di sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati. Sempre nello stesso ppr, schede d'ambito 60, troviamo Villanova tra le emergenze storico-culturali per il borgo storico medievale, la Chiesa barocca della Confraternita di s. Croce del Vittone, la grotta dei Dossi sul versante nord-ovest del Monte Calvario. Nella stessa scheda di ambito tra gli indirizzi strategici si legge che ***occorre il controllo e il contenimento dell'attività estrattiva della cava di Villanova Mondovì, prevedendo attività di riqualificazione dell'area*** (pag. 408)

Siamo convinti infine che le interferenze paesaggistiche che si genererebbero con la definitiva approvazione del Prae nella sua veste attuale siano incompatibili con il valore di un'area intensamente abitata, che da tempo attende di essere riqualificata.

Villanova Mondovì, 18/02/2023

Il Presidente del Comitato ambientale "Ama il tuo paese"

Dott. Carlo Banchini

.....

Il Presidente di Legambiente Cuneo

Dott. Bruno Piacenza

.....

Il Presidente Pro Natura Cuneo e Vice-presidente Pro Natura Piemonte
Prof. [redacted] [redacted]

Il Consigliere Comunale del Gruppo Cuneo per i Beni Comuni e Referente del
Forum Salviamo il Paesaggio

Dott. [redacted] [redacted]

Il Delegato della LIPU sez. Cuneo [redacted]

[redacted] [redacted]

Il Presidente di Italia Nostra sez. Cuneo

[redacted] [redacted]

La referente del Comitato Cuneese Acqua Bene Comune

[redacted] [redacted]

Il Presidente Pro Natura Cuneo e Vice-presidente Pro Natura Piemonte
Prof. [REDACTED] [REDACTED]

Il Consigliere Comunale del Gruppo Cuneo per i Beni Comuni e Referente del
Forum Salviamo il Paesaggio

Dott. [REDACTED] [REDACTED]

Il Delegato della LIPU sez. Cuneo

[REDACTED]

[REDACTED]

Il Presidente di Italia Nostra sez. Cuneo

[REDACTED]

[REDACTED]

La referente del Comitato Cuneese Acqua Bene Comune

[REDACTED]

[REDACTED]

La Presidente del Consiglio Regionale Italia Nostra Piemonte

[REDACTED]

[REDACTED]

Comitato
“Capriatesi per Capriata”

Alla Regione Piemonte

Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni ambientali e Procedura Integrate
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Osservazioni alla VAS del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n° 81-6285 del 16/12/2022. Polo di Capriata D'Orba (AL) A01018.

In merito alla VAS del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), i sottoscritti [redacted] componenti del Comitato “Capriatesi per Capriata,” segnalano le seguenti osservazioni.

Premesso che una tutela scientifica del territorio e dell'ambiente non è di ostacolo allo sviluppo compatibile e al progresso di uno Stato e del suo territorio, ma è volta solo ad impedire la predazione ed il consumo delle risorse naturali e che, al contrario, solo attraverso un razionale consumo e conservazione delle stesse risorse si potrà consentire la vivibilità sul pianeta Terra alle generazioni future, si osserva, preliminarmente, che i volumi di aggregati estraibili previsti dal PRAE in oggetto sono troppo elevati, anche qualora si ritenesse di prevedere un consumo di materiali pari a quello del periodo precedente, senza alcun contenimento del consumo di inerti e senza aumentare le quote di inerti derivanti da riciclo di materiali edilizi e di scavo (ad es. tunnel).

Non risulta agli scriventi a lungo sostenibile un Piano che preveda tali volumi di attività estrattiva e, al contempo, di conservare alla fine del decennio di vigenza del PRAE una quantità di materiale pari a quella esistente all'inizio del decennio (più semplicemente, non è dato sapere sino a quando sarebbe sostenibile un tale scenario per i futuri PRAE).

Il Piano dovrebbe invece porsi l'obiettivo di ridurre il consumo di risorse naturali (finalizzato, tra l'altro, ad un incremento del consumo di suolo non sempre giustificato) e prevedere invece un significativo aumento della quota di inerti da riciclo di materiale derivante da demolizioni civili e da scavo di opere (ad es. tunnel).

1) Risulta dunque estremamente sovraordinata l'estensione delle aree di sviluppo del polo di Capriata D'Orba (pari a 991.254 m²) ed il relativo volume potenzialmente estraibile (pari a 2.100.000 m³) così come il volume estraibile nel decennio di vigenza del PRAE in oggetto (pari a 560.000 m³) che si va a sommare alle quantità già autorizzate (e non è dato sapere in che misura già estratte).

2) Entrando nello specifico dei punti critici del Polo di Capriata D'Orba, si ritiene opportuno ricordare che tra il 2005 ed il 2006 le stesse aree sono già state oggetto di approfondito studio nel corso di una Conferenza dei Servizi volta alla valutazione della procedura di VIA per un progetto di coltivazione di una cava di inerti (progetto presentato dalla Impresa Cerruti s.p.a.).

3.1) A seguito di detta Conferenza dei Servizi **la fascia idraulica** della zona, visti i tempi di ritorno delle piene, venne mutata da fascia C a fascia idraulica **B e A**, come ora risulta. Non solo. Nel Verbale di Conferenza dei Servizi del 7 luglio 2005 (all. 1) si rilevava la presenza, a monte dell'area di cava, di un sito contaminato di interesse regionale ("Cascina Pedaggera") che si era dimostrato, durante l'esecuzione della prima fase di bonifica, molto più ampio di quanto ipotizzato in fase di caratterizzazione da parte di ARPA e si evidenziava come lo stesso Comune avesse chiesto ed ottenuto di poter effettuare un piano di caratterizzazione su un'area molto più ampia, che arrivava a ridosso del corso d'acqua, tanto da far temere future contaminazioni in caso di piene).

3.2) Inoltre, per la disamina tecnica del progetto di escavazione in allora presentato, lo scrivente Comitato si rivolse al Prof. Ing. [REDACTED].

Nel mettere in guardia circa le possibili interconnessioni tra la falda superficiale e la falda profonda l'Ing. Cannata, tra l'altro, scriveva: *"Com'è facile vedere dalle isopiezie (curve dei punti della superficie della falda che si trovano alla stessa quota assoluta) riportate nella carta idrogeologica in allegato al progetto ... in realtà è il fiume che drena sistematicamente la falda superficiale, come si evince anche dalle sezioni trasversali: viene cioè alimentato dalla falda che è più alta del fondo dell'alveo e del pelo libero. In pratica, quindi, la corrente "porta via" l'acqua che si infila nell'alveo ... [e laddove si formi un] lago di cava invece l'acqua stagnante è allo stesso livello della falda: non appena questa si abbassa anche di pochi centimetri il carico idrostatico dell'acqua stagnante la fa penetrare in falda. Le interconnessioni tra questa falda superficiale (subalvea e perialvea) e quella profonda è poi assicurata dalla miriade di pozzi (censiti e no) che le attraversano tutte, alcuni dei quali non intubati affatto o mal cementati"*.

Di tutto ciò è evidente prova la foto 1) dalla quale risulta come l'acqua della falda superficiale emerga oggi facilmente dalle escavazioni in atto (ancorché le stesse non dovrebbero essere in subalveo).



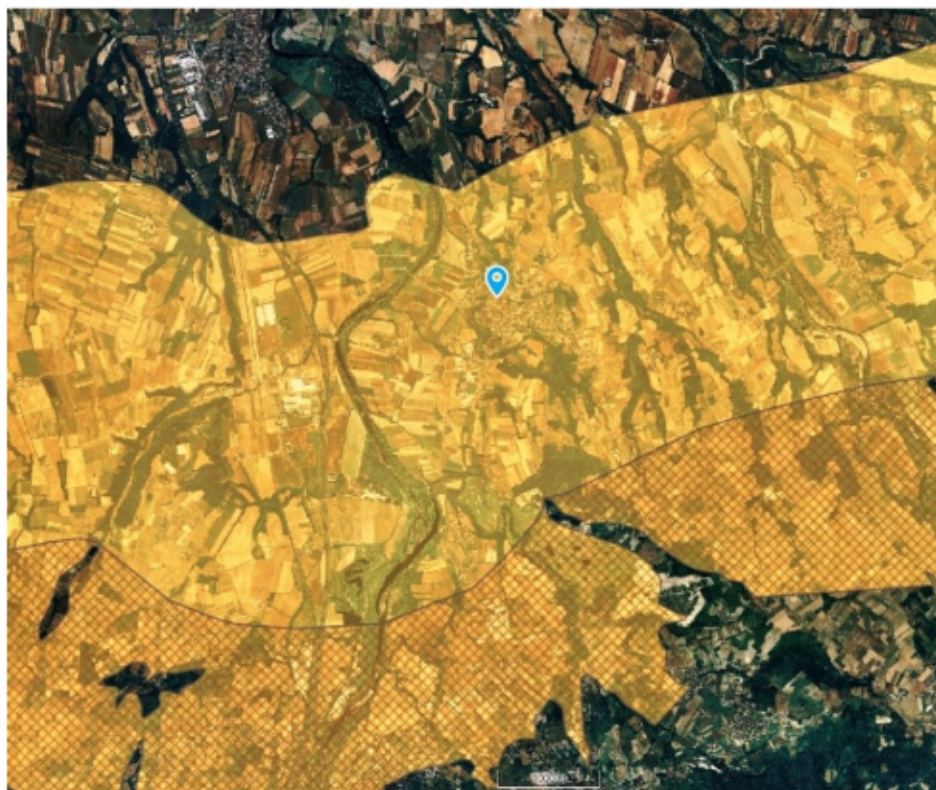
14/02/2023. Settore dell'attuale cava di Cascina Bruno in Capriata d'Orba, ormai terminata, con affioramento della falda.

4) Si deve, inoltre, evidenziare come il Piano Paesaggistico Regionale debba essere sovraordinato rispetto a qualsiasi piano di settore (e, quindi, anche al futuro PRAE) come anche recentemente stabilito dalla Sentenza n° 1355 del 24/2/2020 del Consiglio di Stato, Sezione 4^a. Nel caso specifico del polo estrattivo di Capriata D'Orba occorre considerare come lo stesso PPR preveda nella zona un'espansione delle aree di tutela naturalistica e come l'area di escavazione si trovi in adiacenza ad una Zona di Protezione Speciale e in prossimità della Riserva naturale speciale del torrente Orba, con le quali l'area di cava va a confliggere costituendone indubbia causa di disturbo naturalistico e paesaggistico.

5) Per ciò che riguarda la compatibilità dell'attività estrattiva con il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) (pag. 257 della Relazione Generale) è necessario che per gli aggregati il PRAE preveda di non consentire ampliamenti di cava e realizzazioni di nuove cave all'interno delle fasce fluviali A e B consentendo unicamente il completamento delle attività già autorizzate e il relativo ripristino. Nella stessa scheda del PRAE relativa al polo di Capriata D'Orba è indicato che ampie porzioni del polo ricadono in fascia A del fiume Orba (e non Bormida) (e le altre sono comunque in fascia B) arrecando dunque disturbo al corso d'acqua e al suo ecosistema.

6) E' indubbio -come già evidenziato in passato per il precedente progetto dall'Ing. Giuliano Cannata- come le attività estrattive e i relativi recuperi ambientali possano avere un impatto negativo sugli acquiferi profondi e, pertanto, è necessario escludere cautelativamente le aree di ricarica dalle aree di sviluppo dell'attività estrattiva.

Nel caso specifico del polo di Capriata D'Orba una notevole parte dell'area complessiva ricade all'interno dell'area di ricarica delle falde acquifere profonde e va, pertanto, stralciata (come risulta dall'immagine che si rinviene negli allegati al Piano e che si riporta, foto 2).



Considerando, infine, che la quota media del terreno è indicata nella scheda del PRAE a mt. 130 slm e che la quota della falda (sempre secondo la scheda) è a mt. 125, autorizzando scavi per una profondità di mt. 4 ne risulta un franco teorico di solo 1 metro, del tutto insufficiente, anche in vista della particolare situazione idrogeologica (vedi ancora quanto a suo tempo rilevato dall'Ing. G. Cannata) a garantire la sicurezza della falda.

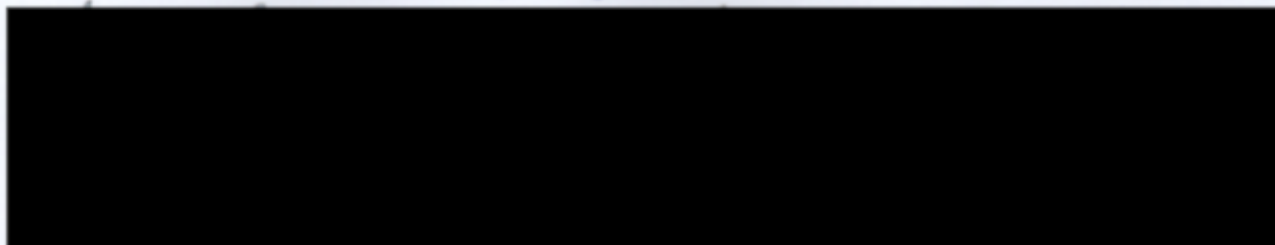
Conclusioni

Sulla base di quanto riportato ai punti precedenti si invita la Regione Piemonte a voler stralciare l'intero polo "A01018 Capriata Orba" dalle previsioni del PRAE, limitando l'estrazione di aggregati alle sole quantità già precedentemente autorizzate ed imponendo la realizzazione dei dovuti ripristini.

Distinti saluti.

Capriata d'Orba, 19 febbraio 2023

Comitato
"Capriatesi per Capriata"



All.: Verbale Conferenza dei Servizi, 7 luglio 2005.

Provincia di Alessandria

DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Alessandria 8 Luglio 2005

Protocollo Generale n. 91480

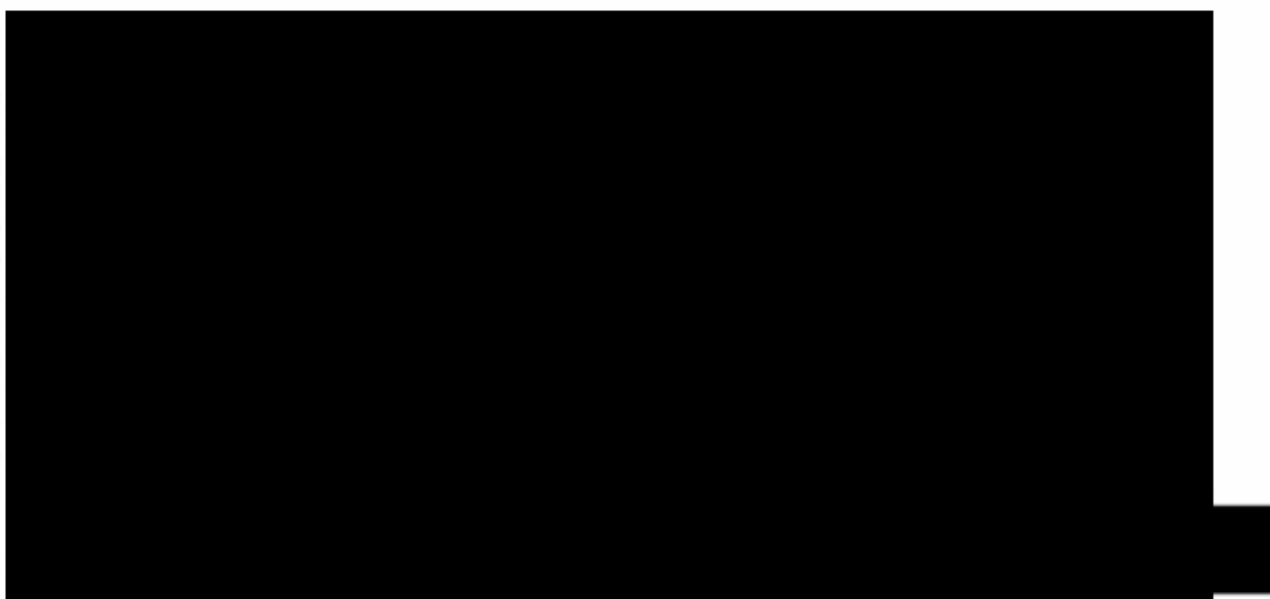
VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI
7 LUGLIO 2005

OGGETTO: FASE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI V.I.A. EX ART. 12 LEGGE REGIONALE 40/1998 PER PROGETTO COLTIVAZIONE CAVA DI INERTI CON SCAVO SOTTO FALDA E RECUPERO DI TIPO NATURALISTICO IN LOCALITÀ. CASCINA BRUNO DI CAPRIATA D'ORBA (AL).

PROPONENTE: 

Il giorno Giovedì 7 Luglio 2005, alle ore 10:00, presso la sala riunioni dell'Assessorato Ambiente della Provincia di Alessandria, Piano Terreno, Via Galimberti n. 2, 15100 Alessandria si è svolta la Prima Riunione della Conferenza di Servizi convocata con nota protocollo generale n. 75651, dell'8 Giugno 2005, per la discussione in oggetto.

Erano presenti i Signori:

✓ 

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00024643 del 20/02/2023

- ✓ Dott.ssa Alessandra IANNUCCI, Verbalizzante;
- ✓ Sig. Giampaolo TESTA, Delegato Legambiente Circolo Progetto Ambiente, Sezione Ovadese e della Valle Stura;
- ✓ Sig. Giovanni CARRARA, Delegato Legambiente Circolo Progetto Ambiente, Sezione Ovadese e della Valle Stura.

Per l'IMPRESA CERRUTI S.P.A. erano presenti:

- ✓ Sig. Marco CERRUTI, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Dott. Marcello BONINI, Progettista;
- ✓ Sig.ra Chiara AMBROSINO.

In apertura di lavori, si procede con la verifica delle presenze e con l'apposizione delle firme sull'apposito registro.

L'Ing. [REDACTED] alle ore 10:15, apre i lavori della Prima seduta della Conferenza di Servizi precisando che preliminarmente ci sono alcuni aspetti da chiarire, due di carattere urbanistico prioritari al procedimento in quanto vincoli da superarsi con atti formali e due di carattere idraulico:

- 1) Inquadramento territoriale: il Piano Territoriale Provinciale individua la cava in un'area ad elevato valore agronomico, nel cui interno non è previsto alcun intervento difforme dall'utilizzo agricolo. I Comuni possono risclassificare queste aree: ci si chiede quindi se il Comune di Capriata d'Orba ha provveduto, con apposito atto, a escludere da questa classe di merito la zona oggetto dell'intervento. Sarà cura della Ditta istante, quindi, valutare se sussistono le condizioni per il declassamento dell'area stessa.
- 2) Utilizzo finale dell'area: il Comune prioritariamente alla presentazione del progetto, dovrà provvedere, con propria Deliberazione Consiliare, all'approvazione dell'utilizzo futuro di destinazione d'uso, in quanto difforme dal P.R.G.C. vigente, secondo quanto disposto dal DPAB.
- 3) Fascia di appartenenza: dalla relazione idraulica si evince come l'area è inondabile con tempi di ritorno molto modesti, circa ventennali, propri della Fascia B, all'interno della quale sono previste delle limitazioni all'attività di cava; al contrario formalmente la zona è ricompresa nella Fascia C individuata dall'Autorità di Bacino. Stante quanto sopra si valuterebbe l'opportunità di un intervento in Conferenza della Regione Piemonte, Direzione Difesa del Suolo o dell'applicazione delle condizioni proprie della Fascia B.
- 4) Area di bonifica: si rileva la presenza, a monte dell'area di cava, di un sito contaminato di interesse regionale che si è dimostrato, durante l'esecuzione della prima parte di bonifica, molto più ampio di quanto ipotizzato in fase di caratterizzazione da parte di A.R.P.A.; al proposito il Comune ha chiesto e ottenuto di poter effettuare un piano di caratterizzazione su di un'area molto più ampia, che arriva a ridosso del corso d'acqua, che potrebbe essere potenzialmente contaminato. Un'eventuale esondazione, con tempi di ritorno abbastanza brevi, potrebbe comportare la contaminazione delle acque che si andrebbero a riversare nel lago di cava con conseguente maggiore vulnerabilità rispetto a quanto individuato.

Questi elementi di criticità che non sono stati approfonditi, sono degli aspetti che necessitano una valutazione prioritaria rispetto alle valutazioni tecniche e di merito che in questa fase verranno effettuate.

Quindi la Dott.ssa [REDACTED] da lettura, *in primis*, delle osservazioni fatte pervenire presso gli Uffici della Provincia:

- con nota protocollo di ricevimento n. 87247 del 30/06/2005, LEGAMBIENTE, Circolo Progetto Ambiente - Sezione Ovadese e della Valle Stura, chiede che la Conferenza di Servizi voglia accertare e dichiarare che l'area interessata dovrebbe, vista la frequenza delle esondazioni, per motivi oggettivi più opportunamente essere iscritta nella Fascia B (del piano dell'Autorità di [REDACTED])

Bacino) e quindi che il progetto in esame non è allo stato attuale realizzabile. In subordine chiede di disporre in via preliminare, che siano effettuate tutte le verifiche necessarie alla compatibilità della coltivazione di una cava di tali dimensioni e durata con il previsto "corridoio ecologico" e, qualora ritenuto compatibile, di ridurre, comunque, l'area di cava e i tempi di coltivazione e di realizzazione del progetto, imponendo precise garanzie in merito al mantenimento e alla gestione della stessa;

- con nota protocollo generale n. 87192 del 30/06/2005, il Comitato "Capriatesi per Capriata", chiede che venga respinta la domanda di autorizzazione presentata ed elenca i timori relativi all'eventuale approvazione del progetto in discussione, tra i quali: possibile deviazione del corso dell'Orba le cui sponde verranno in parte trasformate in voragine; mutazione irreversibile del paesaggio altamente qualificato in uno lunare, con l'inevitabile allontanamento della fauna presente; probabile inquinamento della falda acquifera. Inoltre lo stesso Comitato ha promosso una raccolta di firme per manifestare la volontà contraria dell'opinione pubblica verso il progetto di escavazione di cui trattasi, oltre a presentare istanza agli Enti interessati per la sospensione di tutte le decisioni relative a interventi di qualsivoglia natura e portata nella zona riviarsca del Torrente Orba fino all'espletamento dello studio per la realizzazione dell'area di collegamento ecologico/funzionale fra il Parco Caparne di Marcarolo e il Torrente Orba;
- con nota protocollo generale n. 87154 del 30/06/2005, il Sig. [redacted] cittadino di Capriata d'Orba, precisa che un'attenta lettura dello statuto del Comune, che allega alla nota, obbligherebbe a un rigetto preliminare della domanda presentata; quindi elenca i timori derivanti da una possibile autorizzazione e precisamente: il rischio geologico grave, in quanto la cava si troverebbe sulla direttrice di espansione e scarico del flusso d'acqua durante la piena dell'Orba; la classificazione dell'area in Fascia C appare non rispondente alla situazione idrologica dell'ultimo secolo in quanto interessa le zone di esondazione del tutto normali; la realizzazione di questo ampio bacino a falda aperta costituisce un serio rischio di diventare ricettacolo di rifiuti capaci di infiltrarsi anche nelle falde più profonde che alimentano gli acquiferi dei Comuni circostanti; inoltre la cava sorgerebbe nella zona del progettato corridoio ecologico tra il Parco di Marcarolo e quello del Po, oltre a provocare un impatto negativo sulla vita della fauna;
- con nota protocollo generale n. 87145 del 30/06/2005, il Sig. [redacted] Consiglieri del Comune di Capriata d'Orba, chiedono che venga respinta la domanda di autorizzazione in oggetto, ricordando che nel recente passato i pesanti interventi di escavazione in sponda sinistra del Torrente Orba hanno prodotto gravi sconvolgimenti all'ambiente, notevoli danni alle infrastrutture e alla collettività generando rischi per la salute degli abitanti. Le perdite provocate dagli insediamenti precedenti hanno superato di gran lunga i vantaggi arrecati; inoltre, l'intervento richiesto viene a sottrarre ulteriori aree agricole considerate di prima categoria e la prevista rinaturalizzazione interesserà solo in parte i terreni soggetti ad escavazione;
- con nota protocollo generale n. 87205 del 30/06/2005, LEGAMBIENTE, Piemonte e Valle d'Aosta - O.n.l.u.s., esprime la propria contrarietà al progetto e chiede alle Autorità preposte di voler verificarne la fattibilità anche alla luce di quanto esposto nelle osservazioni presentate. Evidenzia, inoltre, le preoccupazioni circa l'intervento che si rivela come l'ennesimo irreversibile consumo di un bene limitato e prezioso qual è il territorio: le conseguenze di questa voluminosa asportazione di inerti sono pesanti sia in termini di perdita di suolo, sia per la ferita che ne consegue, non rimarginabile se non in tempi molto lunghi. Ricorda che l'area è di grande valore naturalistico e agricolo di pregio inserita in un contesto ambientale (sia floristico - faunistico che agro - silvo - pastorale) ancora sostanzialmente integro.

Terminate le osservazioni, la Dott.ssa [redacted] da letture del parere di competenza del Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Alessandria che con nota protocollo generale n. 69796, del 24 maggio 2005, rileva che l'area interessata dai lavori non ricade in zona soggetta a vincoli per scopi idrogeologici secondo i disposti del Regio Decreto 3567/1923 e ai sensi della

*manca
l'esposizione
della osservazione
tecniche*

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00024643 del 20/02/2023

Legge Regionale 45/1989. Quindi la parola viene lasciata ai rappresentanti dei singoli Enti intervenuti.

Il Dott. [redacted] Regione Piemonte, Direzione Industria, Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva [protocollo generale n. 88683 del 4 luglio 2005], da lettura della documentazione integrativa richiesta e precisamente:

- Deliberazione preventiva del Consiglio Comunale di Capriata d'Orba di assenso al riuso finalizzato alla fruizione pubblica dell'area oggetto della coltivazione minerarie e recupero ambientale ad uso naturalistico, al fine dell'adozione dell'apposita variante al P.R.G.C..
- Bozza di convenzione da stipulare fra il Comune, Ditta proponente affittuaria e proprietari dei terreni.
- Approfondimento circa le caratteristiche della Strada Consortile della Colombara e della Strada alla Cascina Bruno prevedendo eventuali interventi di adeguamento per il transito dei mezzi d'opera.
- Planimetria con individuazione della classificazione delle Strade pubbliche interessate dal percorso dei mezzi di transito.
- Certificazione relativa ai controlli periodici degli impianti elettrici, a pressione e di sollevamento, qualora esistenti, presso il sito di trattamento situato nel Comune di Silvano d'Orba.
- Approfondita relazione relativa all'area di mercato del materiale lavorato.
- Relazione descrittiva in merito ai materiali di approvvigionamento, finora utilizzati, presso l'impianto di trattamento situato nel Comune di Silvano d'Orba.
- Individuazione in termini non solo planimetrici, ma anche in termini di quote assolute circa la variazione della falda a monte e a valle del lago.
- Chiarimenti in merito ai fenomeni di esondazione sull'area oggetto di intervento estrattivo. In proposito alla documentazione, si rilevano incongruenze tra quanto riportato in relazione e quanto cartografato nella planimetria relativa a fenomeni di esondazione attribuiti a tempi di ritorno 20, 100 e 200.

A seguire interviene il Dott. [redacted] A.S.L. 22, che rileva che dal punto di vista dell'impatto sulla salute umana l'intervento previsto non comporta deficit, fatto salvo l'aumento del traffico indotto dalla movimentazione dei carichi.

L'Ing. [redacted] Servizio V.I.A., Provincia di Alessandria, da quindi lettura del parere dell'Organo Tecnico riunitosi, con il supporto tecnico scientifico dell'A.R.P.A., in data 4 luglio 2005:

1) il progetto in rapporto con le aree normative, i vincoli urbanistici e le specifiche previsioni del Piano Territoriale Provinciale risulta essere non compatibile così come si evince dagli articoli sotto elencati:

L'ambito territoriale in cui ricade il sito di intervento è definito cartograficamente:

- Tav. 1 "Governo del territorio - Vincoli e tutele" art. 21.3 - Suoli ad eccellente produttività.

Prescrizioni che esigono attuazione:

La Pianificazione locale verifica e definisce le perimetrazioni cartografiche delle aree proposte dal P.T.P., e può modificarle e proporre il rilassamento, solo previa adeguata verifica del reale valore agronomico del suolo.

Non sono consentite variazioni di destinazioni d'uso in grado di compromettere o ridurre la capacità produttiva dei suoli.

Categorie di intervento prevalenti (definite all'art.4):

- Conservazione
- Rinaturalizzazione
- Riqualificazione

ART. 4 - CATEGORIE DI INTERVENTO.

Il PTP individua categorie di intervento finalizzate alla disciplina e al governo del territorio.

- Categorie di intervento:

Conservazione

Definizione: complesso di previsioni finalizzate

- alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario e delle caratteristiche di valore storico - ambientale del patrimonio edilizio esistente;
- alla difesa ambientale di quelle parti del territorio in cui sono evidenti segni di fragilità e di predisposizione al dissesto;
- alla salvaguardia idraulica.

Riqualificazione

Definizione: complesso di previsioni finalizzate

- al ripristino delle qualità ambientali compromesse;
- al reimpianto di colture caratterizzanti il territorio;
- al ripristino ambientale di quelle parti del territorio in cui sono evidenti i segni apportati da dissesti naturali;
- alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Rinaturalizzazione

Definizione: complesso di previsioni finalizzate

- al recupero ambientale di corsi d'acqua, di aree già interessate da attività di cava, discariche, attività produttive dismesse, in cui risulta prioritario il ripristino della qualità ambientale;
- alla bonifica e disinquinamento di parti del territorio degradate al fine di ripristinare la qualità del suolo, del sottosuolo, dell'aria, dell'acqua superficiale e sotterranea.

Trasformazione

Definizione: complesso di previsioni finalizzate

- alla modificazione dell'uso del suolo in aree prive di particolare valore agronomico o ambientale, coerentemente con le compatibilità geo-ambientali e con i caratteri dei paesaggi (di pianura, collinare, appenninico).

ART 15.3 - Aree di salvaguardia finalizzate all'istituzione di nuove aree protette

Prescrizioni che esigano attuazione:

La pianificazione locale verifica e definisce le perimetrazioni cartografiche proposte dal PTP, e può proporre eventuali modifiche e integrazioni alla luce di conoscenze di maggior dettaglio.

Direttive e indirizzi:

Al fine di utilizzare le opportunità di sviluppo legate alla promozione turistica delle aree protette, la pianificazione locale può destinare le zone limitrofe alle suddette aree, ad attività turistico - ricettive, purché compatibili con gli obiettivi di tutela dell'ambiente. I Comuni singoli o consorziati possono proporre alla Provincia l'istituzione di nuove aree protette.

2) Nelle relazioni di progetto si evince che per la riprofilatura delle sponde verranno utilizzati ulteriori 50.000 m³ di materiali terrosi in aggiunta al terreno vegetale precedentemente accantonato. Si chiede un approfondimento circa la caratterizzazione di tali materiali, derivanti dalla miscelazione di limi e bioattivi, in quanto provenienti da siti esterni all'area di studio, specificandone la natura e le finalità.

3) È necessario che venga approfondito l'aspetto che riguarda la sperimentazione relativa all'utilizzo di materiali destinati a supporto degli interventi di rivegetazione, mediante studi da condursi in collaborazione con Enti di ricerca. Si chiede quindi una trattazione più approfondita dell'argomento in modo da valutarne la compatibilità ambientale all'interno del progetto presentato.

4) Si dovrà presentare uno studio di impatto acustico redatto in modo conforme alla DGR 2 febbraio 2004 n. 9-11616. In particolare, dovrà essere riportata la carta della zonizzazione acustica comunale estesa al territorio circostante il sito di cava e dovrà essere valutato il rispetto dei limiti, a livello delle aree ad elevato pregio naturalistico, presenti lungo l'asta del torrente Orba.

5) In merito allo studio idraulico si rileva l'incongruenza tra la sezione 6 riferita ai risultati ottenuti con il modello idraulico (sia per lo stato attuale che per quello di progetto), in rapporto a quanto rappresentato sulle tavole G1.14 1-2-3. Peraltro, si richiede la rappresentazione cartografica delle

zone esondate per i vari tempi di ritorno (20, 100 e 200), riferita alla nuova morfologia conseguente alla realizzazione della cava.

6) Vista l'ottima qualità dell'acqua in zona, anche alla luce dell'ampliamento del campo pozzi nella zona di Predosa, si chiede di valutare la vulnerabilità e produrre l'analisi di rischio della falda profonda, simulando l'inquinamento che potrebbe derivare dall'area sottoposta a bonifica, sita in Località Pedaggera, a monte dell'impianto. Sarebbe opportuno, in proposito, utilizzare le informazioni contenute all'interno del piano di caratterizzazione che è attualmente in fase di studio.

7) Si chiede di adeguare le scale delle tavole presentate in quanto non risultano conformi con quanto disposto dal D.P.A.E., art. 15.1 "Documentazione di base del progetto".

8) Dalla cartografia allegata risulta che non sempre la disposizione dei cumuli di terreno vegetale sia parallela al flusso di scorrimento del Torrente Orba. In particolare si evidenzia che il cumulo avente maggiori dimensioni (circa 7.000 m³ di terreno vegetale di altezza pari a 3 m) avrà uno stoccaggio a lungo termine ed è in posizione perpendicolare rispetto l'asta del Torrente. Tale disposizione potrebbe creare ostacolo in caso di evento alluvionale. Si ritiene, pertanto, che l'accantonamento del materiale di scotico avvenga realizzando cumuli disposti parallelamente allo scorrimento del Torrente e si chiede che se ne tenga conto nell'elaborazione dello studio idraulico.

9) Nel caso in cui la Ditta proponente dovesse acquisire la proprietà dell'area posta a NE del sito, interclusa tra la cava in progetto e la vegetazione ripariale dell'Orba, si chiede di integrare il progetto di recupero ambientale, prevedendo anche in questo lembo un'area boscata naturaliforme, finalizzata a creare un vero e proprio continuum ecologico tra la fascia ripariale esistente e quella in progetto.

Interviene il Dott. [REDACTED] A.R.P.A., Settore V.I.A. [protocollo generale n. 91537 dell'8 luglio 2005], per chiedere che venga specificato il titolo di disponibilità dell'area posta a NE del sito, interclusa tra la cava e la vegetazione ripariale dell'Orba (area di cui alla pagina H-10 della Relazione Tecnica). Nel caso tale area risultasse in disponibilità della Ditta, si chiede di integrare il progetto di recupero ambientale prevedendo anche in questo lembo un'area boscata naturaliforme finalizzata a creare un vero e proprio *continuum* ecologico tra la fascia ripariale esistente e quella in progetto.

La Dott.ssa [REDACTED] da lettura quindi del parere fatto pervenire dalla Provincia di Alessandria, Ufficio Tecnico, Direzione Viabilità [protocollo generale n. 89582 del 6 luglio 2005], in cui si osserva quanto segue: il tratto di Strada Provinciale n. 185 "della Valle Orba" compreso tra la progr. Km. 20+651 (intersezione con Strada Comunale denominata "oltre Orba") e la progr. Km. 24+692 (intersezione con la Strada Comunale per Silvano d'Orba), interessate dal transito dei materiali estratti da conferire all'impianto di trattamento degli interti, è classificata quale Strada Extraurbana Secondaria C. Lo stato di pavimentazione della carreggiata stradale è buono con sottostante massicciata stradale adeguata al transito di mezzi pesanti. Su tale tratto di Strada Provinciale n. 185 sono da evidenziare tuttavia le seguenti criticità:

- Inadeguatezza attuale dell'intersezione della Strada Comunale "oltre Orba" con la Strada Provinciale, per le manovre di entrata e uscita dei veicoli con lunghezza inferiore a quella ordinaria di autocarri a tre assi, a causa dei ridotti raggi di curvatura presenti sulla Strada Comunale (tale inadeguatezza è stata evidenziata già dal Comune di Capriata d'Orba per effetto del traffico indotto dalla limitrofa zona artigianale - industriale in territorio comunale di Capriata d'Orba, per il cui superamento verranno attivati a breve incontri tecnici Comune - Provincia, con il contributo della Prefettura di Alessandria, finalizzati a ridefinire l'intersezione stradale, presumibilmente attraverso la realizzazione di una nuova rotatoria).
- Interscambio non agevole del traffico veicolare in corrispondenza del sovrappasso ferroviario alla progr. Km. 22+883, in Comune di Roccagrimalda - Località Chiappino, a causa della ridotta lunghezza della piattaforma stradale pari a metri 6 e della ubicazione del sovrappasso in corrispondenza della tangente di una curva stradale. Per tali ragioni, è stata imposta la limitazione della velocità dei veicoli in transito entro il valore massimo di 50 Km/h. È in corso di

valutazione l'opportunità di imporre, in tale punto singolare, il divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore a metri 10.

- Scarsa visibilità dell'intersezione con la Strada Comunale per Silvano d'Orba alla progr. Km. 24+692 per la presenza di edifici ubicati in adiacenza all'incrocio.

Considerato le esposte attuali criticità della Strada Provinciale n. 185 "della Valle Orba", pare più opportuno che il transito dei mezzi pesanti che conferiscono il materiale estratto della cava all'impianto di trattamento degli inerti (già ipotizzato dal proponente nella progettazione preliminare e scartato in quella definitiva - Allegato G 1.8) si svolga sulla Strada Provinciale n. 155 "Novi - Ovada".

Quindi la parola passa al Sig. [REDACTED] Sindaco del Comune di Capriata d'Orba, che precisa che prima di procedere alla stesura di eventuali Deliberazioni, è opportuno avere dei chiarimenti sia in merito al Piano Territoriale, che prevede l'allargamento al Parco del Po e della Garzaia con una valutazione in contrasto con la destinazione suddetta, sia al discorso Fasce, ribadite in sede di P.A.I. nel tavolo tecnico cui ha partecipato anche la Regione Piemonte. Quindi, passa la parola al Geom.

[REDACTED] Tecnico Comunale, che precisa che il Comune ha adottato in questi giorni la variante strutturale al Piano Regolatore per recepire l'adeguamento alle Fasce fluviali e al P.A.I.. Inoltre dal punto di vista urbanistico, il vincolo paesaggistico non sussiste se la misurazione viene effettuata dal corso d'acqua (carta regionale); al contrario si necessita di autorizzazione dei Beni Ambientali se le misurazioni vengono effettuate con l'ausilio della carta catastale, in cui l'area demaniale è il limite da cui partono i 150 metri. Il Sindaco conclude l'intervento dando lettura di un documento elaborato dalla Maggioranza dell'Amministrazione Comunale nel quale sono riportate le seguenti considerazioni:

- il progetto valutato dal punto di vista ambientale lo si ritiene compatibile con il territorio interessato;
- si esprime fondata preoccupazione in considerazione di quanto è avvenuto negli anni precedenti quanto le cave sul nostro territorio hanno determinato in alcuni casi danni irreversibili e in altri casi l'Amministrazione Comunale non è stata supportata adeguatamente dagli Uffici istruttori delle relative pratiche durante e dopo i lavori;
- si prende atto che si tratta comunque di un'attività che comporterà disagio durante i lavori sul territorio comunale con impatto sulla viabilità comunale e provinciale;
- la valutazione di carattere tecnico - idraulico non è stata vagliata con un'analisi in contraddittorio a quanto enunciato nel progetto poiché né gli Amministratori né gli Uffici Comunali sono stati in grado di farlo: non si è presa in considerazione una consulenza esterna in quanto si ritiene che l'Organismo Provinciale deputato a esprimersi, rappresenti la più ampia garanzia tecnica per quest'Amministrazione;
- si mette in rilievo che in relazione a quanto suddetto si è determinata in parte della popolazione un'iniziativa guidata da un Comitato spontaneo di raccolta firme contro l'autorizzazione alla cava; nonostante questa iniziativa sia stata realizzata fuori dai metodi previsti dallo Statuto Comunale, la Giunta, nel prenderne atto, ha dato al progetto la più ampia pubblicità possibile con una presentazione pubblica avvenuta il giorno 15 giugno con invito postale a tutti i capo famiglia;
- si mette altresì in rilievo una forte presa di posizione a favore del rilascio dell'autorizzazione da parte dei sindacati unitari di categoria preoccupati per i riflessi occupazionali che potrebbero determinarsi in caso di diniego, anche in questo caso la Giunta medesima, nel prenderne atto, ha organizzato il giorno 10 giugno presso la sede Comunale un incontro con i Rappresentati Sindacali e i portavoce di Associazioni Ambientaliste ufficiali presenti sul territorio; in tale incontro sono emerse posizioni divergenti sulla fattibilità del progetto;
- l'Amministrazione comunale, fatte salve le necessarie verifiche tecnico - ambientali da parte degli Uffici Regionali e Provinciali, e in presenza di precise garanzie sui controlli della rispondenza dei lavori al progetto da parte degli stessi Uffici durante e dopo, ritiene di allinearsi

alle decisioni finali che emergeranno dalla Conferenza Provinciale di V.I.A. prima e di Servizi poi.

Interviene il Geom. [REDACTED] Servizio Cave e Torbiere, Provincia di Alessandria, per chiarire che per Legge la vigilanza spetta all'Amministrazione Comunale che ha rilasciato il provvedimento; la Provincia e la Regione sono esclusivamente organi di supporto professionale e tecnico. La Dott.ssa [REDACTED] aggiunge che il Comune deve decidere se acquisire il giudizio di compatibilità ambientale e successivamente procedere ad autonomo rilascio di autorizzazione, oppure autorizzare contestualmente; il Sindaco precisa che è intenzione del Comune stralciare l'autorizzazione di competenza.

Conclusi gli interventi la parola viene lasciata all'Istante; ad intervenire è il Progettista, Dott. [REDACTED] che sottolinea che le criticità emerse in sede di lavori (terreni di prima classe, capacità d'uso ed esondabilità delle aree) erano già state evidenziate all'interno del progetto presentato, nel quale si è cercato anche di valutare le conseguenze più critiche sull'ambiente. Quindi lo stesso, a grandi linee, esamina quelli che sono stati i nodi della Conferenza che porteranno ad una formale richiesta di integrazioni, tra i quali:

- 1) Terreni di prima classe: il Piano Territoriale prevede, nelle aree caratterizzate da suoli ricadenti in prima classe di capacità d'uso, la possibilità di trasformare la destinazione; inoltre nello stesso P.T.P. è previsto l'ampliamento della zona di riserva già presente più a nord.
- 2) Capacità d'uso: le caratteristiche del suolo all'interno dell'area di progetto sono difformi a quelle di un terreno qualificato in prima classe di capacità d'uso: terreno fertile di spessore superiore ad un metro, non interessato da acque di esondazione con tempi di ritorno inferiori ai venti anni, e specifiche analisi chimiche; il mancato soddisfacimento anche solo di uno dei predetti criteri comporta il declassamento dei suoli: per le caratteristiche discusse l'area in oggetto dovrebbe appartenere alla quarta classe di capacità d'uso. Nel progetto, in ogni caso, i terreni sono stati considerati di prima classe e viene chiarito come si arriva ad un intervento di trasformazione di destinazione d'uso.
- 3) Aree esondabili: il sito per l'Autorità di Bacino ricade in Fascia C; in base ai dati storici, riportati ed analizzati in progetto, l'area risulta essere stata interessata più volte da eventi di piena negli ultimi 150 anni; lo studio effettuato ha cercato di focalizzare il comportamento dell'area in relazione all'evento di piena, piuttosto che le tempistiche e la Fascia di appartenenza.
- 4) Inquinanti: nel progetto presentato sono stati individuati due possibili ricettori di inquinanti che sono il Fiume (falda superficiale) e le falde confinate profonde; c'è da precisare, però che in caso di grande rischio, il Fiume porta l'inquinamento all'interno dell'area interessata (falda profonda) ed è questa l'ipotesi da approfondire.
- 5) Viabilità: per raggiungere l'impianto di trattamento si è proposto di passare sulla sinistra idrografica dell'Orba, in modo da evitare i centri abitati; si possono, in ogni caso, valutare soluzioni alternative. Una cosa non ipotizzata è lo spostamento degli impianti all'interno del sito, ma al di fuori della Fascia C.
- 6) Cumuli: nel progetto è previsto un sistema di spostamento dei cumuli di terreno vegetale volto ad ottenere la minore presenza di cumuli in un'area che può essere interessata da acque di esondazione; è stata prevista la presenza sia di cumuli temporanei, utilizzati per la riprofilatura delle sponde da utilizzare nelle aree limitrofe dove è appena terminata la coltivazione che di un cumulo a lungo termine, posto trasversalmente ad un'eventuale propagazione delle acque, localizzato in un punto marginale.
- 7) Scale cartografiche: il D.P.A.E. chiede l'utilizzo di determinate scale; volutamente nel progetto si è deciso di utilizzare una scala 1:12.500 al fine di poter considerare un intorno per tutti i fattori ambientali cartografati, ottenendo così un'area ben più estesa, per capire come il sito si inserisce in un contesto molto più vasto. Individuato questo contesto, si è cercata la scala più idonea a rappresentare sia i tematismi che i fattori cartografabili al fine di poter ottenere un raffronto diretto.

8) Fascia Galasso: nel progetto i 150 metri sono stati considerati dalla sponda del Fiume; in caso di un'incongruenza si è disposti a limitare l'area in quanto lo scavo avverrà ad una distanza ben superiore a quella di rispetto.

A chiusura dei lavori l'On. [REDACTED] Assessore Ambiente e Territorio, interviene per elogiare il progetto ben dettagliato e per chiarire che sarà compito della Provincia effettuare le dovute verifiche relativamente ai problemi di Fascia. Per quanto riguarda, invece, la Pianificazione Territoriale passa la parola all'Arch. ULANDI, Servizio Pianificazione Territoriale, Provincia di Alessandria che chiarisce che la pianificazione locale "verifica e definisce le perimetrazioni cartografiche proposte dal P.T.P. e può proporre eventuali modifiche e integrazioni alla luce di conoscenze di maggior dettaglio".

Terminati gli interventi, la Dott.ssa [REDACTED] precisa la necessità di far pervenire le integrazioni di cui sopra proponendo alla Conferenza il termine di 90 giorni dalla data di richiesta ufficiale per la complessità delle stesse, fatta salva la possibilità di poter chiedere una proroga da parte del Proponente. Il procedimento risulta, quindi, interrotto in attesa delle integrazioni fino al giorno di presentazione, data in cui ripartiranno regolarmente i termini. I lavori vengono così rinviati alla successiva Conferenza convocata a seguito della presentazione delle integrazioni suddette.

La seduta si scioglie alle ore 12:00.

LA VERBALIZZANTE

IL DIRIGENTE ORGANO TECNICO V.I.A.

Conserviamo Crevoladossola

Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio

**Alla cortese attenzione del
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
della Regione Piemonte**
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

**Alla cortese attenzione del
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
della Regione Piemonte**
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Prot. 2023/04

Crevoladossola, 19 febbraio 2023

Oggetto: PRAE Piano Regionale delle Attività Estrattive – Segnalazioni e considerazioni per il territorio del Comune di Crevoladossola (VB).

Premessa

In qualità di Comitato nato per la tutela e la valorizzazione del territorio, in primis quello del Comune di Crevoladossola, e portatore degli interessi dei cittadini, presentiamo questo scritto per segnalare alcuni contenuti del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) che riteniamo possano costituire serie criticità per l'integrità territoriale e ambientale del nostro territorio. Premettendo che il testo del PRAE si presenta come un importante apparato tecnico-giuridico e considerando che non è in nostro possesso alcuna competenza specialistica nell'ambito, riportiamo quindi le nostre osservazioni sia con puntualità e precisione sia con semplicità e praticità, confidando che la loro immediatezza di esposizione possa essere un metodo, per quanto "rustico", di esporre chiaramente le problematiche riscontrate.

Parte I: Bacini estrattivi

Il territorio di Crevoladossola risulta essere interessato da bacini estrattivi per una superficie complessiva molto considerevole. Per le nostre osservazioni in merito vorremmo procedere dalla definizione di "bacino estrattivo" data nell'allegato al PRAE "Norme tecniche di attuazione" e di cui citiamo testualmente due paragrafi di riferimento: *"Bacino estrattivo: Porzione di territorio regionale in cui è accertata la presenza di una specifica risorsa geomineraria coltivabile e che può essere interessata da attività estrattive."* e ancora di seguito *"Ai confini dei bacini estrattivi non può essere attribuita una valenza normativa di tipo territoriale o urbanistico, in quanto i bacini*

Conserviamo Crevoladossola

Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio

costituiscono unicamente una condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'individuazione di aree estrattive quali poli o cave fuori polo. Nei bacini sono ricomprese le aree individuate dal PRAE come poli estrattivi in virtù di uno sfruttamento minerario presente e consolidato, nonché le aree di cui al censimento delle cave autorizzate e non, ove sia ritenuto possibile ulteriore sfruttamento a fini estrattivi, ma potenzialmente oggetto di sfruttamento in futuro per necessità produttive, nel caso in cui sull'area interessata non gravino vincoli escludenti per l'attività estrattiva.". Preso atto delle definizioni tecniche, si prendano ora in considerazione, a titolo di esempio, due dei bacini riguardanti il Comune di Crevoladossola e racchiusi integralmente nel territorio comunale: il bacino "Crevola" (codice 02020) e il bacino "Diveria" (codice 02026). Se da un lato, in entrambi i casi, vengono forniti dati circa il litotipo presente, le varietà coltivabili e vengono inoltre indicati quelli che sono i vincoli generali a cui è sottoposta l'area, dall'altro lato vengono anche fatte le dovute considerazioni sotto l'aspetto produttivo, dal punto di vista della consistenza della risorsa e della riserva. Tenendo quindi conto che le aree illustrate, oltre che rispondere a determinate caratteristiche geomorfologiche, sono anche aree atte a localizzare poli esistenti o futuri, ci chiediamo quale sia l'opportunità di indicarle con un'unica perimetrazione, che di fatto racchiude indiscriminatamente diverse peculiarità, a partire dalla presenza di zone abitate (o comunque antropizzate) o di interesse ambientale e paesaggistico: considerando che spesso le attività estrattive vanno a danneggiare le realtà esistenti (dal punto di vista dell'assetto territoriale e ambientale, sociale e della qualità della vita) a nostro avviso è molto rischioso utilizzare delle individuazioni così "labili" entro cui è possibile inserire dei poli estrattivi. Sebbene sia assolutamente veritiero che sia necessario un iter importante per la messa in atto di questa tipologia di attività, d'altra parte si possono fare esempi di poli esistenti che vanno a influenzare negativamente il territorio in cui sussistono, da qui le considerazioni circa il nostro dubbio che vi abbiamo esposto.

Parte II: Poli estrattivi

Dei diversi poli estrattivi presenti nel Comune di Crevoladossola, vogliamo riportare, poiché esemplare dal punto di vista dell'impatto sul territorio già attuale e destinato a crescere esponenzialmente secondo quanto previsto dal PRAE, il caso del polo denominato "Crevoladossola-2" (codice 002107) situato in località Lorgino e dove viene effettuata l'estrazione del marmopalissandro. Per la corretta comprensione di quanto si espone si rimanda anche alla Delibera del Consiglio Comunale di Crevoladossola n.ro 17 del 13 giugno 2022 (e ai relativi allegati) con la quale l'attuale Amministrazione Comunale approntava, mediante una Convenzione con la società operante presso il polo, importanti concessioni in vista dell'ampliamento dell'attività.

I contenuti delle seguenti osservazioni sono individuabili sulla mappa, estratta dall'allegato al PRAE "Schede poli estrattivi ATO Verbano-Cusio-Ossola", riportata in calce a questo stesso documento. Si coglie l'occasione per segnalare che le indicazioni delle località "Scarpia" e "Pinone" sono posizionate in modo errato e che la località indicata come "Croppargina" è in realtà "Croppargino".

Queste le nostre osservazioni relativamente al suddetto polo estrattivo:

1. Villadelloro, località posta nella parte inferiore del polo, è destinata a essere completamente circondata dal polo stesso, che la cingerà assediando di fatto i suoi abitanti. Tale situazione comporterà, molto probabilmente, la fine della località stessa, considerando che andrà incontro a un calo drastico della vivibilità (già compromessa vista la vicinanza con l'attuale attività estrattiva) nonché a un completo crollo del valore degli immobili esistenti. Si potrebbe

Conserviamo Crevoladossola

Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio

- quindi raggiungere uno scenario in cui l'antico borgo diventerà deserto, quando gli abitanti saranno costretti a lasciarlo cedendo i propri beni immobili a una attività che avanza.
2. Non si comprende per quale ragione è inglobato nel polo anche il tratto di strada comunale che congiunge Villadelloro con la sottostante ex-Strada Statale n.ro 33 del Sempione e che funge da accesso all'abitato della località stessa. Tale disposizione ci pare in evidente contrasto con quanto riportato nella definizione di polo estrattivo data nell'allegato "Norme tecniche di attuazione" dove si legge *"La delimitazione dei poli segue, per quanto possibile, elementi naturali o artificiali presenti sul territorio quali ad esempio infrastrutture, discontinuità morfologiche, fossi e canali, ecc."*. Si segnala inoltre che con accesso da questo tratto di strada è prevista la realizzazione di un pubblico parcheggio per autovetture (cfr. sopracitata Delibera). Vedasi indicazione alla lettera "a" nella mappa allegata.
 3. Si segnala inoltre la particolare situazione di una abitazione di Villadelloro (di cui al Catasto Terreni Foglio 31 Particelle 713 e 444), posta a margine dell'abitato storico e di recente ristrutturazione, che in seguito a questo tracciamento del polo unitamente alla cessione di due tratti di mulattiera comunale (cfr. sopracitata Delibera) si troverebbe a non avere più collegamento alcuno con il resto dell'abitato di appartenenza mediante una via pubblica. Vedasi indicazione alla lettera "b" nella mappa allegata.
 4. Si segnala, nel nucleo antico delle costruzioni di località Lorgino, la presenza di un fabbricato rurale risalente al XVII secolo, realizzato in marmo e decorato con affreschi. Non si è a conoscenza dell'attuale suo stato di conservazione, ma lo si indica ugualmente come possibile bene storico e/o artistico che potrebbe essere soggetto a tutela. Vedasi indicazione alla lettera "h" nella mappa allegata.
 5. Similmente a quanto esposto nel punto n.ro 2, in località Scarpia viene inglobato nel polo un tratto di strada che, anche con il compimento della Convenzione della citata Delibera, rimarrebbe comunque comunale: si noti infatti che il tratto ceduto parte dai pressi della Particella 687 del Foglio 31 del Catasto Terreni (dove è prevista la realizzazione di una "area di manovra" per ovviare alla via cieca) a proseguire verso la cava. Si segnala inoltre la stretta vicinanza del limite del polo a due abitazioni di recente realizzazione, di cui al Catasto Terreni Foglio 31 Particelle 737, 738 e 739. Vedasi indicazione alla lettera "c" nella mappa allegata.
 6. Si segnala la stretta vicinanza del limitare del polo alle abitazioni di località Airoi (in particolare si indicano i fabbricati di cui al Foglio 32 Particella 360, 424 e 552 del Catasto Terreni).
 7. Si segnala la particolare situazione della località Alcone che, posta a livello inferiore del polo estrattivo, si troverebbe in una situazione di grande fragilità nel momento in cui dovesse essere raggiunta dall'attività estrattiva: basti pensare, a semplice titolo di esempio, a come sarebbe soggetta alle polveri che cadrebbero su di essa per semplice effetto della gravità.
 8. Richiamando sempre la citazione della normativa di cui al punto n.ro 2, si segnala che in località Alcone è stata inglobata all'interno del polo anche una piazzola facente parte della strada comunale. Tale piazzola fu realizzata in previsione del mai realizzato cantiere per il potenziamento del canale di carico del bacino Enel di località Cresta e sarebbe servita per agevolare il transito degli autocarri. Vedasi indicazione alla lettera "d" nella mappa allegata.
 9. Si segnala la stretta vicinanza con le abitazioni di località Cresta. Inoltre, dalla rappresentazione su mappa, sembrerebbe che sia addirittura stato inglobato parzialmente il viale di accesso a una privata abitazione, di cui al Catasto Terreni Foglio 29 Particella 677. Vedasi indicazione alla lettera "e" nella mappa allegata.
 10. Ancora con riferimento alla normativa citata al punto n.ro 2, si segnala come sia stato inglobato un tratto della strada che da località Scimieccio procede verso località Enso, verso

Conserviamo Crevoladossola

Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio

località Simbo, verso località Scezza e oltre. Nello specifico del collegamento con località Enso, si sottolinea come tale strada, realizzata nel 1969, sia stata tracciata a spese del Comune, ma i terreni interessati dal suo passaggio furono ceduti a titolo gratuito dagli abitanti del luogo i quali, nonostante traessero ancora dall'attività agricola il loro sostentamento, accettarono di rinunciare pur di ottenere finalmente il collegamento mediante strada carrozzabile fino alla propria frazione. Vedasi indicazione alla lettera "f" nella mappa allegata. Si sottolinea inoltre, facendo riferimento alla citata Delibera, la situazione del tratto di strada denominato "Baulina", la cui cessione è al centro del dibattito pubblico, ma che in ogni caso, anche secondo quanto stabilito dalla Convenzione, è soggetta ad uso pubblico, in quanto collegamento storico con le frazioni superiori.

11. Si segnala l'inaccettabile adiacenza tra il limite del polo e le mura stesse dell'Oratorio di San Bernardo d'Aosta, la piccola chiesuola di località Enso. Tale edificio, risalente alla fine del XVIII secolo, è stato recentemente sottoposto a importanti interventi di restauro conservativo (ancora in fase di ultimazione) e attualmente è stata segnalata alla Soprintendenza di Novara la sua delicata situazione a causa della già stretta vicinanza con l'area di cava, ragion per cui sono state da questo Ente richieste le dovute verifiche circa la sua integrità. Vedasi indicazione alla lettera "g" nella mappa allegata. Similmente si segnala la delicata situazione della Cappella votiva della Beata Vergine delle Grazie e del tratto di mulattiera antistante, entrambi elementi coinvolti nella citata Delibera e sottoposti a valutazione da parte della Soprintendenza.

Conclusioni

A nostro avviso, quanto esposto denota che, nella complessità e nell'ampiezza della porzione di territorio coinvolta da questo polo estrattivo, sia necessario esaminare la suddetta serie di particolarità indicate, che sebbene possano sembrare piccoli dettagli costituiscono invece delle peculiarità di grande importanza nell'ottica della conservazione del territorio e soprattutto del rispetto del medesimo e di coloro che lo abitano e lo frequentano.

Inoltre, osservando la situazione in un'ottica più ampia, ci sentiamo di affermare che una previsione di estensione così ampia del sito di estrazione, così come delimitata dal polo estrattivo riportato in questo PRAE, oltre alle criticità sottolineate nelle nostre osservazioni, comporterebbe uno stravolgimento irreparabile di un'intera porzione di territorio e del suo stesso ecosistema, un accadimento che difficilmente potrebbe essere arginato nonostante le normative previste.

Basti considerare questo semplice esempio: alle spalle dell'Oratorio di San Bernardo d'Aosta, fino a pochi anni fa, vi era un fitto e rigoglioso bosco di castagni, entro le cui selve transitava, in occasione della festa patronale, la processione con la statua del santo titolare. Oggi invece, dopo l'abbattimento degli alberi, è comparsa l'area di cava, dove vengono depositati blocchi, pietrame, terra, materiale, attrezzature et similia, e naturalmente è scomparso anche il percorso processionale: con un unico "colpo di spugna" è stata cancellata una parte di natura e una tradizione, in un colpo solo un danno visibile sia sul piano ambientale sia su quello socio-culturale.

Infine, si prenda anche in considerazione il notevole evento franoso recentemente occorso nella notte tra il 26 e il 27 gennaio ultimo scorso, dove un distacco di materiale roccioso partito dall'ambito di cava si è schiantato a valle arrivando a invadere e interrompere la sottostante ex-Strada Statale n.ro 33 del Sempione. Questo evento, oltre alle dovute considerazioni sugli aspetti ambientali, dovrebbe portare inevitabilmente a riflettere in modo profondo sul tema della sicurezza e tenerne conto fin da

Conserviamo Crevoladossola

Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio

subito nel momento in cui ci si adopera per il compimento di determinate attività. In questo caso, oltre ai danni materiali, non si hanno avute vittime, ma non è sufficiente rivolgersi alla buona sorte, bisogna saper dare certezze alla cittadinanza tutta, che dopo questo evento più che mai le richiede.

In conclusione, ringraziandovi per la cortese attenzione che vorrete concederci, ci auspichiamo che queste osservazioni, così come le altre che avrete ricevuto, possano essere di supporto per le valutazioni circa la suddetta questione, in un ambito più generale dove deve essere ricercata la coesistenza tra le attività estrattive, il territorio circostante (sotto ogni aspetto, da quello ambientale a quello storico-culturale) e la presenza umana.

Per il Comitato "Conserviamo Crevoladossola"

il Segretario-Tesoriere,

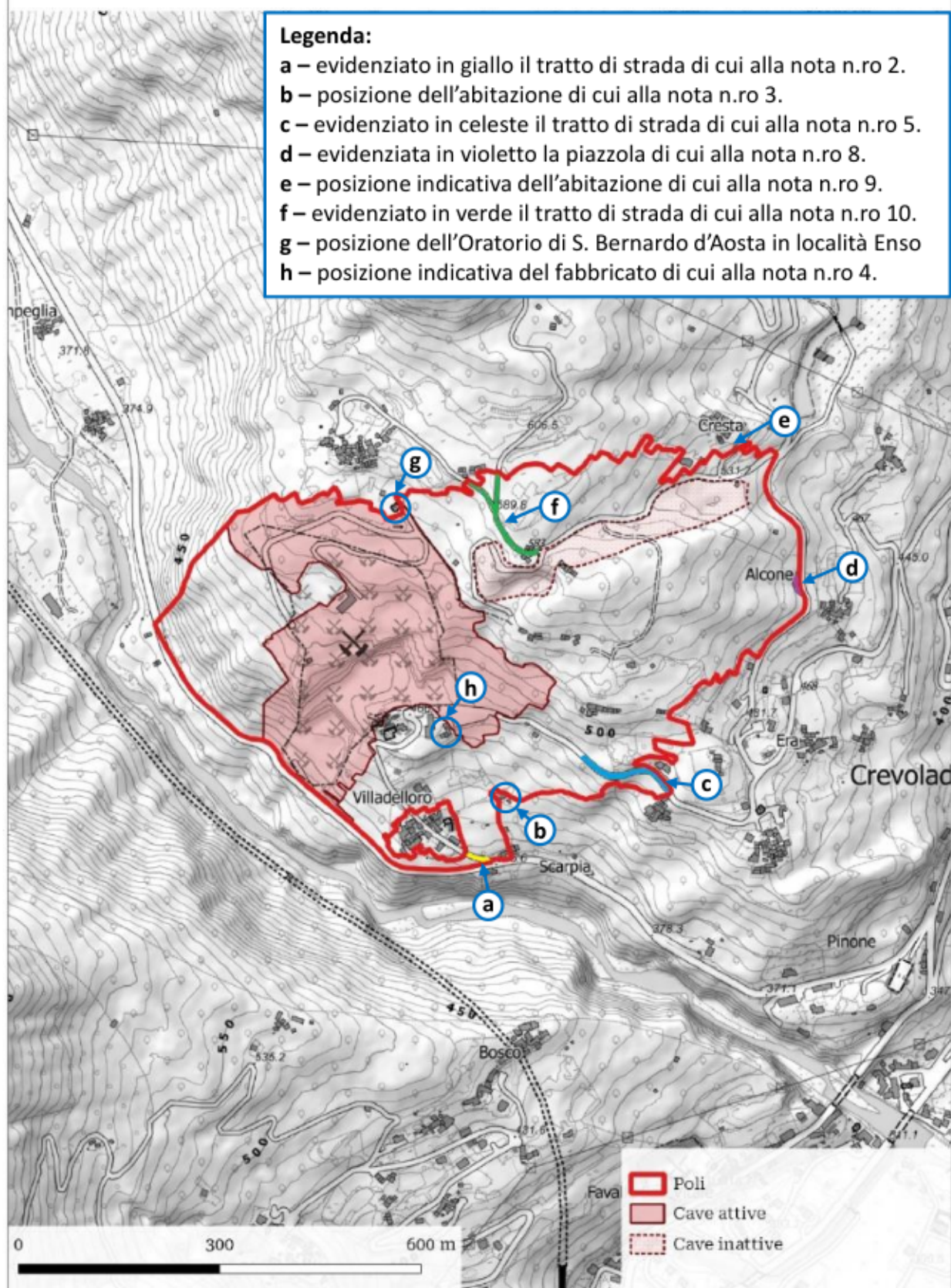
la Presidente, Sonia Grossi

Comitato "Conserviamo Crevoladossola"
Codice Fiscale: 93048670033
località Pinone n.ro 15, 28865 Crevoladossola (VB)
e-mail: conserviamo.crevoladossola@gmail.com
pec: conserviamo.crevoladossola@postecert.it

002107

Legenda:

- a – evidenziato in giallo il tratto di strada di cui alla nota n.ro 2.
- b – posizione dell'abitazione di cui alla nota n.ro 3.
- c – evidenziato in celeste il tratto di strada di cui alla nota n.ro 5.
- d – evidenziata in violetto la piazzola di cui alla nota n.ro 8.
- e – posizione indicativa dell'abitazione di cui alla nota n.ro 9.
- f – evidenziato in verde il tratto di strada di cui alla nota n.ro 10.
- g – posizione dell'Oratorio di S. Bernardo d'Aosta in località Enso
- h – posizione indicativa del fabbricato di cui alla nota n.ro 4.



ALLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

Settore valutazioni ambientali e procedure integrate

Ing. Salvatore Scifo

via Principe Amedeo n. 17, 10123 TORINO.

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

ALLA REGIONE PIEMONTE – POLIZIA MINERARIA, CAVE E
MINIERE

Dott. Edoardo Guerrini

Via Andrea Pisano 6 10152 TORINO

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Montanaro, 15 febbraio 2023

OGGETTO: "Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte, adottato dalla
Giunta regionale con D.G.R. n.81-6285 del 16-12-2022."

I SOTTOSCRITTI CITTADINI MONTANARESÌ IN MERITO AL SU CITATO P.R.A.E. OSSERVANO
QUANTO SEGUE:

Sul territorio del Comune di Montanaro insiste un polo estrattivo identificato con il codice TO1070
dal nome Rondissone-Montanaro, le cave presenti sul territorio di Montanaro sono "I Ronchi 1"
cod. M1556T e "I RONCHI 2" cod. M1910T, tali cave sono presenti da oltre 20 anni, sono di
notevole estensione, ancora attive ed in ampliamento nella zona sud-orientale nei lotti 4 e 5 già
autorizzati.

Tali cave deturpano da anni il territorio e lo sottopongono a rischio di insediamento di attività di
deposito di varia natura non apprezzate dalla popolazione; nel corso degli anni infatti la
popolazione montanarese è dovuta intervenire a vari livelli di partecipazione e protesta popolare

per scongiurare l'insediamento di strutture potenzialmente dannose per la salute della popolazione stessa e per l'equilibrio naturalistico.

Dalla scheda identificativa del polo estrattivo relativo al Comune di Montanaro si evince che è in progetto uno sviluppo dell'area destinata a cava di notevole dimensione.

Non è chiara né l'estensione né la profondità dell'ampliamento cave in progetto poiché il Polo di Montanaro è considerato facente parte insieme a Rondissone, seppur a diversi chilometri di distanza.

Vogliamo con le presenti osservazioni evidenziare che parte della popolazione di Montanaro lo scorso luglio 2022 ha sottoscritto una petizione consegnata all'amministrazione del Comune di Montanaro e con l'occasione provvediamo a consegnarla anche alla Regione Piemonte.

Tale petizione-proposta è stata sottoscritta in un breve tempo di circa due mesi da 525 cittadini Montanaresi, contiene tra le altre argomentazioni, la contrarietà ad ulteriori ampliamenti delle cave esistenti ad est ferrovia e la contrarietà al progetto di nuova cava in partenariato con la Ditta Allara S.p.A. con recupero naturalistico consistente in un bacino di laminazione.

Con nostro evidente disappunto dalle tavole allegate al PRAE si evince una notevole estensione dell'area di sviluppo delle cave esistenti, si evince inoltre la presenza della potenziale area a cava a ovest delle ferrovie dietro l'acquedotto, come da progetto di Allara S.p.A.

La cava-bacino come da progetto Allara S.p.A. deve essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale a se stante, non riusciamo quindi a comprendere per quale motivo compaia tra le tavole del P.R.A.E.

Chiediamo che non venga autorizzata la nuova area di sviluppo dell'attività estrattiva nel Comune di Montanaro per questi motivi:

1. L'ampliamento contribuirebbe ad aumentare in misura irreversibile il deturpamento del territorio
2. L'ampliamento sottoporrebbe la cittadinanza all'inquinamento atmosferico dovuto al passaggio camion ancora in maggiore prossimità del concentrico del paese, l'estensione si sviluppa infatti in direzione sud ovest in direzione del concentrico, fino alla rotonda della circonvallazione
3. L'ampliamento sottoporrebbe l'ambiente a rischi di disequilibri dell'ecosistema e compromissione falda acquifera sottostante
4. L'ampliamento sottoporrebbe ^{la} fauna e i residenti limitrofi a dover subire inquinamento acustico e potenziale inquinamento atmosferico da polveri sprigionatesi dall'attività di escavazione ed estrazione
5. L'ampliamento sottoporrebbe il territorio a rischio di mancato recupero agricolo delle cave ed insediamento di attività potenzialmente dannose per la salute della popolazione e per l'ecosistema

6. Il consumo del suolo sul territorio di Montanaro è già andato oltre il comune senso di accettazione, testimoni ne sono i 525 cittadini che in poche settimane hanno firmato la succitata petizione.
7. La superficie totale delle cave attive, inattive ed in espansione in zona Ronchi raggiungerebbe un'estensione maggiore dell'estensione territoriale del concentrico del paese di Montanaro
8. Sul territorio di Montanaro esistono numerose ex cave utilizzate per l'estrazione di argilla, una volta esaurite queste cave sono state riempite con rifiuti di varia natura; una discarica di tale tipo è quella presente a monte del progetto di cava a recupero bacino di laminazione come da progetto Allara S.p.A.
9. Sul territorio del Montanaro è presente, in zona "Pratomoriano" a sud ovest del paese una ex cava denominata "Borra", diventata discarica di rifiuti pericolosi, come relazionato anche di recente da Arpa Piemonte e inserita di recente nell'elenco dei siti da bonificare

Chiediamo inoltre di sapere:

1. Qual è l'estensione attuale delle Cave in zona Ronchi 1 e Ronchi 2, non più attive e attive, esplicitando rispetto a quella del territorio di Rondissone, ampliamento in previsione compreso
2. A quale punto sono le opere di ripristino naturalistico ed ambientale di tipo agricolo previste in seguito all'esaurimento delle cave non più attive; ci risulta infatti che il recupero agricolo sia stato fatto al momento solo per le cave ex Co.Ge.Fa. ed a piantumazione di noceto.
3. 
4. 
5. 
6. A che punto è l'iter della bonifica della ex cava Borra in località Pratomoriano.

Anticipiamo che il progetto Allara S.p.A. di escavazione si colloca a monte dell'acquedotto e a valle di una ex discarica di dubbia autorizzazione, con il conseguente rischio molto alto di inquinamento della falda acquifera nel caso in cui il progetto venga realizzato.

La cittadinanza ha espresso dubbi e contrarietà nei confronti della soluzione "bacino di laminazione", che altro non è che una cava, come risulta dal P.R.A.E., chiedendo a gran voce di risolvere l'eventuale rischio alluvione residuo tramite soluzioni alternative.

Chiediamo quindi che venga stralciato dal P.R.A.E. la zona cava potenziale a monte acquedotto del Comune di Montanaro TAV. 03 P ATO TO, poiché necessita di un iter autorizzativo a parte e poiché parte della popolazione si è espressa contro.

Avremo modo di approfondire questo discorso con le osservazioni specifiche al progetto Allara S.p.A.

Chiediamo di poter assistere alla conferenza dei servizi in qualità di uditori.

Alleghiamo il testo della petizione-proposta contraria a nuovi ampliamenti cave esistenti e al nuovo progetto di cava di Allara S.p.a. sottoscritto da 525 firmatari.

Alleghiamo le lettere di presentazione della petizione-proposta.

Alleghiamo la lettera del Consorzio Irriguo al Comune di Montanaro del novembre 2020.

Alleghiamo copia delle griglie dei firmatari della petizione, come da albo pretorio del Comune di Montanaro.

COMITATODIFESAAMBIENTALE@PEC.IT

Seguono le firme

PER IL COMITATO DI DIFESA AMBIENTALE:

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

PER LEGAMBIENTE:

[Redacted signature]

Presidente Legambiente Settimo

[Redacted signature block]

Prot. 897 /2020

Caluso lì, 19 novembre 2020

Spett. Comune di Montanaro

Via Matteotti n. 13

10017 – Montanaro (TO)

c.a. Sindaco Ing. Giovanni PONCHIA

Via mail comune.montanaro.to@legalmail.it

Spett.le Città Metropolitana di Torino

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Elaborazione del Piano di Emergenza Comunale di Montanaro. Dati del Consorzio del Canale demaniale di Caluso

In riferimento a quanto richiesto con Vostra nota prot. 2485 del 04/03/2020 e con nota prot. 10413 del 11/11/2020 in merito alla rielaborazione del Piano di Emergenza del Comune di Montanaro, si precisa che non è stata, a suo tempo, fornita risposta in quanto risulta complesso definire, con completa aderenza, tutti i fossi nei quali transita unicamente acqua irrigua durante la stagione agraria e per i 6 mesi di competenza rispetto a quelli promiscui dove si raccoglie anche acqua meteorica o di scarichi di insediamenti produttivi dislocati sul territorio dl Comune di Montanaro.

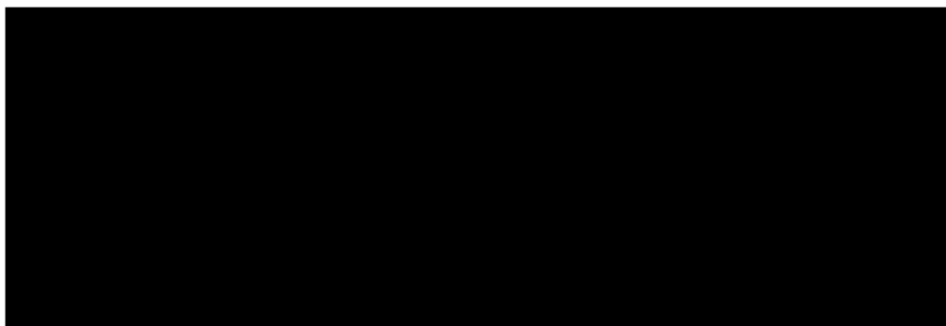
Visto lo scopo con il quale viene richiesto la localizzazione delle infrastrutture si tiene a precisare che il Consorzio del Canale di Caluso ha deliberato, in seno al cda, un protocollo di gestione delle acque irrigue che prevede, sulla base dei dati meteorologici previsionali forniti da ARPA e più precisamente dall'app Livestorm di provvedere ad una progressiva chiusura del Canale di Caluso a partire da Bairo o da Spineto di Castellamonte fino a giungere alla completa chiusura del Canale in caso siano previsti eventi di elevata intensità. Viene specificato questo aspetto in quanto lo scrivente Consorzio ha segnalato più volte alla Regione Piemonte che il Canale di Caluso, negli ultimi anni, a seguito dei cambiamenti climatici, assume sempre più funzioni di scolmatore di acque meteoriche dei territori comunali attraversati ,trovandosi a gestire, con il proprio personale, in occasione di forti precipitazioni, acque NON IRRIGUE al fine di evitare il più possibile il verificarsi di danni con responsabilità degli amministratori consorziali che si sono di molto ampliate rispetto alla sola gestione di acqua di irrigazione.

Si aggiunge, inoltre, che si fornisce, la piena disponibilità a valutare, insieme ai vostri tecnici, sul territorio di Montanaro i punti che risultano più critici al fine di verificare il percorso dell'acqua a monte e se sia possibile

deviarla in altri tratti; per parte nostra possiamo segnalare che, in occasione di eventi importanti, quando l'acqua nel canale di Caluso arriva ad una portata di acqua di gronda, a Barone, di 10 -11mila l/sec, è necessario aprire più bocchetti, per evitare che l'acqua si diriga verso Caluso dove al massimo transitano 6000/7000 l/sec e, in particolare, il bocchetto Montanaro – Caluso, la cui acqua si dirige verso Montanaro. Abbiamo però verificato e siamo disponibili ad un sopralluogo che sarebbe possibile interrompere il flusso grazie ad un intervento economicamente di modesta entità che potrebbe deviare l'acqua verso il Rio Vallunga. Sul percorso di scarico del suddetto bocchetto vi è infatti un ampio fosso naturale già esistente che dovrebbe solo essere collettato con la nostre rete irrigua in modo da evitare che l'acqua venga convogliata verso il concentrico di Montanaro

Si allega, alla presente, stralcio cartografico della rete irrigua consorziale presente sul territorio comunale di Montanaro, precisando che la completa mappatura di tutte le rogge irrigue è ancora in fase di completamento, pertanto potrebbe non essere completamente esaustiva della situazione in essere

Per quanto riguardano i recapiti telefonici di emergenza del Consorzio per il territorio di Montanaro:

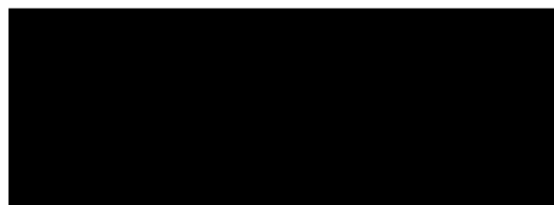
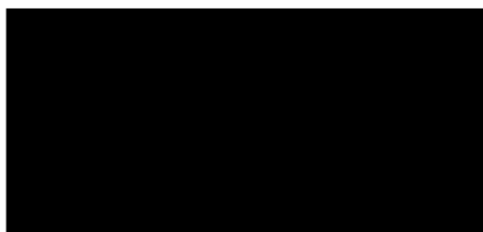


Si ritiene infine di grande utilità che il Comune, in accordo con la Protezione Civile, possa censire le rogge, i canali e i rii presenti sul territorio che abbiano la funzione di scaricatore valutando se la sezione idraulica sia atta a smaltire le portate d'acqua promiscua transitante negli stessi, in particolare durante eventi meteorologici di maggiore entità.

Detto censimento potrebbe rivelarsi importante per la previsione di un protocollo congiunto, a livello comprensoriale, di smaltimento delle acque meteoriche da applicare sul territorio.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento in merito.

Distinti saluti.



Montanaro, 22 giugno 2022

Comune di MONTANARO	
Arri. il	22 GIU. 2022
N. prot.	5925
Cat.	Cl. Fasc.
Risposto il	

Egregi

Sig. Sindaco ing. Giovanni
Ponchia

Sigg. Consiglieri del Comune di
Montanaro

Responsabile del Settore
Tecnico e Tecnico Manutentivo

Segretario comunale dott.

Oggetto: consegna firme petizione-proposta di iniziativa popolare ai sensi degli art. 56-57 dello statuto comunale contro progetto di fattibilità tecnica economica, interventi per la realizzazione del bacino di laminazione del Rio Fossasso nel Comune di Montanaro dello studio Rosso presentato da Allara S.p.A.

Trasmettiamo in allegato il testo della petizione, che incorpora a pag. 4-5-6 il testo della proposta e le firme dei cittadini sottoscrittori: in totale n. 411 firme raccolte in un unico corpo composto da n. 44 pagine.

Considerato il successo della raccolta firme in piazza del giorno 18/06/2022, in pochi giorni è stato raggiunto e superato il numero minimo necessario indicato nell'art. 57 dello statuto affinché i cittadini possano avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.

Poiché non abbiamo ancora ritirato tutti i fogli griglia-firme distribuiti ai cittadini che ce li hanno chiesti, sarà nostra cura integrare in un secondo momento la consegna di tali fogli, per rispetto di tutti coloro che hanno inteso apportare la loro partecipazione alla questione in oggetto.

Ci aspettiamo che la petizione e la proposta vengano tenute nella dovuta considerazione, come rispettivamente da art. 56 e 57 dello Statuto del Comune di Montanaro, i cittadini sottoscrittori richiedono che la petizione venga discussa in un

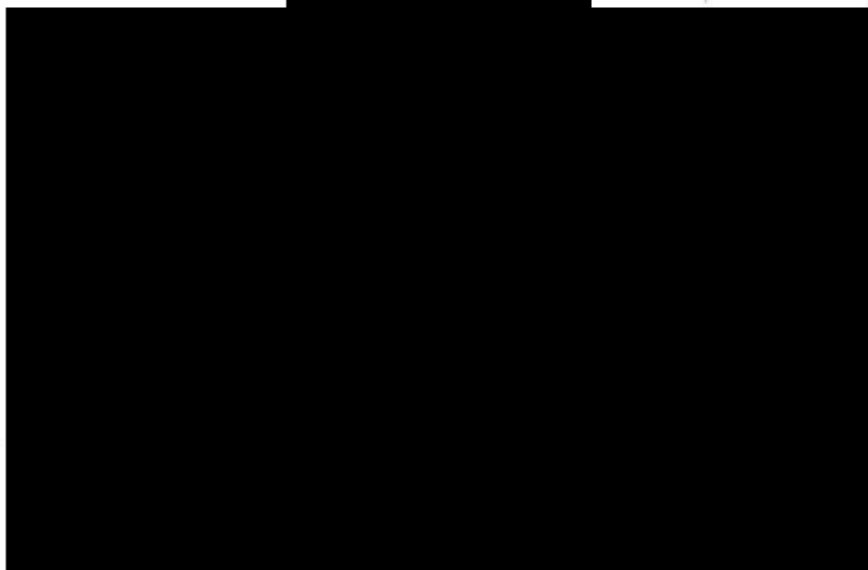
consiglio comunale aperto al pubblico e che i 12 punti della proposta vengano votati in un consiglio comunale anche successivo.

Distinti saluti,

I proponenti la petizione-proposta

Il Comitato di Difesa Ambientale di Montanaro

COMITATODIFESAAMBIENTALE@PEC.IT



I cittadini di Montanaro sottoscrittori della presente

Visto:

- la determinazione n. 446 del 20/11/2019 “consulenza tecnica inerente la realizzazione del bacino di laminazione multiscopo del Rio Fossasso. Affidamento incarico professionale”;
- la lettera prot. 897/2020 del 19/11/2020 inoltrata dal Consorzio del Canale Demaniale di Caluso al Comune di Montanaro con oggetto: elaborazione del Piano di Emergenza Comunale di Montanaro. Dati del Consorzio del Canale demaniale di Caluso;
- IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA, INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL BACINO DI LAMINAZIONE DEL RIO FOSSASSO NEL COMUNE DI MONTANARO dello studio Rosso presentato da Allara S.p.A. il 19 marzo 2021 via PEC al Comune di Montanaro, ai sensi dell'articolo 183 e seguenti del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- la determinazione n. 400 del 08/11/2021 “studio di verifica che le misure di messa in sicurezza del territorio abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate. Affidamento di spesa.”

Visto i siti internet:

- www.cittametropolitana.torino.it/cms/azioni-integrate-enti-locali/assistenza-tecnica-comuni;
- www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/interventi_mezzi_meccanici/index.shtml.

Considerato che:

- nella determina n.446 del 20/11/2019 si rende noto che, poiché l'Amministrazione del Comune di Montanaro ritiene necessaria, ai fini della messa in sicurezza idraulica del centro abitato, la realizzazione di un bacino di laminazione e il Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio geologico più volte interpellato non intende finanziare l'opera in questione, vista la disponibilità manifestata da Allara S.p.A. trasmessa con nota del 28/06/2019 ad avviare lo studio, progettazione e realizzazione dell'opera stessa, l'Amministrazione Comunale ha incaricato l'ing. [REDACTED] ad effettuare l'attività di consulenza tecnica in merito all'opera in questione con un preventivo di spese di 1.300 euro;
- nella lettera del Consorzio del Canale Demaniale di Caluso al Comune di Montanaro del 19/11/2020 si spiega come il Consorzio di Caluso gestisca il rischio idrogeologico, intervenendo sistematicamente sulle chiuse a monte di Montanaro e come operi in caso di eventi meteorologici eccezionali. Il Consorzio fornisce inoltre una soluzione economicamente di modesta entità per evitare che in caso di eventi meteorologici eccezionali l'acqua venga convogliata verso il concentrico di Montanaro, quindi si dimostra disponibile a collaborare con l'Amministrazione Comunale in accordo con la Protezione Civile per censire le rogge e prevedere un protocollo congiunto, a livello comprensoriale, di smaltimento delle acque meteoriche da applicare sul territorio;
- la proposta di partenariato di Allara S.p.A. per la realizzazione del bacino di laminazione contiene un progetto di coltivazione a cava su una superficie di 115.000 mq, per l'estrazione di un notevole quantitativo di materiale (circa 627.300 mc), di profondità tra i 3,5 e i 6,5 metri ed una durata di escavazione di almeno 10 anni, dopo i quali ne risulterebbe un bacino di laminazione con un invaso di circa 563.000 mc. Il costo dell'opera sarà a carico dell'impresa proponente, la quale troverà remunerazione nello sfruttamento economico del

materiale proveniente dagli scavi. Il progetto dovrà essere accettato dall'Amministrazione Comunale, sottoposto a bando di gara e approvato dalla conferenza dei servizi;

- la determina n. 400 del 08/11/2021 dà incarico allo studio Endaco per la verifica che la realizzazione del III lotto dello scolmatore abbia messo in sicurezza le aree della sottoclasse IIIb2/2 individuate dall' art. 54 delle N.T.A. del P.R.G.C., estese a ovest del concentrico abitato, in prossimità della Gora Chivasso e della Roggia di Montanaro.

Rilevato che dai siti internet succitati si evince che la Città Metropolitana:

- può fornire ai Comuni, a titolo gratuito, consulenza tramite la Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali relativamente all'attività di progettazione, gestione e direzione lavori pubblici e consulenza;
- può inoltre, tramite l'Ufficio Centro Mezzi Meccanici della Direzione Coordinamento Viabilità, mettere a disposizione le macchine operatrici movimento terra e gli operatori addetti ai fini della realizzazione e pulizia fossi, canali di sgrondo e irrigui.

Evidenziato che

- la cittadinanza è venuta a conoscenza della proposta di partenariato di Allara S.p.A. per la realizzazione del bacino di laminazione solo in seguito al consiglio comunale del 30/03/2021 e in modo del tutto sommario, senza essere stata informata adeguatamente sulla reale portata della proposta Allara S.p.A. relativamente alla cubatura, alla durata dello scavo, all'estensione e ai rischi connessi alla realizzazione dell'opera;
- l'amministrazione Comunale non ha mai preso in considerazione soluzioni alternative al bacino di laminazione;
- la cittadinanza è stata tenuta all'oscuro della proposta alternativa di mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio di Montanaro, avanzata dal Consorzio del Canale Demaniale di Caluso, della quale i proponenti la presente petizione e proposta sono venuti a conoscenza tramite il Consorzio stesso solo a novembre 2021.

Dato atto che i proponenti la petizione e proposta nel corso degli ultimi mesi hanno effettuato un lavoro di analisi della problematica:

- sul posto con coltivatori che conoscono il territorio;
- analizzando la proposta di partenariato di Allara S.p.A;
- dialogando con il Consorzio del Canale Demaniale di Caluso;
- segnalando la problematica alla Regione Piemonte;
- analizzando gli strumenti offerti da Città Metropolitana.

In seguito a tale analisi della problematica sono emersi alcuni punti di interesse e criticità, di seguito riportati:

- il Consorzio del Canale di Caluso rispetto a quanto avvenuto in passato, si impegna a monitorare con maggior dovizia le paratoie che portano acqua verso Montanaro: le paratoie di Rodallo e di Arè sono costantemente chiuse nel periodo invernale, la paratoia di Spineto che alimenta il Canale di Caluso a monte viene chiusa in caso di previsione di eventi meteorologici eccezionali;
- potrebbe sussistere un rischio residuo di confluenza acque da nord verso il concentrico di Montanaro e il Consorzio di Caluso individua in località Nagliè-Ubertini di Rodallo di Caluso

la possibilità di intervenire con poca spesa per risolvere la problematica deviando il flusso sul Rio Vallunga;

- gli studi idraulici sulla quale è basata la proposta di partenariato di Allara S.p.A. sono vecchi di 11 anni e oltre, basati su dati presumibilmente sovradimensionati perché all'epoca lo scopo delle amministrazioni comunali era quello di evitare l'insediamento della discarica in località Ronchi promuovendo al contempo l'idea progettuale del Bacino Azzurro;
- gli studi idraulici citati nella proposta di partenariato oltre ad essere alquanto datati non tengono conto delle opere nel frattempo intervenute, quali il completamento del terzo lotto dello scolmatore e della attuale gestione delle acque da parte del Consorzio del Canale Demaniale di Caluso;
- l'opera prospettata da Allara S.p.A. consiste a tutti gli effetti in una cava di proporzioni enormi, dalla quale verranno estratti circa 627.300 mc di materiale, estensione di 115.000 mq (pari a circa 20 campi da calcio), di profondità da 3,5 a 6,5 metri e di durata di almeno 10 anni;
- il territorio di Montanaro è da anni martoriato da coltivazioni a cava, le cave deturpano il territorio ed eliminano il filtro naturale che la terra frapponne alla falda acquifera, incrementando il rischio di inquinamento delle acque sotterranee;
- il cavatore, per conseguire un suo profitto deve necessariamente cavare più di quanto sarebbe strettamente necessario per un eventuale bacino di laminazione;
- l'area di scavo si trova a monte e nelle immediate vicinanze dell'acquedotto con conseguente rischio di compromissione della falda acquifera sottostante;
- adiacente alla zona destinata allo scavo si trova una ex discarica rifiuti indifferenziati, con conseguente rischio di compromissione falda acquifera sottostante;
- l'opera idraulica utile ai fini di mitigare il residuo rischio alluvione sull'abitato di Montanaro deve essere valutata solo in seguito all'effettuazione di un nuovo e aggiornato studio idraulico, deve essere un'opera che minimizzi il consumo del suolo e il deturpamento del territorio, che non comporti il ricorso a partenariati con ditte escavatrici private, deve essere finanziata da enti pubblici, perché solo in questo modo si può arrivare ad avere un'opera che sia misurata sulle reali necessità di salvaguardia dal rischio residuo di inondazione;
- l'idea progettuale del Consorzio del Canale di Caluso comporterebbe un esborso di modesta entità ed è di più veloce realizzazione rispetto alla proposta di Allara.
- La rete fognaria presenta diverse criticità

Appurato che:

- il progetto di partenariato di Allara contiene numerose criticità dal punto di vista ambientale e per la salute della popolazione, quali: deturpamento del territorio, consumo del suolo agricolo, rischio di compromissione della falda acquifera considerata l'estrema vicinanza dell'opera all'acquedotto e a monte di quest'ultimo e considerata la vicinanza ad una ex discarica;
- l'idea progettuale avanzata dal Consorzio Irriguo del Canale di Caluso consiste nella realizzazione di un *“intervento economicamente di modesta entità che potrebbe deviare l'acqua verso il Rio Vallunga. Sul percorso di scarico del bocchetto Montanaro-Caluso vi è infatti un ampio fosso naturale già esistente che dovrebbe solo essere collettato con la nostra rete irrigua in modo da evitare che l'acqua venga convogliata verso il concentrico di Montanaro”* (cfr. lettera prot. 897/2020 del 19/11/2020 inoltrata dal Consorzio del Canale Demaniale di Caluso al Comune di Montanaro). Tale idea progettuale risulta preferibile dal punto di vista della sostenibilità ambientale, non comporta rischi di compromissione acque sotterranee, è di veloce realizzazione e richiede un esborso modesto;

- l'Assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte ha di recente evidenziato l'autorevolezza dei consorzi irrigui affermando che “*gli enti irrigui riconosciuti dalla Regione Piemonte, soggetti ai quali intendiamo rivolgere la massima attenzione perché strategici nella gestione delle risorse idriche e quindi svolgono un ruolo primario in agricoltura e per la messa in sicurezza del territorio*” (cfr. Torino Oggi del 16/12/2021).

I SOTTOSCRITTORI DELLA PRESENTE MANIFESTANO

- il loro dissenso alla realizzazione del progetto presentato da Allara S.p.A.- studio Rosso e a qualsiasi altro progetto di natura simile comportante attività di coltivazione a cava finalizzata o meno alla realizzazione di un bacino di laminazione.

CHIEDONO

- che l'Amministrazione del Comune di Montanaro sospenda immediatamente ogni trattativa con Allara S.p.A., rifiuti la proposta e valuti proposte alternative quali quelle contenute nella lettera del Consorzio del Canale Demaniale di Caluso succitata;
- che l'Amministrazione Comunale analizzi e risolva in collaborazione con Smat le criticità della rete fognaria
- che l'Amministrazione del Comune di Montanaro commissioni la realizzazione di un nuovo ed aggiornato studio idraulico, che non riprenda i vecchi esistenti e tenga conto degli interventi da realizzare nella rete fognaria;
- che la presente petizione venga portata in consiglio comunale aperto al pubblico e venga discussa e votata punto per punto dai consiglieri comunali la seguente proposta di delibera di consiglio comunale.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Vista la petizione con la quale si chiede di rifiutare la proposta di Allara S.p.A. relativamente al “Progetto di fattibilità tecnica economica, interventi per la realizzazione del bacino di laminazione del Rio Fossasso del Comune di Montanaro” dello studio Rosso presentato da Allara S.p.A. il 19 marzo del 2021 via Pec, ai sensi dell'articolo 183 e seguenti del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che il rischio alluvione potrebbe non essere stato completamente risolto dalle opere fin'ora realizzate a Montanaro, III lotto scolmatore compreso, relativamente ad alcune zone del paese (nord-est/sud-est)

Considerato che i proponenti della petizione-proposta, preso atto del progetto presentato da Allara S.p.A., hanno evidenziato numerose criticità di tale progetto, nella petizione dettagliatamente descritte, e proposto di prendere in considerazione altre soluzioni possibili come l'idea progettuale alternativa avanzata dal Consorzio del Canale Demaniale di Caluso.

Dato atto che dagli approfondimenti effettuati sono emerse importanti criticità che sconsigliano l'accettazione della proposta di partenariato avanzata da Allara S.p.A.

Fatto rilevare che esistono delle soluzioni alternative meno impattanti, poco onerose e di più immediata realizzazione che questa amministrazione intende intraprendere

Riconosciuta l'inadeguatezza della rete fognaria

Evidenziato che esiste la necessità di dare incarico ad un ingegnere idraulico che di occupi di redigere uno studio aggiornato sul reale rischio idraulico esistente nel Comune di Montanaro, considerate le ultime opere idrauliche effettuate, la gestione delle chiuse da parte del Consorzio del canale Demaniale di Caluso, le portate effettive e stimate in caso di piena dei canali irrigui.

Tutto ciò premesso il consiglio comunale delibera di:

- 1) Sospendere immediatamente le trattative con il proponente Allara S.p.A.
- 2) Provvedere, in collaborazione con Smat, all'attuazione di interventi di ristrutturazione e potenziamento della rete fognaria, dalla quale fuoriescono acque meteoriche in occasione di persistenti precipitazioni, come previsto dall'art. 54 N.T.A. P.R.G., che ne sancisce la necessità ai fini della realizzazione di nuove edificazioni nelle zone di Montanaro identificate dalla sottoclasse IIIb2/1 (centro-nord/est-est).
- 3) Incaricare un ingegnere idraulico, beneviso dai proponenti la petizione-proposta, ad effettuare uno studio idraulico aggiornato sulla reale portata del rischio idraulico residuo considerate le opere che sono state fatte sul territorio di Montanaro negli ultimi anni, la gestione attuale delle acque irrigue e tenuto conto delle opere necessarie in seguito all'analisi e attuazione interventi come da punto 2 in collaborazione con Smat.
- 4) Analizzare con dovizia l'idea progettuale avanzata dal Consorzio di Caluso contenuta nella lettera prot. 897/2020 del 19/11/2020.
- 5) Aprire un tavolo di lavoro con il Consorzio Demaniale del Canale di Caluso, Smat e Regione Piemonte, per condividere una soluzione che possa risolvere la problematica emergente in seguito allo studio idraulico aggiornato e al dialogo con gli enti interessati, Consorzio di Caluso in primis; valutando anche di avvalersi della consulenza tecnica offerta dalla Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali di Città Metropolitana.
- 6) Analizzare soluzioni adottate da altre amministrazioni comunali che non comportino il coinvolgimento di privati, poiché questi inevitabilmente portano a soluzioni che puntano a massimizzare il loro profitto a discapito della reale necessità e della salvaguardia del territorio e salute della popolazione.
- 7) Provvedere costantemente alla pulizia delle rogge, dei rii e dei canali scolmatori come anche consigliato da Regione Piemonte e Consorzi irrigui, valutando di utilizzare i mezzi e operatori addetti messi a disposizione dall'Ufficio Centro Mezzi Meccanici della Direzione Coordinamento Viabilità di Città Metropolitana.
- 8) Abbandonare l'idea progettuale del bacino di laminazione, non benevisa neppure dal commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
- 9) Sviluppare una soluzione condivisa con i proponenti la petizione-proposta, quale possa essere l'idea del Consorzio di Caluso, che citiamo consiste nell' *"interrompere il flusso"*

grazie ad un intervento economicamente di modesta entità che potrebbe deviare l'acqua verso il Rio Vallunga. Sul percorso di scarico del suddetto bocchetto vi è infatti un ampio fosso naturale già esistente che dovrebbe solo essere collettato con la nostra rete irrigua in modo da evitare che l'acqua venga convogliata verso il concentrico di Montanaro"(cfr. lettera prot. 897/2020 del 19/11/2020 inoltrata dal Consorzio del Canale Demaniale di Caluso al Comune di Montanaro).

- 10) Rifiutare la proposta di partenariato di Allara S.p.A.
- 11) Non autorizzare più alcuna coltivazione a cava sul territorio di Montanaro.
- 12) Informare i proponenti la petizione-proposta sull'evoluzione della questione e sull'accoglimento dei punti della presente proposta di delibera.

I SOTTOSCRITTORI DELLA PETIZIONE

informano l'ente che ciascuno di essi è parte interessata ai sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i. al procedimento per il quale la petizione viene presentata.

Ciascun sottoscrittore, pertanto, chiede all'ente che gli sia notificato ogni atto assunto nell'ambito del procedimento in questione, onde consentirgli l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa sopra richiamata, e che gli sia comunicato il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità di appartenenza.

Si avverte che in difetto ciascun sottoscrittore agirà giudizialmente per l'esercizio dei propri diritti e per il risarcimento dei danni patiti e patienti, rivolgendosi anche alla Corte dei Conti per chiedere il risarcimento dei danni erariali derivanti da omissioni e/o azioni da parte della pubblica amministrazione nell'ambito del procedimento in questione.

Seguono le firme

SPETT.LE REGIONE PIEMONTE

VALUTAZIONI AMBIENTALI

ATTIVITA' ESTRATTIVE

CAVA "ROCCE SAMPRIN" – FRAZ. MOLINE / COMUNE DI VICOFORTE (CN)

OSSERVAZIONI NUOVO PRAE D.G.R. n.81-6285 del 16/12/2022

Scriviamo in qualità di abitanti della frazione Moline in merito alla cava calcarea "Rocce Samprin" di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE

- Il Comitato, la frazione di Moline e gli abitanti tutti da anni si erano espressi contro la continuazione della coltivazione della cava in tutta la zona Ovest, quella più vicina al centro abitato
- Esposti in tal senso erano stati presentati più volte nel corso degli anni e delibere comunali erano state adottate a tutela dell'abitato
- Nel corso degli anni successivi la cava si è ulteriormente allargata arrivando con le attività di scavo ed esplosive **fin al di sopra delle abitazioni della frazione Moline**, come si può facilmente verificare posizionandosi sulla riva destra del torrente Corsaglia dove corre la fondovalle
- La cava suddetta doveva essere a fine coltivazione con creazione di terrazzamenti e conclusione dell'attività estrattiva
- L'attività estrattiva è continuata negli ultimi anni facendo brillare periodicamente e senza preavviso mine per la demolizione delle rocce, provocando non pochi danni alla salute e al benessere di tutti gli abitanti per non parlare della formazione di continue crepe e fessurazioni nei fabbricati di tutta la zona
- Le cariche esplosive utilizzate sono molto potenti e in tutti questi anni non si è visto organismo di controllo alcuno (Arpa inclusa che è stata sollecitata) misurare con idonea strumentazione e rilevatori in prossimità dell'abitato l'intensità delle vibrazioni indotte e il conseguente rispetto dei limiti ammessi
- In più di occasione si sono visti rotolare a valle dalla parte dell'abitato massi che hanno attraversato la strada comunale Moline – Torre Mondovì arrivando fino al torrente Corsaglia
- Negli ultimi mesi si è assistito a un incremento dell'attività estrattiva con escavatori e macchina a martello perforatrice sul versante sopra l'abitato, toccando il crinale e abbassando il profilo e scavando pesantemente alla base dei gradoni a mo' di cratere con asportazione e svuotamento da dentro la collina
- Che questi lavori minacciano e rendono instabile il profilo della collina verso l'abitato che si trova ad essere non più sostenuto

- Che ormai sono arrivati a scavare sopra il torrente Corsaglia

CONSIDERATO CHE

- Tutta l'area risulta vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/04 art. 142 c.1 Aree tutelate per legge **(fiumi, torrenti e corsi d'acqua... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna)** come risulta anche dalla scheda del polo (codice C01045) inserita nel PRAE in corso di adozione
- Che tutta la zona è sottoposta a vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30.12.23
- Che secondo quanto riportato nella scheda stessa, secondo il Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) si tratta di aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee)

SI OSSERVA CHE

- il PRAE esaminato autorizza, inspiegabilmente, l'estrazione nel decennio a venire di ulteriori 2.000.000 m³ di volume estraibile dalla cava, nonostante tutti i vincoli suddetti presenti e l'area di scavo si trovi in zona tutelata sia dal punto di vista ambientale che idrogeologico
- Non è presente un piano e un programma di chiusura a breve della zona ovest di scavo della cava
- Non solo, si autorizza l'estensione delle attività del polo dai 147.274 m² attuali ai **356.413 m²** (quasi 2,5 volte e mezzo!), unendo totalmente le due zone di cave attive est e ovest e **portando l'area di scavo fino in paese contro il cimitero, includendo per di più nell'area del polo terreni privati di ignari proprietari.**
- Si porta il **volume estraibile dalle cosiddette "aree di sviluppo" del polo del nuovo PRAE a 10.000.000 m³, di cui 2.000.000 m³ di volume estraibile nel decennio vigenza PRAE**
- **I lavori di estensione del polo sul crinale e sullo sperone a ridosso delle abitazioni e del cimitero di frazione Moline altererebbe completamente il microclima della zona, aprendo tutta la valle Corsaglia alla zona di Torre Mondovì e ai suoi poli inquinanti (cartiera e industria chimica di estrazione tannino dal legname).**
- Non è presente un progetto con intervento strutturale per la messa in sicurezza del versante lato Torre Mondovì, sotto il quale corre oltre che un fiume anche la strada comunale fraz. Moline – Torre Mondovì.

CONCLUSIONI

Si rileva che la zona Ovest del polo, già ampiamente sfruttata in passato e ben oltre il sopportabile dal contesto ambientale, idrogeologico e di tutela e da quello degli abitanti e fabbricati vicini, non risulta più adeguata ad un'ulteriore attività estrattiva e men che meno ad un allargamento del polo che provocherebbe pesanti danni alle persone, alle costruzioni

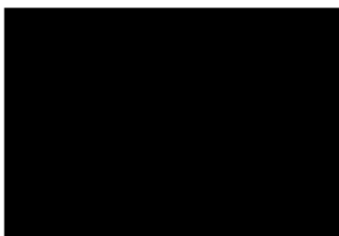
e all'ambiente: deve pertanto essere completata la costruzione dei gradoni e chiusa definitivamente.

La zona abitata è troppo vicina all'area di scavo e i danni alla vita degli abitanti e alle costruzioni presenti non sono più ulteriormente tollerabili.

Il PRAE che si intende adottare per il polo in oggetto va pertanto stralciato e totalmente riscritto dopo un confronto con tutta la zona interessata, cosa che non è avvenuta finora.

Il Comitato abitanti della fraz. Moline

(i firmatari a titolo non esaustivo)



COMITATO "TORRENTE ORBA"

Via Casalcermelli

15065 Frugarolo (AL)

Reg. in Alessandria il 30/01/2019 n. 184 serie 3

c.f. 96060520069

comitato.torrente.orba@gmail.com

Alla REGIONE PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere

attivitaestrazive@cert.regione.piemonte.it

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Valutazioni Ambientali e Procedura Integrate

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Osservazioni alla VAS del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

I sottoscritti

[REDACTED], nella loro qualità di Presidente e Segretario del Comitato "Torrente Orba", come in indirizzo, costituito da cittadini dei Comuni di Casal Cermelli (AL) e Frugarolo (AL), portatore di interessi diffusi volti alla tutela della salute e dell'ambiente;

PREMESSO CHE gli scopi sociali del Comitato di cui sopra sono la tutela della salute e del benessere dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente; in merito alla VAS del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), in nome e per conto del Comitato, espongono le seguenti osservazioni.

Preliminarmente:

Il Comitato che rappresentano, nonché loro stessi personalmente, non si riconoscono nei "... gruppi di pressione e opinione pregiudizialmente interessati a bloccare per motivi ideologici opere e attività rilevanti per

l'economia nazionale", come scritto nel PRAE, a pag. 25 della Relazione Generale di Piano, per cui CHIEDONO che questa frase sia stralciata dal Piano medesimo, trattandosi di una infondata, pretestuosa e ingiustificata opinione inserita in un documento pubblico che lede la dignità e la libertà delle associazioni ambientaliste, regolarmente costituite, espressione del libero pensiero dei cittadini, sulla scorta dei principi democratici sanciti dalla Carta Costituzionale.

LAMENTANO il non coinvolgimento sono solo delle Associazioni e dei Comitati, ma neppure delle Amministrazioni Comunali nel procedimento tecnico/amministrativo che ha portato all'adozione del Piano *de quo*: pare che questa proposta sia stata elaborata consultando solamente i cavatori! DENUNCIANO che, nell'anno 2020, le Associazioni Ambientaliste non erano state invitate alla prima consultazione, benchè la norma lo prevedesse.

RILEVANO che nei documenti non è stato indicato il quantitativo dei materiali autorizzati, ma non ancora estratti: il piano non riporta il dato e quindi non si conosce il punto di partenza su cui pianificare nuovi orizzonti.

FANNO PRESENTE che **il Piano Paesaggistico Regionale prevale su qualsiasi altro piano e quindi tra le aree tutelate dal Piano Paesaggistico non vi possono essere quelle estrattive.**

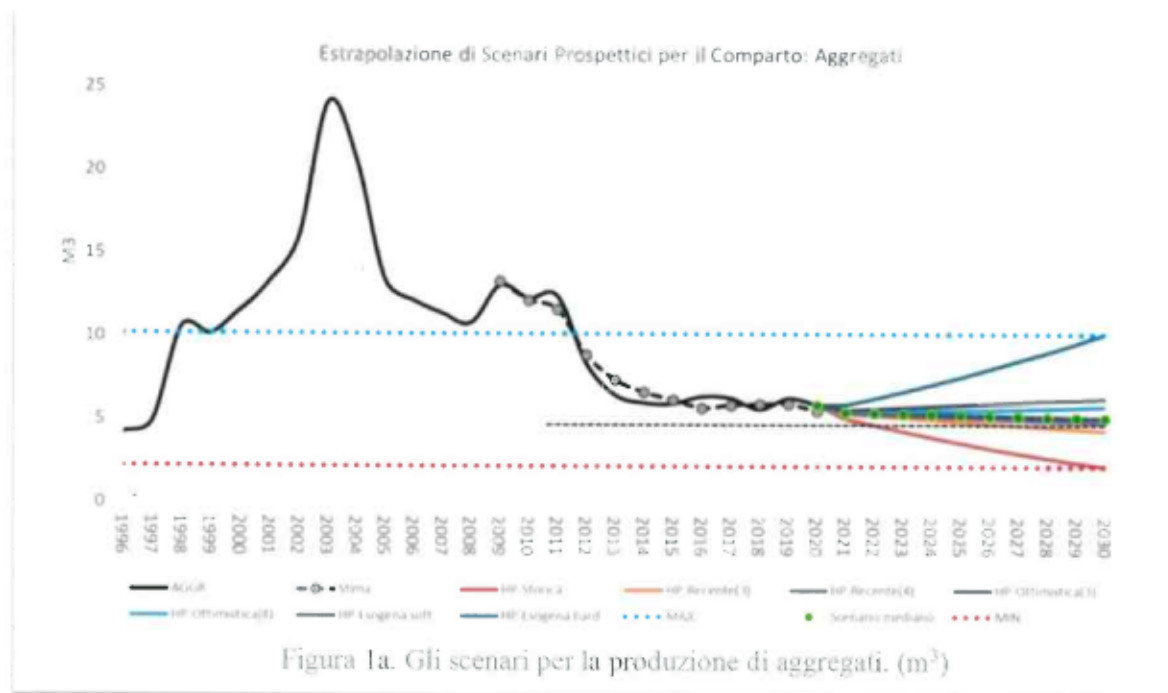
CHIEDONO, per quanto attiene al Piano di Tutela delle Acque, di **escludere le cave dalle aree di ricarica delle falde** (ad esempio quella prevista nel Comune di Capriata d'Orba).

RITENGONO che, con riferimento al Piano per l'assetto idrogeologico, esso **non dovrebbe consentire ampliamenti o nuove cave all'interno delle fasce fluviali**: questo per conservare gli ecosistemi fluviali (le cave di Casal Cermelli/Frugarolo e quella di Capriata d'Orba ricadono, in parte, in fascia A e, in parte, in fascia B).

Nel merito:

1) In via generale, sottolineano che i volumi di aggregati estraibili nel decennio di validità del PRAE sono troppo elevati; anche se si ritenesse di procedere come nel passato, senza aumentare la quota di inerti riciclata e senza contenere i consumi che determinano ulteriore consumo di suolo a causa delle opere realizzate.

La medesima considerazione può essere fatta altresì nell'ipotesi (non condivisibile) di voler giungere alla fine del decennio di vigenza del PRAE con una quantità di aggregati già autorizzati, ma non ancora estratti, pari a quella esistente all'inizio dello stesso decennio di vigenza (valore che agli scriventi non risulta disponibile come esposto al successivo punto 4) e anche assumendo come valida la previsione del PRAE riportata a pag. 162 della Relazione generale (come mostra la figura seguente):



Ed, in particolare, assumendo lo “Scenario mediano”, sarebbe sufficiente una quantità di aggregati autorizzabili nel decennio di vigenza del PRAE di 63 milioni di m³ (6,3 milioni ogni anno per dieci anni), anziché di oltre 101 milioni di m³, come invece indicato a pagina 163 della Relazione generale.

Inoltre il Piano dovrebbe porsi l'obiettivo di aumentare significativamente, sempre di più, la parte di inerti derivanti dal riciclo e di conseguenza ridurre progressivamente i quantitativi autorizzabili come nuove estrazioni.

A questo proposito rilevano che le previsioni del Piano sono assolutamente insufficienti e, pertanto, la stima della quantità di aggregati autorizzabili nel decennio di vigenza del PRAE di oltre 101 milioni di m³, come indicato a pagina 163 della Relazione generale, risulta assolutamente non condivisibile.

POLI ESTRATTIVI "CASAL CERMELLI – FRUGAROLO" E "CASTELLAZZO BORMIDA":

Nel caso specifico di questi poli, occorre rilevare che i medesimi sono posti a breve distanza l'uno dall'altro e che **l'estensione del volume estraibile** - di ben 1.400.000 m³ + 2.000.000 m³ - risulta **enormemente sovradimensionata**, così come il volume estraibile nel decennio di futura vigenza del PRAE - di 1.400.000 m³ + 700.000 m³ - che si vanno a sommare alle quantità già autorizzate, ma non ancor estratte di cui non si hanno informazioni.

2) Per quanto riguarda la compatibilità dell'attività estrattiva con il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI – pag. 257 della Relazione Generale), ritengono necessario che, per gli aggregati, il PRAE preveda di non consentire ampliamenti di cave e realizzazione di nuove cave all'interno delle Fasce fluviali A e B, ma consenta unicamente il completamento delle attività già autorizzate ed il relativo ripristino, al fine di non arrecare disturbo ai corsi d'acqua ed ai suoi ecosistemi.

POLO ESTRATTIVO "CASAL CERMELLI – FRUGAROLO":

Nel caso specifico si rileva che **parte dell'area ricade nella Fascia A del Torrente Orba, mentre altre parti ricadono nella fascia B**, arrecando

pertanto un indubbio disturbo al corso d'acqua ed al suo ecosistema per cui dovranno essere stralciate.

3) Per quanto riguarda, specificamente, il POLO "A01001 – CASTELLAZZO BORMIDA", rilevano che tutta la parte posta a Sud di Via Campagna non risulta essere oggetto di autorizzazioni in corso di validità, diversamente da quanto indicato nella planimetria annessa alla scheda del polo.

Fanno altresì presente che tale area comprende anche una **ex-discardica** e, pertanto, il lago di cava che si verrebbe a formare, a seguito degli scavi, circonderebbe da quasi tre lati la suddetta discardica, come rammostrato nella figura di seguito riportata:



A parere degli scriventi l'estrema vicinanza fra la discardica esistente e il nuovo lago di cava comporterebbe **verosimili rischi di inquinamento del lago stesso e della falda acquifera che lo costituisce.**

Infine, la formazione di questa ulteriore porzione molto estesa di lago di cava, a Sud di via Campagna, genererebbe una evaporazione complessiva della falda verosimilmente eccessiva, stimabile (senza pretese di precisione) nell'ordine di oltre centomila metri cubi annui.

Per queste ragioni la superficie del polo dovrà essere limitata alla parte posta a Nord di Via Campagna.

Conclusioni:

Sulla base di quanto riportato ai punti precedenti, i sottoscritti, in nome, per conto del Comitato "Torrente Orba" e nel pubblico interesse, invitano la Regione Piemonte, nelle previsioni del PRAE, a:

- Tener conto delle sopra riportate osservazioni;
- Voler ridimensionare, come precedentemente indicato, i Poli estrattivi "A01012 - Casal Cermelli-Frugarolo" e "A01001 - Castellazzo Bormida".

Porgono distinti saluti.

Frugarolo, 20 febbraio 2023

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00025681 del 21/02/2023

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00025681 del 21/02/2023

